

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****ACCORDO DI PARTENARIATO**

tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

(GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 16 maggio 2003	L 141	25	7.6.2003
► <u>M2</u>	Decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 30 giugno 2004	L 297	18	22.9.2004
► <u>M3</u>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica del Mozambico al protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE	L 356	2	1.12.2004
► <u>M4</u>	Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000	L 209	27	11.8.2005
► <u>M5</u>	Decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 2 giugno 2006	L 247	22	9.9.2006
► <u>M6</u>	Decisione n. 4/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 20 dicembre 2007	L 25	11	30.1.2008
► <u>M7</u>	Decisione n. 1/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 13 giugno 2008	L 171	63	1.7.2008
► <u>M8</u>	Decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2008	L 352	59	31.12.2008
► <u>M9</u>	Decisione n. 1/2009 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 29 maggio 2009	L 168	48	30.6.2009
► <u>M10</u>	Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005	L 287	3	4.11.2010
► <u>M11</u>	Decisione n. 1/2012 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 15 giugno 2012	L 174	27	4.7.2012

► <u>M12</u>	Decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 7 giugno 2013	L 173	67	26.6.2013
► <u>M13</u>	Decisione n. 1/2014 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 20 giugno 2014	L 196	40	3.7.2014
► <u>M14</u>	Decisione n. 3/2016 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 12 luglio 2016	L 192	77	16.7.2016
► <u>M15</u>	Decisione n. 1/2018 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 31 maggio 2018	L 148	7	13.6.2018

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88 (22000A1215(01))
- **C2** Rettifica, GU L 48 del 22.2.2008, pag. 89 (22005A0811(01))



ACCORDO DI PARTENARIATO

tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

INDICE

PREAMBOLO

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I Obiettivi, principi e attori

Capitolo 1 Obiettivi e principi

Capitolo 2 Gli attori del partenariato

Titolo II La dimensione politica

PARTE 2 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

PARTE 3 STRATEGIE DI COOPERAZIONE

Titolo I Strategie di sviluppo

Capitolo 1 Quadro generale

Capitolo 2 Settori oggetto di sostegno

Sezione 1 Sviluppo economico

Sezione 2 Sviluppo umano e sociale

Sezione 3 Cooperazione e integrazione regionali

Sezione 4 Questioni tematiche e orizzontali

Titolo II Cooperazione economica e commerciale

Capitolo 1 Obiettivi e principi

Capitolo 2 Nuovi dispositivi commerciali

Capitolo 3 Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali

Capitolo 4 Scambi di servizi

Capitolo 5 Settori connessi agli scambi

Capitolo 6 Cooperazione in altri settori

PARTE 4 COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

Titolo I Disposizioni generali

Capitolo 1 Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento

Capitolo 2 Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti

Titolo II Cooperazione finanziaria

Capitolo 1 Mezzi di finanziamento

Capitolo 2 Debito e sostegno all'aggiustamento strutturale

▼B

Capitolo 3	Sostegno in caso di shock esogeni
Capitolo 4	Sostegno alle politiche settoriali
Capitolo 5	Microprogetti e cooperazione decentralizzata
Capitolo 6	Aiuto umanitario, d'emergenza e post-emergenza
Capitolo 7	Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato
Titolo III	Cooperazione tecnica
Titolo IV	Procedure e sistemi di gestione
PARTE 5	DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI
Capitolo 1	Disposizioni generali
Capitolo 2	Stati ACP meno avanzati
Capitolo 3	Stati ACP senza sbocco sul mare
Capitolo 4	Stati ACP insulari
PARTE 6	DISPOSIZIONI FINALI

▼B**PREAMBOLO**

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall'altro;

AFFERMANDO il loro impegno ad operare insieme per conseguire gli obiettivi di eliminazione della povertà, assicurazione di uno sviluppo sostenibile e graduale integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale;

RISOLUTI a dare, con la loro cooperazione, un contributo importante allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP e ad un maggiore benessere delle loro popolazioni, ad aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a rafforzare il partenariato ACP-CE nell'intento di conferire al processo della globalizzazione una più forte dimensione sociale;

RIAFFERMANDO la loro volontà di rivitalizzare la loro relazione particolare, dandole un carattere globale e integrato per costruire un partenariato forte, basato sul dialogo politico, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle relazioni economiche e commerciali;

RICONOSCENDO che un contesto politico in grado di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto nonché il buon governo costituisce un elemento indispensabile dello sviluppo a lungo termine; riconoscendo che la responsabilità della creazione di un siffatto contesto spetta in primo luogo ai paesi interessati;

RICONOSCENDO che l'attuazione di politiche economiche sane e sostenibili è un presupposto dello sviluppo;

FACENDO RIFERIMENTO ai principi della Carta delle Nazioni Unite e richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alle conclusioni della conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo del 1993, ai Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione dei diritti del bambino, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alle convenzioni di Ginevra del 1949 e agli altri strumenti del diritto umanitario internazionale, alla Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei rifugiati del 1967;

RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo costituiscano contributi regionali positivi al rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e negli Stati ACP;

▼M4

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che la creazione e il buon funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia nel mondo;

▼ M10

RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni dei successivi vertici dei capi di Stato e di governo degli Stati ACP;

CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l'eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo; riconoscendo che gli Stati dell'UE e gli Stati ACP devono unire i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

SOTTOSCRIVENDO al programma sull'efficacia degli aiuti avviato a Roma, proseguito a Parigi e ulteriormente sviluppato nel programma d'azione di Accra (Accra Agenda for Action);

RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti e agli obiettivi concordati nelle principali conferenze dell'ONU e in altre conferenze internazionali e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d'azione elaborati in tali ambiti;

CONSAPEVOLI della grave sfida ambientale rappresentata dal cambiamento climatico e profondamente preoccupati per il fatto che le popolazioni più vulnerabili vivono in paesi in via di sviluppo, in particolare negli Stati ACP meno avanzati e nei piccoli Stati ACP insulari, dove i fenomeni legati al clima, come l'innalzamento del livello del mare, l'erosione costiera, le inondazioni, la siccità e la desertificazione, mettono a repentaglio il sostentamento e lo sviluppo sostenibile;

▼ B

PREOCCUPATI di rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, tenendo conto dei principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

RICHIAMANDOSI agli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OBIETTIVI, PRINCIPI E ATTORI

CAPITOLO 1

Obiettivi e principi*Articolo 1***Obiettivi del partenariato**

La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, in appresso denominati «le parti», concludono il presente accordo al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.

▼B

Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

▼M10

Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.

Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell'individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un'equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d'integrazione regionali e subregionali che favoriscono l'inserimento dei paesi ACP nell'economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un'economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente, compreso il cambiamento climatico.

*Articolo 2***Principi fondamentali**

La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si conforma al programma sull'efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale in materia di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti mirata ai risultati e mutua responsabilità ed è esercitata in base ai seguenti principi fondamentali:

- parità dei partner e titolarità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali e dell'elemento fondamentale di cui all'articolo 9; il partenariato incoraggia l'assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della titolarità delle strategie di sviluppo; i partner allo sviluppo dell'UE allineano i loro programmi a queste strategie,
- partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ai parlamenti ACP, agli enti locali degli Stati ACP e ad altri attori di vario tipo, al fine d'incoraggiare l'inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale,

▼ M10

- ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci e della mutua responsabilità: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione; le parti collaborano strettamente per definire e attuare il necessario processo di allineamento e armonizzazione dei donatori, con l'intento di garantire un ruolo centrale degli Stati ACP in questo processo,
- differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari. Un'attenzione particolare è rivolta all'integrazione regionale, anche a livello continentale.

▼ B*Articolo 3***Conseguimento degli obiettivi dell'accordo**

La parti adottano, ciascuna per quanto la riguarda a titolo del presente accordo, tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo e a facilitare il perseguimento dei suoi obiettivi. Esse si astengono da tutte le misure che possono mettere in pericolo il conseguimento di tali obiettivi.

CAPITOLO 2**Gli attori del partenariato****▼ M10***Articolo 4***Impostazione generale**

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali, dei parlamenti nazionali ACP e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo, in particolare a livello nazionale e regionale. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali, i parlamenti nazionali ACP e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:

- informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico,
- sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.

▼ M10

Gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:

- dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale,
- coinvolti nell'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo.

▼ B*Articolo 5***I n f o r m a z i o n e**

La cooperazione sostiene le operazioni che consentono la fornitura di una migliore informazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza riguardo alle caratteristiche di base del partenariato ACP-UE. Inoltre la cooperazione:

- incoraggia il partenariato e stabilisce collegamenti tra attori dei paesi ACP e attori dell'UE;
- rafforza i collegamenti in rete e gli scambi di competenze ed esperienze tra gli attori.

*Articolo 6***D e f i n i z i o n i****▼ M10**

1. Gli attori della cooperazione comprendono:

- a) lo Stato (a livello locale, regionale e nazionale), compresi i parlamenti nazionali ACP;
- b) le organizzazioni regionali ACP e l'Unione africana. Ai fini del presente accordo, la nozione di organizzazioni o di livelli regionali include anche le organizzazioni o i livelli subregionali;
- c) gli attori non statali:
 - il settore privato,
 - i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali,
 - la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.

▼ B

2. Le parti riconoscono gli attori non statali nella misura in cui essi rispondono alle esigenze della popolazione, dimostrano competenze specifiche e sono organizzati e gestiti in modo democratico e trasparente.

▼B*Articolo 7***Sviluppo delle capacità**

Il contributo della società civile allo sviluppo può essere migliorato rafforzando le organizzazioni comunitarie e le organizzazioni non governative senza scopo di lucro in tutti i campi della cooperazione. A tal fine è necessario:

- incoraggiare e sostenere la costituzione e lo sviluppo di tali organizzazioni;
- creare meccanismi per coinvolgerle nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

TITOLO II**LA DIMENSIONE POLITICA****▼M10***Articolo 8***Dialogo politico**

1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all'assunzione di impegni da entrambe le parti.

2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni e rafforzare la cooperazione tra le parti nell'ambito di organismi internazionali e deve promuovere e sostenere un sistema di multilateralismo efficace. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97.

3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nel presente accordo nonché tutte le questioni d'interesse comune, generale o regionale, compresi i temi relativi all'integrazione regionale e continentale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione, compreso il programma sull'efficacia degli aiuti, e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, le questioni relative al cambiamento climatico, le questioni di genere, le questioni relative alle migrazioni e quelle relative al patrimonio culturale. Esso affronta anche le politiche globali e settoriali di entrambe le parti che possono incidere sul conseguimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo.

4. Il dialogo si concentrerà, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata, il lavoro minorile o qualunque tipo di discriminazione, sia essa basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o su altra condizione. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.

▼ M10

5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all'interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari. Il dialogo in questo contesto deve coinvolgere a pieno titolo le pertinenti organizzazioni regionali ACP e, ove opportuno, l'Unione africana.

6. Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l'Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato, compreso il livello nazionale, regionale, continentale o di tutti i livelli ACP.

7. Sono associati al dialogo le organizzazioni regionali e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, nonché, ove opportuno, i parlamenti nazionali ACP.

8. Se del caso, per prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all'articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all'articolo VII.

▼ B*Articolo 9***▼ M4**

Elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto ed elemento fondamentale relativo al buon governo

▼ B

1. La cooperazione è orientata verso uno sviluppo durevole incentrato sull'essere umano, che ne è il protagonista e beneficiario principale; un siffatto sviluppo presuppone il rispetto e la promozione di tutti i diritti dell'uomo.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata sullo Stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile sono parte integrante di uno sviluppo durevole.

2. Le parti fanno riferimento ai loro obblighi e impegni internazionali relativi ai diritti dell'uomo. Esse reiterano il loro profondo attaccamento alla dignità umana e ai diritti dell'uomo, che sono aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti dell'uomo sono universali, indivisibili e interdipendenti. Le parti s'impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani fondamentali, sia civili che politici, economici, sociali o culturali. In questo contesto le parti riaffermano l'uguaglianza tra uomini e donne.

▼B

Le parti ribadiscono che la democratizzazione, lo sviluppo e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo sono elementi connessi tra loro, che si rafforzano a vicenda. I principi democratici sono principi universalmente riconosciuti sui quali si basa l'organizzazione dello Stato per garantire la legittimità della sua autorità, la legalità delle sue azioni, rispecchianti nel suo assetto costituzionale, legislativo e normativo, e l'esistenza dei meccanismi di partecipazione. Sulla base dei principi universalmente riconosciuti, ciascun paese sviluppa la propria cultura democratica.

La struttura di governo e le prerogative dei diversi poteri si fondano sullo Stato di diritto, che presuppone in particolare l'esistenza di strumenti di ricorso giuridico efficaci e accessibili, un sistema giudiziario indipendente che garantisca l'uguaglianza di fronte alla legge e la completa subordinazione dell'esecutivo alla legge.

Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, ispirano le politiche interne e internazionali delle parti e costituiscono gli elementi essenziali del presente accordo.

3. In un contesto politico e istituzionale che rispetta i diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto il buon governo è la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali, economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. Esso comporta procedure decisionali chiare da parte delle pubbliche autorità, istituzioni trasparenti e soggette all'obbligo di rendere conto, il primato del diritto nella gestione e nella distribuzione delle risorse e il potenziamento delle capacità per elaborare e attuare misure volte in particolare a prevenire e combattere la corruzione.

▼M10

Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, di cui all'articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.

▼B

4. Il partenariato sostiene attivamente la promozione dei diritti dell'uomo, i processi di democratizzazione, il consolidamento dello Stato di diritto e il buon governo.

Questi settori costituiscono una materia fondamentale del dialogo politico. Nel quadro di tale dialogo le parti attribuiscono particolare importanza ai cambiamenti in corso e alla continuità dei progressi conseguiti. Questa valutazione periodica tiene conto del contesto economico, sociale, culturale e storico di ciascun paese.

I suddetti settori sono sostenuti in modo privilegiato anche nel quadro delle strategie di sviluppo. La Comunità fornisce un aiuto alle riforme politiche, istituzionali e giuridiche e allo sviluppo delle capacità degli attori pubblici e privati e della società civile nel quadro di strategie concordate tra lo Stato interessato e la Comunità.

▼ M10

I principi che sono alla base degli elementi essenziali e dell'elemento fondamentale descritti nel presente articolo si applicano allo stesso modo agli Stati ACP, da una parte, e all'Unione europea e ai suoi Stati membri, dall'altra.

▼ B*Articolo 10***Altri elementi del quadro politico**

1. Le parti stimano che i seguenti elementi contribuiscano a preservare e a consolidare un quadro politico stabile e democratico:

— sviluppo durevole e equo, che assicurino, tra l'altro, l'accesso alle risorse produttive, ai servizi essenziali e alla giustizia;

▼ M10

— maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali ACP, degli enti locali decentrati, ove opportuno, e di una società civile attiva e organizzata nonché del settore privato.

▼ B

2. Le parti riconoscono che i principi ► **M10** dell'economia di mercato sociale ◀, sostenuti da regole di concorrenza trasparenti e da sane politiche economiche e sociali, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del partenariato.

▼ M10*Articolo 11***Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti e risposta alle situazioni di fragilità**

1. Le parti riconoscono che senza sviluppo e riduzione della povertà non possono esservi pace e sicurezza sostenibili, e senza pace e sicurezza non può esservi sviluppo sostenibile. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione, di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di sicurezza umana e trattano le situazioni di fragilità nel quadro del partenariato. Questa politica è basata sul principio della titolarità e si concentra in particolare sullo sviluppo di capacità nazionali, regionali e continentali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde, compresa la povertà, e con un'adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.

Le parti riconoscono che occorre reagire alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza quali la criminalità organizzata, la pirateria e la tratta di esseri umani e il traffico di droga e armi. Occorre anche tenere conto dell'incidenza delle sfide globali, come le turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari internazionali, il cambiamento climatico e le pandemie.

Le parti sottolineano l'importante ruolo delle organizzazioni regionali nella pacificazione e nella prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché nella risposta sul territorio africano alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza; in questo un ruolo chiave spetta all'Unione africana.

▼ **M10**

2. L'interdipendenza tra sicurezza e sviluppo è motivo di ispirazione per le attività di pacificazione e di prevenzione e risoluzione di conflitti che, combinando un approccio a breve termine con uno a più lungo termine, comprendono la gestione delle crisi, ma vanno anche oltre. Le attività intese a far fronte alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza comprendono, tra l'altro, un sostegno alle attività di contrasto e prevenzione in cui rientrano la cooperazione nel controllo delle frontiere, il potenziamento della sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e il miglioramento della sicurezza nel trasporto aereo, marittimo e stradale.

Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad incentivare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i segmenti della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il coinvolgimento attivo delle donne, il superamento delle divisioni tra segmenti diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata. A tale riguardo, un'attenzione particolare è dedicata allo sviluppo di sistemi di allarme rapido e di meccanismi di pacificazione, che possono contribuire alla prevenzione dei conflitti.

3. Fanno parte, tra l'altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché della violenza nei confronti di donne e bambini. Sono adottate iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all'applicazione di norme e codici di condotta comuni, e a combattere le attività che alimentano i conflitti.

3 bis. Un accento particolare è posto sulla lotta contro le mine anti-persona e i residui bellici esplosivi nonché contro la fabbricazione, il trasferimento, la circolazione e l'accumulo illegali di armi di piccolo calibro e di armi leggere e delle relative munizioni, così come contro i depositi e le riserve di tali armi non adeguatamente messi in sicurezza e scarsamente gestiti e la loro diffusione incontrollata.

Le parti concordano di coordinare, osservare ed attuare pienamente i rispettivi obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali e, a tal fine, esse si impegnano a cooperare al livello nazionale, regionale e continentale.

3 ter. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma di tutte le convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

4. Per trattare le situazioni di fragilità in modo strategico ed efficace, le parti si scambiano informazioni e agevolano le risposte preventive che coniugano in modo coerente strumenti appartenenti ai settori della diplomazia, della sicurezza e della cooperazione allo sviluppo. Le parti concordano sul modo migliore per rafforzare le capacità degli Stati di adempiere le loro funzioni fondamentali e stimolare la volontà politica di riforma, nel rispetto del principio della titolarità. In situazioni di fragilità, il dialogo politico riveste particolare importanza e deve essere ulteriormente sviluppato e rafforzato.

▼ **M10**

5. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un'intensificazione della violenza, a limitarne l'espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.

6. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte a stabilizzare la situazione durante la transizione al fine di agevolare il ritorno ad una situazione di non violenza, di stabilità e di democrazia. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.

7. Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:

- condividere l'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, e
- combattere la criminalità internazionale in conformità del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo statuto di Roma.

Le parti adottano le misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma e degli strumenti connessi.

▼ **M4***Articolo 11 bis***Lotta al terrorismo**

Le parti ribadiscono la loro ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo e si impegnano a combattere il terrorismo attraverso la cooperazione internazionale, in conformità della carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle convenzioni e degli strumenti pertinenti, in particolare mediante la piena attuazione delle risoluzioni 1373 (2001) e 1456 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. A tal fine, le parti decidono di scambiare:

- informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, nonché
- opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e le esperienze acquisite in materia di prevenzione.

*Articolo 11 ter***Cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

▼ **M4**

Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia.

Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione mediante:

- l'adozione delle misure necessarie per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione,
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.

3. Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

4. Qualora, dopo aver condotto un dialogo politico intensificato, una parte reputi, basandosi in particolare sulle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che l'altra parte non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal paragrafo 1 del presente articolo relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, essa fornisce all'altra parte, al Consiglio dei ministri ACP e al Consiglio dei ministri dell'UE, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione.

5. Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati per il raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

6. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

▼ M10*Articolo 12***Coerenza delle politiche comunitarie e loro
incidenza sull'attuazione del presente accordo**

Le parti si sono impegnate ad analizzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in modo mirato, strategico e basato sul partenariato, ad esempio intensificando il dialogo sulle questioni inerenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo. L'Unione riconosce che le politiche dell'Unione diverse dalla politica per lo sviluppo possono sostenere le priorità di sviluppo degli Stati ACP in linea con gli obiettivi del presente accordo. Su tale base, l'Unione migliorerà la coerenza di tali politiche al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 96, quando la Comunità, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, relativamente agli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, informa il gruppo ACP delle proprie intenzioni in tempo utile. A tal fine, la Commissione informa periodicamente il segretariato del gruppo ACP delle proposte previste e comunica immediatamente le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza può anche essere introdotta una richiesta di informazioni su iniziativa degli Stati ACP.

Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure.

Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP e il gruppo ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.

Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.

Il gruppo ACP riceve inoltre informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.

▼ B*Articolo 13***Migrazioni**

1. La questione delle migrazioni è oggetto di un profondo dialogo nel quadro del partenariato ACP-UE.

Le parti riaffermano gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti umani ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.

2. Le parti concordano nel ritenere che, in tema di migrazioni, il partenariato comporti un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sui loro territori, l'attuazione di politiche d'integrazione intese a riconoscere loro diritti e doveri paragonabili a quelli dei propri cittadini, a favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e a prendere misure contro il razzismo e la xenofobia.

▼B

3. Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accorda ai cittadini dei paesi ACP che lavorano legalmente sul suo territorio un trattamento privo di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di trattamento economico e di licenziamento. Ciascuno Stato ACP accorda, da parte sua, a questo proposito un trattamento non discriminatorio equivalente ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro.

4. Le parti reputano che le strategie volte a ridurre la povertà, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare occupazione e migliorare la formazione contribuiscano sul lungo periodo a normalizzare le correnti migratorie.

Nel quadro delle strategie di sviluppo e dei programmi nazionali e regionali, le parti tengono conto delle difficoltà strutturali all'origine delle correnti migratorie al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni d'origine dei migranti e di ridurre la povertà.

La Comunità sostiene, attraverso programmi di cooperazione nazionali e regionali, la formazione di cittadini dei paesi ACP nel proprio paese d'origine, in un altro paese ACP o in uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso la formazione sia impartita in uno Stato membro, le parti assicurano che l'azione di formazione sia funzionale all'integrazione professionale dei cittadini ACP nei propri paesi d'origine.

Le parti elaborano programmi di cooperazione per agevolare l'accesso all'istruzione degli studenti degli Stati ACP, in particolare ricorrendo alle nuove tecnologie della comunicazione.

5. a) Nel quadro del dialogo politico, il Consiglio dei ministri esamina i problemi posti dall'immigrazione illegale in vista, all'occorrenza, di definire una politica di prevenzione.
- b) A questo proposito le parti convengono in particolare di garantire che qualsiasi procedura di rimpatrio degli immigrati illegali nei rispettivi paesi d'origine rispetti i diritti e la dignità delle persone interessate. Le autorità competenti mettono a disposizione di queste persone le strutture amministrative necessarie al loro rimpatrio.
- c) Le parti convengono inoltre che:
 - i) ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato ACP e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori formalità;

ciascuno Stato ACP accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità.

Gli Stati membri e gli Stati ACP forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.

▼B

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità, conformemente alla dichiarazione n. 2 allegata al trattato che istituisce la Comunità europea. Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che sono considerate come propri cittadini ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali di tali Stati.

- ii) Su richiesta di una parte, sono avviati negoziati con gli Stati ACP per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Detti accordi precisano le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio.

Un'adeguata assistenza è fornita agli Stati ACP per l'attuazione dei suddetti accordi.

- iii) Ai fini della presente lettera c), il termine «parti» si riferisce alla Comunità, a ciascuno dei suoi Stati membri e a ciascuno Stato ACP.

PARTE 2

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**▼M10***Articolo 14***Le istituzioni congiunte**

1. Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il comitato degli ambasciatori e l'Assemblea parlamentare paritetica.

2. Le istituzioni congiunte e le istituzioni create nel quadro degli accordi di partenariato economico, fatte salve le pertinenti norme degli accordi di partenariato economico esistenti o futuri, si adoperano per garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarità nonché un efficace reciproco scambio di informazioni.

*Articolo 14 bis***Riunioni di capi di Stato o di governo**

Le parti si riuniscono di comune accordo a livello di capi di Stato o di governo, nella formazione opportuna.

▼B*Articolo 15***Il Consiglio dei ministri**

1. Il Consiglio dei ministri comprende, da un lato, i membri del Consiglio dell'Unione europea e i membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, un membro del governo di ciascuno Stato ACP.

La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo di uno Stato ACP.

▼M10

Il Consiglio dei ministri si riunisce di norma una volta l'anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame. Tali riunioni costituiscono consultazioni ad alto livello su questioni di interesse specifico per le parti, a completamento dei lavori del comitato ministeriale misto per il commercio di cui all'articolo 38 e del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 83, i cui risultati servono da base di discussione per le riunioni ordinarie annuali del Consiglio dei ministri.

▼B

2. Le funzioni del Consiglio dei ministri sono le seguenti:

- a) condurre il dialogo politico;
- b) adottare gli orientamenti politici e prendere le decisioni necessarie alla messa in atto delle disposizioni del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda le strategie di sviluppo relative ai settori specifici indicati nel presente accordo o a qualsiasi altro settore che si dimostri pertinente e per quanto riguarda le procedure;
- c) esaminare e risolvere qualsiasi problema che possa impedire l'attuazione effettiva ed efficace del presente accordo o rappresenti un ostacolo al conseguimento dei suoi obiettivi;
- d) assicurare il regolare funzionamento dei meccanismi di consultazione.

3. Il Consiglio dei ministri adotta le sue decisioni per accordo comune delle parti. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti la metà dei membri del Consiglio dell'Unione europea, un membro della Commissione e i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

▼M10

Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri durante le riunioni ordinarie annuali o mediante procedura scritta. Con scadenza annuale il Consiglio riferisce all'Assemblea parlamentare paritetica circa l'attuazione del presente accordo. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica.

▼B

Il Consiglio dei ministri intrattiene un dialogo costante con i rappresentanti dei partner sociali ed economici e di altri attori della società civile dei paesi ACP e dell'UE. A tal fine esso può tenere consultazioni al margine delle sue sessioni.

▼B

4. Il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori.
5. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 16***Il Comitato degli ambasciatori**

1. Il Comitato degli ambasciatori comprende, da un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE e un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'Unione europea.

La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal capo della missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.

2. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nell'adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. In questo contesto il Comitato segue l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.

Il Comitato degli ambasciatori si riunisce periodicamente, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio e ogniqualvolta si dimostri necessario.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 17***L'Assemblea parlamentare paritetica**

1. L'Assemblea parlamentare paritetica è composta di un numero uguale di rappresentanti dell'UE e degli Stati ACP. I membri dell'Assemblea parlamentare paritetica sono, da un lato, membri del Parlamento europeo e, dall'altro, parlamentari o, in mancanza, rappresentanti designati dal Parlamento di ciascuno Stato ACP. Nel caso di uno Stato ACP che non abbia un Parlamento, la partecipazione di un rappresentante di tale Stato è soggetta all'approvazione preliminare dell'Assemblea parlamentare paritetica.

2. Le funzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, in quanto organo consultivo, sono:

- promuovere i processi democratici tramite il dialogo e la consultazione;
- favorire una migliore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e degli Stati ACP e sensibilizzare le opinioni pubbliche sui problemi dello sviluppo;

▼M10

- discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE, compresi gli accordi di partenariato economico, altri accordi commerciali, il fondo europeo di sviluppo e i documenti di strategia nazionale e regionale. A tal fine, la Commissione trasmette per conoscenza tali documenti di strategia all'Assemblea parlamentare paritetica;

▼ M10

- discutere la relazione annuale del Consiglio dei ministri relativa all'attuazione del presente accordo e adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo;
- sostenere lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle capacità dei parlamenti nazionali, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del presente accordo.

3. L'Assemblea parlamentare paritetica si riunisce due volte l'anno in sessione plenaria, alternativamente nell'Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l'integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, sono organizzate riunioni tra parlamentari dell'UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale.

Tali riunioni che si tengono a livello regionale sono organizzate per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente accordo.

▼ B

4. L'Assemblea parlamentare paritetica adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

PARTE 3

STRATEGIE DI COOPERAZIONE*Articolo 18*

Le strategie di cooperazione si basano sulle strategie di sviluppo e sulla cooperazione economica e commerciale, che sono interdipendenti e complementari. Le parti assicurano che le azioni intraprese in entrambi i suddetti settori si rafforzino a vicenda.

TITOLO I

STRATEGIE DI SVILUPPO

CAPITOLO 1

Quadro generale*Articolo 19***Principi e obiettivi**

1. Gli obiettivi principali della cooperazione ACP-CE sono la riduzione e la definitiva eliminazione della povertà, lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. In questa ottica il quadro della cooperazione e i relativi orientamenti sono adattati alle situazioni particolari di ciascun paese ACP, favoriscono l'assunzione da parte degli attori locali della responsabilità delle riforme economiche e sociali nonché l'integrazione del settore privato e degli attori della società civile nel processo di sviluppo.

▼ M10

2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d'azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge

▼ M10

un'attenzione particolare alla messa a punto d'indicatori di progresso qualitativi e quantitativi. Le parti uniscono i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

▼ B

3. I governi e gli attori non statali di ciascuno Stato ACP prendono l'iniziativa delle consultazioni relative alle strategie di sviluppo del proprio paese e al sostegno comunitario a tali strategie.

*Articolo 20**Metodologia***▼ M10**

1. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l'interazione tra le varie componenti, in particolare a livello nazionale e a livello regionale nonché tra i due livelli. In questo contesto e nell'ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-CE a livello nazionale e, ove opportuno, a livello regionale mirano a:

- a) raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione, sviluppare il settore privato e migliorare l'accesso alle risorse produttive e alle attività economiche;
- aa) promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;

▼ B

- b) promuovere lo sviluppo umano e sociale, contribuire ad assicurare che i frutti della crescita siano ampiamente ed equamente ripartiti, e promuovere la parità di genere;
- c) promuovere i valori culturali delle comunità e la loro interazione specifica con le componenti economiche, politiche e sociali;
- d) promuovere le riforme e lo sviluppo delle istituzioni, rafforzare le istituzioni necessarie al consolidamento della democrazia, al buon governo e ad economie di mercato efficienti e competitive e potenziare le capacità destinate allo sviluppo e al partenariato;
- e) promuovere la sostenibilità ambientale, la rigenerazione dell'ambiente e le pratiche ambientali migliori e assicurare la preservazione delle risorse naturali.

▼ M10

2. In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche o orizzontali: diritti umani, questioni di genere, democrazia, buon governo, sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, malattie trasmissibili e non trasmissibili, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle loro capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario.

▼ B

3. I testi dettagliati relativi agli obiettivi e alle strategie di cooperazione allo sviluppo, in particolare le politiche e le strategie settoriali, sono inseriti in un compendio contenente gli orientamenti operativi per i campi o i settori di cooperazione specifici. Questi testi possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

CAPITOLO 2

Settori oggetto di sostegno

SEZIONE 1

*Sviluppo economico**Articolo 21*

Sviluppo degli investimenti e del settore privato

1. La cooperazione sostiene le riforme e le politiche economiche e istituzionali di livello nazionale o regionale necessarie per creare un contesto favorevole agli ► **M10** investimenti ◄ e allo sviluppo di un settore privato dinamico, efficiente e competitivo. La cooperazione sostiene inoltre:

- a) la promozione del dialogo e della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato;
- b) lo sviluppo di competenze imprenditoriali e di una cultura aziendale;
- c) le privatizzazioni e le riforme delle imprese;
- d) lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di mediazione e arbitrato.

2. La cooperazione sostiene anche il miglioramento della qualità, della disponibilità e dell'accessibilità dei servizi finanziari e non finanziari destinati alle imprese private dei settori formale e informale, nei modi seguenti:

- a) mobilitando flussi di risparmi privati, nazionali ed esteri, verso il finanziamento delle imprese private, attraverso il sostegno a politiche intese ad ammodernare il settore finanziario, compresi i mercati dei capitali, le istituzioni finanziarie e le operazioni di microfinanza sostenibili;
- b) sviluppando e rafforzando le istituzioni commerciali e le organizzazioni intermedie, le associazioni, le camere di commercio e i prestatori locali privati di servizi, che coadiuvano le imprese e forniscono loro servizi non finanziari di assistenza professionale, tecnica, commerciale, alla gestione e alla formazione;
- c) sostenendo le istituzioni, i programmi, le attività e le iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie e know-how e alla promozione delle pratiche migliori in tutti i settori della gestione aziendale.

▼B

3. La cooperazione promuove lo sviluppo imprenditoriale mediante finanziamenti, garanzie e assistenza tecnica intesi ad incoraggiare e a sostenere la creazione, l'affermazione, l'espansione, la diversificazione, il recupero, la ristrutturazione, l'ammodernamento o la privatizzazione di imprese dinamiche, efficienti e competitive in tutti i settori economici nonché d'intermediari finanziari quali gli istituti di finanziamento dello sviluppo, gli istituti che forniscono capitale di rischio e le società di leasing attraverso:

- a) la creazione o il rafforzamento di strumenti finanziari sotto forma di capitali d'investimento;
- b) il miglioramento dell'accesso ad elementi essenziali della produzione quali le informazioni commerciali e i servizi di consulenza o di assistenza tecnica;
- c) il potenziamento delle attività di esportazione, soprattutto mediante lo sviluppo delle capacità in tutti i settori attinenti agli scambi;
- d) l'incoraggiamento alla creazione di collegamenti, reti e cooperazioni tra le imprese, tra cui quelli comprendenti il trasferimento di tecnologie e know-how (a livello nazionale, regionale e ACP-UE), nonché di partenariati con investitori privati stranieri che siano coerenti con gli obiettivi e gli orientamenti della cooperazione allo sviluppo ACP-UE.

4. La cooperazione sostiene lo sviluppo di microimprese agevolando l'accesso ai servizi, finanziari e non, favorisce una politica e un quadro normativo appropriati al loro sviluppo e fornisce servizi di formazione e informazione sulle migliori pratiche di microfinanziamento.

▼M10

5. Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico e promuove la ricerca di meccanismi di finanziamento innovativi, ad esempio la combinazione e la mobilitazione di fonti private e pubbliche per il finanziamento dello sviluppo.

6. La cooperazione sostiene gli investimenti del settore pubblico in infrastrutture di base per favorire lo sviluppo del settore privato, la crescita economica e l'eliminazione della povertà.

▼B*Articolo 22***Politiche e riforme macroeconomiche e strutturali**

1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per realizzare:

- a) la crescita e la stabilizzazione macroeconomiche mediante l'adozione di politiche di bilancio e monetarie di rigore, che consentano di ridurre l'inflazione e migliorare la bilancia dei pagamenti e l'equilibrio fiscale, rafforzare la disciplina fiscale, migliorare la trasparenza e l'efficienza del bilancio, migliorare la qualità, l'equità e la composizione della politica di bilancio;

▼ M10

- b) politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto per una maggiore mobilitazione delle risorse interne e per un aumento del volume degli affari, degli investimenti e dell'occupazione, nonché a:

▼ B

- i) liberalizzare il regime commerciale e il regime dei cambi e la convertibilità delle partite correnti, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun paese;
 - ii) rafforzare le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti;
 - iii) incoraggiare riforme dei sistemi finanziari che contribuiscano a sviluppare efficienti sistemi bancari e non bancari, mercati dei capitali e servizi finanziari, compresa la microfinanza, efficienti;
 - iv) migliorare la qualità dei servizi pubblici e privati;
 - v) incoraggiare la cooperazione regionale e la progressiva integrazione delle politiche macroeconomiche e monetarie.
2. La concezione delle politiche macroeconomiche e dei programmi di aggiustamento strutturale rispecchia il contesto sociopolitico e le capacità istituzionali dei paesi interessati, favorisce la riduzione della povertà e l'accesso ai servizi sociali e si fonda sui seguenti principi:
- a) gli Stati ACP detengono la responsabilità principale dell'analisi dei problemi da risolvere nonché della concezione e dell'attuazione delle riforme;
 - b) i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascuno Stato ACP e tengono conto delle condizioni sociali, della cultura e dell'ambiente naturale di detti Stati;
 - c) è riconosciuto e rispettato il diritto degli Stati ACP a determinare l'indirizzo e la successione delle loro strategie e priorità di sviluppo;
 - d) il ritmo delle riforme dovrà essere realistico e compatibile con le capacità e le risorse di ciascuno Stato ACP;
 - e) è necessario migliorare l'informazione e la comunicazione dirette alla popolazione sulle politiche e sulle riforme economiche e sociali.

▼ M10*Articolo 23***Sviluppo dei settori economici**

La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:

▼ M10

- a) lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale;
- b) il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso;
- c) lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un'impostazione partecipativa;
- d) lo sviluppo di strategie volte a migliorare la produzione e la produttività agricole negli Stati ACP prevedendo in particolare i necessari finanziamenti per la ricerca agronomica, per i fattori di produzione e i servizi agricoli, per l'infrastruttura rurale di appoggio e per la riduzione e la gestione del rischio. Il sostegno comprende investimenti agricoli pubblici e privati, incentivi per lo sviluppo di politiche e strategie agricole, il rafforzamento delle organizzazioni di agricoltori e del settore privato, la gestione delle risorse naturali e lo sviluppo e il funzionamento dei mercati agricoli. Le strategie in materia di produzione agricola sono destinate a rafforzare le politiche di sicurezza alimentare nazionali e regionali e l'integrazione regionale. In questo ambito, la cooperazione sostiene l'impegno degli Stati ACP per il miglioramento della competitività delle loro esportazioni di prodotti di base e per l'adattamento delle loro strategie di esportazione di questi prodotti alla luce dell'evoluzione delle condizioni commerciali;
- e) lo sviluppo sostenibile delle risorse idriche, basato sui principi di gestione integrata delle risorse idriche, che garantisca la distribuzione equa e sostenibile delle risorse idriche condivise tra i diversi utilizzatori;
- f) lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e della pesca, che interessa tanto la pesca continentale quanto le risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP;
- g) le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell'informazione;
- h) lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione;
- i) lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;
- j) lo sviluppo del settore commerciale, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi;
- k) lo sviluppo del turismo;
- l) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l'assimilazione delle nuove tecnologie;
- m) il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati;

▼ M10

- n) la promozione di conoscenze tradizionali; e
- o) lo sviluppo e l'attuazione di specifiche strategie di adattamento volte ad attenuare le conseguenze dell'erosione delle preferenze, includendo eventualmente le attività di cui alle lettere da a) a n).

*Articolo 23 bis***P e s c a**

Riconoscendo il ruolo centrale che la pesca e l'acquacoltura rivestono nei paesi ACP, grazie al loro contributo alla creazione di occupazione, alla generazione di reddito, alla sicurezza alimentare e al sostentamento delle comunità rurali e costiere e, di conseguenza, alla riduzione della povertà, la cooperazione mira a sviluppare ulteriormente i settori dell'acquacoltura e della pesca nei paesi ACP al fine di incrementare in maniera sostenibile i benefici economici e sociali connessi a tali settori.

I programmi e le attività di cooperazione sostengono, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione nei paesi e nelle regioni ACP di strategie sostenibili di sviluppo della pesca e dell'acquacoltura e di piani di gestione; il regolare inserimento dell'acquacoltura e della pesca nelle strategie nazionali e regionali di sviluppo; lo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze tecniche che mettano in grado i paesi ACP di ricavare il massimo valore sostenibile dalla pesca e dall'acquacoltura; lo sviluppo nei paesi ACP delle capacità necessarie a far fronte alle sfide esterne che non consentono loro di trarre il massimo beneficio dalle risorse alieutiche, nonché la promozione e lo sviluppo di joint venture che portino ad investimenti nei settori della pesca e dell'acquacoltura nei paesi ACP. Ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP deve essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore.

Di comune accordo possono tenersi consultazioni ad alto livello, anche a livello ministeriale, per sviluppare, migliorare e/o rafforzare la cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori dell'acquacoltura e della pesca sostenibili.

▼ B*Articolo 24***T u r i s m o**

La cooperazione persegue lo sviluppo duraturo dell'industria del turismo nei paesi e nelle sottoregioni ACP, riconoscendo la sua crescente importanza per il potenziamento del settore dei servizi all'interno dei paesi ACP e per l'espansione dei loro scambi con il resto del mondo, la sua capacità di stimolare altri settori di attività economica e la funzione che può svolgere nell'eliminazione della povertà.

I programmi e i progetti di cooperazione sostengono gli sforzi dei paesi ACP per istituire e migliorare il quadro giuridico e istituzionale e le risorse per la concezione e l'attuazione di politiche e programmi di

▼B

turismo sostenibile nonché, tra l'altro, migliorare la posizione concorrenziale del settore, soprattutto delle PMI, sostenere e promuovere gli investimenti, sviluppare i prodotti, comprese le culture indigene dei paesi ACP e rafforzare i collegamenti tra il turismo e altri settori economici.

*SEZIONE 2**Sviluppo umano e sociale**Articolo 25***Sviluppo del settore sociale**

1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per elaborare politiche e riforme generali e settoriali che migliorino la copertura, la qualità e l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi sociali fondamentali e tiene conto delle esigenze locali e dei bisogni particolari dei gruppi più vulnerabili e svantaggiati, riducendo così le disparità di accesso a tali servizi. Un'attenzione particolare è necessaria per garantire adeguati livelli di spesa pubblica per i settori sociali. In questo contesto la cooperazione mira a:

▼M10

- a) migliorare l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, adoperarsi per il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore e la creazione di sistemi di controllo della qualità nel settore dell'istruzione, compreso per l'istruzione e la formazione impartite on-line o con mezzi non convenzionali, e rafforzare le capacità e le competenze tecniche;
- b) migliorare i sistemi sanitari, mirando in particolare ad un equo accesso a servizi sanitari completi e di qualità, e il settore della nutrizione, eliminando la fame e la malnutrizione e assicurando un adeguato approvvigionamento alimentare e garantendo la sicurezza alimentare, anche mediante la creazione di reti di sicurezza;

▼B

- c) inserire l'aspetto demografico nelle strategie di sviluppo al fine di migliorare l'igiene della riproduzione, l'assistenza sanitaria di base, la pianificazione familiare; prevenire la mutilazione genitale femminile;

▼M4

- d) Promuovere la lotta contro:
 - l'HIV/AIDS, tutelando l'igiene riproduttiva e sessuale delle donne e i diritti connessi;
 - altre malattie legate alla povertà, in particolare la malaria e la tubercolosi;

▼B

- e) aumentare la sicurezza dell'acqua per usi domestici, migliorare l'accesso all'acqua potabile e garantire l'adeguata eliminazione delle acque di scarico;
- f) migliorare la disponibilità di alloggi per tutta la popolazione, adeguati e a prezzi accessibili, tramite il sostegno a programmi per la costruzione di alloggi sociali per la popolazione a basso reddito, e migliorare le condizioni dello sviluppo urbano;

▼B

g) incoraggiare la promozione di metodi partecipativi nel dialogo sociale e il rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità dei settori sociali, ossia ad esempio: programmi di formazione alla concezione di politiche sociali e a tecniche moderne di gestione di progetti e programmi sociali; politiche a favore dell'innovazione tecnologica e della ricerca; formazione di competenze a livello locale e promozione di partenariati; tavole rotonde a livello nazionale e regionale.

3. La cooperazione promuove e appoggia l'elaborazione e l'attuazione di politiche e di sistemi di protezione e di sicurezza sociali, per accrescere la coesione sociale e promuovere l'autoassistenza e la solidarietà all'interno delle comunità locali. Il sostegno privilegia, tra l'altro, lo sviluppo d'iniziative basate sulla solidarietà economica, in particolare istituendo fondi di sviluppo sociale adattati alle esigenze e agli attori locali.

*Articolo 26***Questioni relative ai giovani**

La cooperazione sostiene inoltre l'elaborazione di una politica coerente e globale di valorizzazione del potenziale dei giovani, che consenta a questi ultimi d'integrarsi meglio nella società e di sfruttare pienamente le loro capacità. In quest'ottica la cooperazione sostiene politiche, misure e azioni intese a:

- a) tutelare i diritti dei giovani e dei bambini e in special modo delle bambine;
- b) promuovere le capacità, l'energia, l'apertura all'innovazione e il potenziale dei giovani, per migliorare le loro possibilità economiche, sociali e culturali e aumentare le loro opportunità di lavoro nel settore produttivo;

▼M4

- c) aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;
- d) reintegrare i bambini nella società in situazioni postbelliche, mediante programmi di recupero; e
- e) promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica, gli scambi fra studenti e l'interazione fra le organizzazioni giovanili degli ACP e dell'UE.

▼B*Articolo 27***▼M10****Cultura e sviluppo****▼B**

La cooperazione nel settore della cultura è intesa a:

- a) introdurre la dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo;

▼ B

- b) riconoscere, preservare e promuovere i valori e le identità culturali ai fini del dialogo interculturale;
- c) riconoscere, preservare e promuovere il valore del patrimonio culturale; sostenere lo sviluppo di capacità in questo settore;
- d) sviluppare le industrie culturali e incrementare le opportunità di accesso al mercato dei beni e dei servizi culturali;

▼ M10

- e) riconoscere e sostenere il ruolo degli attori e delle reti culturali e il loro contributo allo sviluppo sostenibile; e
- f) promuovere la dimensione culturale dell'istruzione e la partecipazione dei giovani ad attività culturali.

▼ B*SEZIONE 3**Cooperazione e integrazione regionali***▼ M10***Articolo 28**Impostazione generale*

1. La cooperazione ACP-UE contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionali.

2. Conformemente agli obiettivi generali di cui agli articoli 1 e 20, la cooperazione ACP-UE mira a:

- a) promuovere la pace e la stabilità come anche la prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- b) potenziare lo sviluppo e la cooperazione economica mediante la creazione di mercati più vasti, la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP, la più rapida diversificazione delle economie degli Stati ACP, la promozione e l'espansione degli scambi tra paesi ACP e con paesi terzi e la graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale;
- c) promuovere la gestione delle sfide in materia di sviluppo sostenibile con una dimensione transnazionale, anche mediante il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche di cooperazione regionali.

3. Alle condizioni previste all'articolo 58, la cooperazione può sostenere anche la cooperazione interregionale e la cooperazione intra-ACP, che coinvolgono ad esempio:

- a) una o più organizzazioni regionali ACP, anche a livello continentale;

▼ M10

- b) paesi e territori europei d'oltremare (PTOM) e regioni europee ultraperiferiche;
- c) paesi in via di sviluppo non ACP.

*Articolo 29***Cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionali**

1. Nel settore della stabilità, della pace e della prevenzione dei conflitti, la cooperazione sostiene:

- a) la promozione e lo sviluppo di un dialogo politico regionale nei settori della prevenzione e della risoluzione dei conflitti; dei diritti umani e della democratizzazione; degli scambi, dei collegamenti in rete e della promozione della mobilità tra i vari attori dello sviluppo, in particolare quelli della società civile;
- b) la promozione di iniziative e politiche regionali inerenti alla sicurezza, compresi il controllo degli armamenti e la lotta contro la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio di proventi di reato, la corruzione attiva e passiva.

2. Nel settore dell'integrazione economica regionale, la cooperazione sostiene:

- a) la partecipazione dei paesi ACP meno avanzati alla formazione di mercati regionali traendone vantaggio;
- b) l'attuazione delle politiche di riforma economica settoriale a livello regionale;
- c) la liberalizzazione degli scambi e dei pagamenti;
- d) la promozione degli investimenti transfrontalieri, sia esteri che nazionali, e di altre iniziative d'integrazione economica regionale;
- e) l'attenuazione dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti; e
- f) le infrastrutture, in particolare trasporti e comunicazioni e loro sicurezza, e servizi, compreso lo sviluppo di opportunità regionali nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

3. Nel settore delle politiche regionali per lo sviluppo sostenibile, la cooperazione sostiene le priorità delle regioni ACP e, in particolare:

- a) l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese l'acqua e l'energia, insieme alla risposta al cambiamento climatico;
- b) la sicurezza alimentare e l'agricoltura;

▼ M10

- c) la sanità, l'istruzione e la formazione;
- d) la ricerca e lo sviluppo tecnologico; e
- e) le iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di limitazione dei loro danni e di ricostruzione post-catastrofe.

*Articolo 30***Sviluppo di capacità a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionali ACP**

Ai fini dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche regionali, la cooperazione sviluppa e rafforza le capacità:

- a) delle istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali;
- b) dei governi e parlamenti nazionali in materia d'integrazione regionale; e
- c) degli attori non statali, compreso il settore privato.

▼ B*SEZIONE 4****Questioni tematiche e a carattere trasversale****Articolo 31***Questioni di genere**

La cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche e i programmi che migliorano, garantiscono e allargano la partecipazione di uomini e donne, su un piano di parità, a tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale. La cooperazione contribuisce a migliorare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei propri diritti fondamentali. Più particolarmente, la cooperazione istituisce il quadro appropriato per:

- a) introdurre a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, compreso nelle politiche, strategie e operazioni macroeconomiche, la considerazione delle e la sensibilizzazione alle problematiche di genere;
- b) incoraggiare l'adozione di misure positive specifiche a favore delle donne, quali:
 - i) la partecipazione alla vita politica nazionale e locale,
 - ii) sostegno alle associazioni femminili,
 - iii) accesso ai servizi sociali di base, in special modo all'istruzione e alla formazione, all'assistenza sanitaria e alla pianificazione familiare,

▼B

- iv) accesso alle risorse produttive, in particolare alla terra e al credito nonché al mercato del lavoro,
- v) considerazione specifica delle donne nel quadro dell'aiuto di emergenza e delle operazioni di ricostruzione.

▼M10*Articolo 31 bis***HIV/AIDS**

La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP di sviluppare e rafforzare in tutti i settori politiche e programmi volti a rispondere alla pandemia di HIV/AIDS e ad evitare che questa ostacoli lo sviluppo. La cooperazione sostiene gli Stati ACP nel loro percorso verso e a favore di un accesso universale alla prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l'HIV/AIDS e, in particolare, mira a:

- a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e piani globali e multisettoriali in materia di HIV/AIDS, come priorità nei piani di sviluppo nazionali e regionali;
- b) coinvolgere nelle risposte nazionali all'HIV/AIDS tutti i competenti settori dello sviluppo e garantire un'ampia mobilitazione delle parti interessate a tutti i livelli;
- c) rafforzare i sistemi sanitari nazionali e combattere le carenze di risorse umane nel settore della sanità quale base per garantire l'effettiva integrazione della prevenzione, cura, assistenza e servizi sanitari per i casi di HIV/AIDS, nonché un accesso universale ad essi;
- d) contrastare le disuguaglianze di genere e le violenze e gli abusi basati sul genere, quali fattori di diffusione della pandemia HIV/AIDS, e intensificare gli sforzi per salvaguardare i diritti delle donne e delle bambine, sviluppare in materia di HIV/AIDS efficaci programmi e servizi di sensibilizzazione sulle problematiche di genere destinati a donne e bambine, compresi programmi e servizi riguardanti la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, e sostenere il pieno coinvolgimento delle donne nella pianificazione e nelle decisioni relative alle strategie e ai programmi in materia di HIV/AIDS;
- e) sviluppare quadri di sostegno giuridici e politici ed eliminare leggi, politiche e pratiche punitive come anche condanne e discriminazioni che minano i diritti umani, acuiscono la vulnerabilità all'HIV/AIDS e ostacolano un accesso efficace a prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l'HIV/AIDS, compreso ai medicinali, ai prodotti e ai servizi per le persone affette da HIV/AIDS e per le popolazioni più a rischio;

▼M10

- f) promuovere l'accesso alla prevenzione globale dell'HIV/AIDS basata su prove, che si concentra sui fattori locali di trasmissione dell'epidemia e sulle necessità specifiche delle donne, dei giovani e della popolazione più a rischio; e
- g) garantire l'accesso universale e affidabile a medicinali sicuri, di buona qualità e dai costi abbordabili e ai prodotti sanitari, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva.

▼B*Articolo 32**Ambiente e risorse naturali*

1. La cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e dello sfruttamento e della gestione sostenibili delle risorse naturali mira a:

- a) introdurre il principio della sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo e sostenere i programmi e i progetti attuati dai vari attori;
 - b) istituire o potenziare le capacità scientifiche e tecniche, umane e istituzionali destinate alla gestione dell'ambiente di tutti i gruppi d'interesse del settore ambientale;
 - c) sostenere misure e programmi particolari, intesi a risolvere i difficili problemi della gestione sostenibile dell'ambiente, e connessi anche a impegni regionali o internazionali, esistenti o futuri, relativi alle risorse minerali e naturali, quali:
 - i) preservazione delle foreste tropicali, delle risorse idriche, delle coste, dell'ambiente marino e delle risorse alieutiche, della fauna selvatica, del suolo, della biodiversità;
 - ii) protezione degli ecosistemi fragili (ad esempio, barriere coralline);
 - iii) misure relative alle fonti energetiche rinnovabili, in particolare all'energia solare e all'uso razionale dell'energia;
 - iv) misure per uno sviluppo rurale e urbano sostenibile;
 - v) misure contro la desertificazione, la siccità e la deforestazione;
 - vi) sviluppo di soluzioni innovative ai problemi ambientali delle città;
 - vii) promozione di un turismo sostenibile;
 - d) tener conto dei problemi relativi al trasporto e all'eliminazione di rifiuti pericolosi.
2. La cooperazione tiene conto inoltre dei seguenti elementi:
- a) vulnerabilità dei piccoli paesi ACP insulari, soprattutto alle minacce provenienti dai mutamenti climatici;
 - b) aggravamento dei problemi di siccità e desertificazione, soprattutto nei paesi meno avanzati e senza sbocco sul mare;
 - c) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità.

▼ **M10***Articolo 32 bis***Cambiamento climatico**

Le parti riconoscono che il cambiamento climatico è una sfida ambientale seria e globale nonché una minaccia per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, che richiede un sostegno finanziario adeguato, prevedibile e tempestivo. Per queste ragioni e conformemente a quanto previsto all'articolo 32, in particolare al paragrafo 2, lettera a), la cooperazione:

- a) riconosce la vulnerabilità degli Stati ACP, in particolare dei piccoli Stati ACP insulari e degli Stati ACP a bassa altitudine, a fenomeni legati al clima, quali l'erosione costiera, i cicloni, le inondazioni e gli esodi ambientali e, in particolare, la vulnerabilità degli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare a fenomeni sempre più frequenti di inondazione, siccità, deforestazione e desertificazione;
- b) rafforza e sostiene politiche e programmi di mitigazione e adattamento rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico e alle minacce che esso pone, anche attraverso lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle loro capacità;
- c) potenzia la capacità degli Stati ACP nello sviluppo del mercato globale del carbonio e nella partecipazione ad esso; e
- d) si concentra sulle seguenti attività:
 - i) integrazione del cambiamento climatico nelle strategie di sviluppo e nell'impegno nella lotta alla povertà;
 - ii) innalzamento del profilo politico del cambiamento climatico nella cooperazione allo sviluppo, anche mediante un adeguato dialogo politico;
 - iii) assistenza agli Stati ACP nell'adattamento al cambiamento climatico dei settori interessati, quali l'agricoltura, la gestione dell'acqua e l'infrastruttura, anche mediante il trasferimento e l'adozione di tecnologie pertinenti e non nocive per l'ambiente;
 - iv) promozione della riduzione del rischio catastrofi, tenendo conto del fatto che una percentuale sempre maggiore di catastrofi è collegata al cambiamento climatico;
 - v) fornitura di sostegno finanziario e tecnico alle azioni di mitigazione condotte dagli Stati ACP, in linea con i loro obiettivi di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile, anche mediante la riduzione delle emissioni sprigionate dalla deforestazione e dal degrado boschivo e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo;
 - vi) miglioramento delle informazioni e delle previsioni meteorologiche e climatiche e dei sistemi di allarme rapido; e
 - vii) promozione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio che potenziano lo sviluppo sostenibile.

▼B*Articolo 33***Sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità**

1. La cooperazione è costantemente attenta agli aspetti istituzionali e sostiene gli sforzi degli Stati ACP per sviluppare e rafforzare le strutture, le istituzioni e le procedure che contribuiscono a:

- a) promuovere e sostenere la democrazia, la dignità umana, la giustizia sociale e il pluralismo, nel pieno rispetto delle diversità esistenti all'interno delle società e tra una società e l'altra;
- b) promuovere e sostenere il rispetto totale e universale, la salvaguardia e la tutela di tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali;
- c) sviluppare e rafforzare lo Stato di diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, garantendo allo stesso tempo la professionalità e l'indipendenza dei tribunali;
- d) garantire una gestione e un'amministrazione trasparenti e responsabili delle istituzioni pubbliche.

2. Le parti cooperano nella lotta contro tutte le forme di corruzione esistenti a tutti i livelli della società.

3. La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare le proprie istituzioni pubbliche e farne un fattore dinamico di crescita e sviluppo e per migliorare sostanzialmente l'efficienza dei servizi pubblici, che incidono sulla vita dei cittadini. In questo contesto la cooperazione contribuisce a riformare, razionalizzare e ammodernare il settore pubblico. Essa sostiene in particolare:

- a) la riforma e l'ammodernamento del pubblico impiego;
- b) la riforma dell'ordinamento giuridico e dei tribunali e l'ammodernamento della giustizia;

▼M10

- c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione fiscale e delle finanze pubbliche finalizzato allo sviluppo di attività economiche nei paesi ACP e all'incremento del gettito fiscale di questi paesi, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati ACP in questo settore.

Le azioni possibili sono:

- i) potenziare le capacità di gestione del gettito fiscale interno, anche creando sistemi fiscali efficaci, efficienti e sostenibili;
- ii) promuovere la partecipazione a strutture e processi di cooperazione fiscale internazionale al fine di facilitare l'ulteriore sviluppo di un'effettiva conformità con le norme internazionali;
- iii) sostenere l'applicazione delle migliori pratiche internazionali in materia fiscale, compresi i principi di trasparenza e dello scambio di informazioni, in quei paesi ACP che si sono impegnati a farlo;

▼B

- d) l'accelerazione delle riforme dei settori bancario e finanziario;
- e) il miglioramento della gestione dei beni patrimoniali pubblici e la riforma degli appalti pubblici;

▼B

f) il decentramento politico amministrativo, economico e finanziario.

4. La cooperazione contribuisce anche a ricostituire o a potenziare le capacità critiche del settore pubblico e a sostenere le istituzioni necessarie al buon funzionamento di un'economia di mercato. Sono sostenuti in particolare:

a) lo sviluppo delle capacità giuridiche e normative necessarie a garantire il funzionamento di un'economia di mercato, compresa una politica di concorrenza e una politica dei consumatori;

b) il miglioramento delle capacità di analizzare, prevedere, formulare e attuare politiche, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, della ricerca, scientifico, tecnologico e dell'innovazione;

c) l'ammodernamento, il potenziamento e la riforma delle istituzioni finanziarie e monetarie e il miglioramento delle procedure;

d) lo sviluppo delle capacità a livello locale e municipale necessarie ad attuare le politiche di decentramento e ad incrementare la partecipazione della popolazione al processo di sviluppo;

e) lo sviluppo di capacità in altri settori cruciali quali:

i) i negoziati internazionali,

ii) la gestione e il coordinamento dell'aiuto esterno.

5. La cooperazione mira, in tutti i campi e i settori della cooperazione, a favorire l'emergere di attori non statali e lo sviluppo delle loro capacità nonché a rafforzare le strutture d'informazione, dialogo e consultazione tra detti attori e le autorità nazionali, compreso a livello regionale.

TITOLO II

COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE

CAPITOLO 1

Obiettivi e principi

Articolo 34

Obiettivi

1. La cooperazione economica e commerciale mira a favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP.

▼M10

2. L'obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un'economia mondiale liberalizzata. In

▼ M10

questo ambito, è indispensabile prestare attenzione alla vulnerabilità di molti paesi ACP causata dalla loro dipendenza dai prodotti di base o da pochi prodotti chiave, compresi i prodotti agro-industriali a valore aggiunto, e il rischio di erosione delle preferenze.

3. A tal fine, la cooperazione economica e commerciale si propone d'incrementare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I, le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d'investimento dei paesi ACP, ridurre la loro dipendenza dai prodotti di base, promuovere economie più diversificate e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi.

4. La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo. Essa affronta anche le conseguenze dell'erosione delle preferenze, nel pieno rispetto degli impegni multilaterali.

▼ B*Articolo 35***P r i n c i p i****▼ M10**

1. La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un'impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE.

2. La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d'integrazione regionale degli Stati ACP. La cooperazione a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionali, definita al titolo I, e la cooperazione commerciale si rafforzano a vicenda. La cooperazione economica e commerciale mira a rispondere, in particolare, ai vincoli che limitano l'offerta e la domanda, ricorrendo segnatamente a misure in materia di interconnettività dell'infrastruttura, di diversificazione economica e di sviluppo commerciale quali mezzi per potenziare la competitività degli Stati ACP. Perciò, alle corrispondenti misure viene attribuita un'importanza adeguata nelle strategie di sviluppo degli Stati e delle regioni ACP cui la Comunità fornisce sostegno, in particolare mediante aiuti al commercio.

▼ B

3. La cooperazione economica e commerciale tiene conto delle esigenze e dei livelli di sviluppo diversi dei paesi e delle regioni ACP. In questo contesto le parti riaffermano di attribuire grande importanza al riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato a tutti i paesi ACP, al mantenimento del trattamento speciale per gli Stati ACP meno avanzati e alla prestazione di un'attenzione particolare alla vulnerabilità dei paesi piccoli, senza sbocco sul mare e insulari.

▼B

CAPITOLO 2

Nuovi accordi commerciali**▼M10***Articolo 36*

Modalità

1. Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono, le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conclusione di nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, che eliminano progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondiscono la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

2. Gli accordi di partenariato economico sono strumenti di sviluppo che mirano a promuovere una corretta e graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, in particolare utilizzando al massimo il potenziale dell'integrazione regionale e degli scambi Sud-Sud.

3. Le parti convengono sull'opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente.

Articolo 37

Procedure

1. Durante i negoziati degli accordi di partenariato economico, vengono sviluppate le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, conformemente alle disposizioni del titolo I e dell'articolo 35, adottando anche misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d'integrazione commerciale regionale, che, all'occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti.

2. Le parti esaminano periodicamente i progressi dei negoziati, come previsto all'articolo 38.

3. I negoziati per gli accordi di partenariato economico sono portati avanti con i paesi ACP che si considerano in posizione di farlo, al livello che essi ritengono adeguato e secondo le procedure concordate dal gruppo ACP e con la finalità di sostenere i processi d'integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP.

4. I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell'OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull'acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l'altro, una revisione delle norme d'origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell'incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l'elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo

▼ M10

conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell'OMC in vigore in quel momento.

5. Le parti cooperano e collaborano strettamente nell'ambito dell'OMC per spiegare e giustificare i dispositivi concordati, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile.

6. Le parti discutono ulteriormente su come semplificare e rivedere le norme d'origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle loro esportazioni.

7. Una volta che un accordo di partenariato economico è stato concluso tra Stati ACP, gli Stati ACP che non sono parti di tale accordo possono chiedere l'adesione in qualunque momento.

8. Nel quadro della cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e integrazione regionali ACP descritta al titolo I e conformemente all'articolo 35, le parti rivolgono una particolare attenzione alle necessità determinate dall'attuazione degli accordi di partenariato economico. Si applicano i principi enunciati all'articolo 1 dell'allegato IV del presente accordo. A tal fine, le parti concordano sull'utilizzo di meccanismi finanziari regionali nuovi o già esistenti attraverso i quali potrebbero essere erogate le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione e altre risorse supplementari.

*Articolo 37 bis***Altri accordi commerciali**

1. Nel quadro delle attuali tendenze della politica commerciale che mirano ad una maggiore liberalizzazione degli scambi, l'UE e gli Stati ACP hanno la possibilità di prendere parte ai negoziati e all'attuazione di accordi volti ad una maggiore liberalizzazione degli scambi multilaterali e bilaterali. Tale liberalizzazione potrebbe portare all'erosione delle preferenze concesse agli Stati ACP e incidere sulla loro posizione concorrenziale sul mercato UE e sui loro sforzi di sviluppo che l'UE tiene a sostenere.

2. Conformemente agli obiettivi della cooperazione economica e commerciale, l'UE si adopera per mantenere misure intese a superare i possibili effetti negativi della liberalizzazione nell'intento di mantenere il più a lungo possibile un importante accesso preferenziale per gli Stati ACP nel quadro del sistema commerciale multilaterale e garantire che qualunque inevitabile riduzione delle preferenze avvenga gradualmente su un arco di tempo più lungo possibile.

▼ B*Articolo 38***Comitato ministeriale misto per il commercio**

1. È istituito un Comitato ministeriale misto ACP-CE per il commercio.

▼ M10

2. Il comitato ministeriale per il commercio discute qualunque questione inerente al commercio che sia motivo di preoccupazione per tutti gli Stati ACP e, in particolare, controlla l'andamento dei negoziati e dell'attuazione degli accordi di partenariato economico. Esso segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l'incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato ministeriale per il commercio riferisce al Consiglio dei ministri e formula raccomandazioni appropriate, anche su eventuali misure di sostegno, al fine di potenziare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.

▼B

3. Il Comitato ministeriale per il commercio si riunisce almeno una volta l'anno. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio dei ministri. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità.

▼M10*Articolo 38 bis***C o n s u l t a z i o n i**

1. Qualora misure nuove o misure previste nell'ambito di programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare il commercio possano ledere gli interessi di uno o più Stati ACP, la Comunità, prima di adottare tali misure, ne informa il segretariato del gruppo ACP e gli Stati ACP interessati.

2. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi del gruppo ACP, su richiesta di quest'ultimo si tengono consultazioni conformemente all'articolo 12 del presente accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

3. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da disposizioni legislative o regolamentari comunitarie esistenti, volte ad agevolare il commercio, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette disposizioni legislative o regolamentari, su richiesta degli Stati ACP interessati si tengono consultazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

4. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, le parti possono anche evocare in sede di comitato ministeriale misto per il commercio qualunque altro problema relativo al commercio che possa derivare da misure prese o previste dagli Stati membri.

5. Le parti si informano reciprocamente di tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

6. Le parti concordano sul fatto che lo svolgimento di consultazioni e la trasmissione di informazioni nel quadro delle istituzioni di un accordo di partenariato economico su questioni che rientrano nel campo di applicazione di tale accordo possa soddisfare anche le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 12 del presente accordo, a condizione che gli Stati ACP verosimilmente interessati siano tutti firmatari dell'accordo di partenariato economico nell'ambito del quale sono tenute le consultazioni o sono trasmesse le informazioni.

▼B**CAPITOLO 3****Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali***Articolo 39***D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i**

1. Le parti sottolineano l'importanza della loro adesione e attiva partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altre organizzazioni internazionali competenti, di cui seguono da vicino il calendario e le attività.

▼B

2. Le parti convengono di cooperare strettamente in vista di individuare e perseguire i loro interessi comuni nell'ambito della cooperazione economica e commerciale internazionale, in particolare in seno all'OMC, e di partecipare alla conduzione dei futuri negoziati commerciali multilaterali e alla fissazione della loro agenda. In questo contesto uno sforzo particolare è compiuto per migliorare l'accesso al mercato comunitario e ad altri mercati dei prodotti e dei servizi originari dei paesi ACP.

3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza della flessibilità nell'applicazione delle norme dell'OMC, per tener conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e delle difficoltà che questi ultimi devono superare per rispettare gli obblighi assunti. Esse convengono sulla necessità di fornire assistenza tecnica ai paesi ACP per consentire loro di onorare gli impegni.

4. La Comunità si dichiara disposta ad aiutare gli Stati ACP, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nei loro sforzi per divenire membri attivi di dette organizzazioni, sviluppare le capacità necessarie a negoziare accordi, parteciparvi efficacemente, controllarli e applicarli.

*Articolo 40***Prodotti di base**

1. Le parti riconoscono la necessità di garantire un migliore funzionamento dei mercati internazionali dei prodotti di base e d'incrementarne la trasparenza.

2. Le parti confermano la loro volontà d'intensificare le consultazioni reciproche nell'ambito di organizzazioni internazionali che trattano dei prodotti di base.

3. A tal fine si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, scambi di opinioni

— relativi al funzionamento di accordi internazionali in vigore o di gruppi di lavoro intergovernativi specializzati, allo scopo di migliorarli e renderli più efficaci, coerentemente con le tendenze del mercato;

— in merito a proposte di conclusione o rinnovo di un accordo internazionale o di costituzione di un gruppo di lavoro intergovernativo specializzato.

Tali scambi di opinioni sono intesi a tener conto dei rispettivi interessi di ciascuna parte. Essi possono aver luogo, all'occorrenza, nel quadro del Comitato ministeriale per il commercio.

CAPITOLO 4**Scambi di servizi***Articolo 41***Disposizioni generali**

1. Le parti sottolineano la crescente importanza dei servizi nel commercio internazionale e il loro contributo determinante allo sviluppo economico e sociale.

▼B

2. Le parti riaffermano i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e sottolineano la necessità di accordare un trattamento speciale e differenziato ai fornitori di servizi dei paesi ACP.

3. Nel quadro dei negoziati per la progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi, prevista all'articolo XIX del GATS, la Comunità s'impegna a considerare favorevolmente le priorità degli Stati ACP per migliorare l'elenco degli impegni della Comunità, al fine di andare incontro agli interessi specifici di questi paesi.

4. Le parti si prefiggono inoltre l'obiettivo di estendere il loro partenariato, nel quadro degli accordi di partenariato economico e dopo aver acquisito una certa esperienza nell'applicazione della clausola della nazione più favorita prevista dal GATS, alla liberalizzazione dei servizi, conformemente alle disposizioni del GATS, in particolare quelle relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione.

▼M10

5. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un'attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.

▼B*Articolo 42***Trasporti marittimi**

1. Le parti riconoscono l'importanza di servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi, effettuati in un ambiente marino sicuro e non inquinato, dato che i trasporti marittimi sono il modo di trasporto più utile al commercio internazionale, che costituisce di conseguenza uno dei motori dello sviluppo economico e degli scambi.

2. Le parti s'impegnano a promuovere la liberalizzazione dei trasporti marittimi e a tal fine ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato internazionale dei trasporti marittimi su base non discriminatoria e commerciale.

3. Ciascuna parte attribuisce, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra parte e alle navi registrate sul territorio dell'una o dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, le relative tasse ed oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'impianti di carico e scarico.

▼ M10

4. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.

▼ B*Articolo 43*

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e società dell'informazione

1. Le parti riconoscono il ruolo determinante delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di un'attiva partecipazione alla società dell'informazione in quanto presupposto dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

2. Le parti riconfermano pertanto gli impegni rispettivamente assunti nel quadro degli accordi multilaterali in vigore, in particolare del protocollo sulle telecomunicazioni di base allegato al GATS, e invitano i paesi ACP che non lo hanno ancora fatto ad aderire a tali accordi.

3. Le parti decidono inoltre di partecipare pienamente e attivamente a qualsiasi futuro negoziato internazionale che sia avviato in questo settore.

4. Le parti si adoperano, di conseguenza, per consentire agli abitanti dei paesi ACP di accedere facilmente alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottando, tra le altre, le seguenti misure:

- sviluppo e incoraggiamento all'uso di fonti di energia rinnovabile a prezzi accessibili;
- sviluppo e utilizzo di più estese reti di comunicazione senza filo a basso costo;

▼ M4

- sviluppo e incoraggiamento all'uso di contenuti locali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

▼ M10

5. Le parti convengono inoltre d'intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, ad assicurare una complementarità e un'armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.

▼ B**CAPITOLO 5****Settori connessi agli scambi***Articolo 44***Disposizioni generali**

1. Le parti riconoscono la crescente importanza di nuovi settori connessi agli scambi per la progressiva integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. Esse decidono pertanto di rafforzare la cooperazione reciproca in questi settori e di coordinare la partecipazione completa di entrambe alle iniziative e agli accordi internazionali pertinenti.

▼ M10

2. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, gli sforzi degli Stati ACP volti a rafforzare la propria capacità di gestire tutti i settori connessi agli scambi, anche migliorando e sostenendo, ove necessario, il quadro istituzionale.

▼ B*Articolo 45***Politica di concorrenza**

1. Le parti convengono che l'introduzione e l'attuazione di sane ed efficaci politiche e regole di concorrenza sono d'importanza fondamentale per garantire un contesto favorevole agli investimenti, un processo d'industrializzazione durevole e un accesso trasparente ai mercati.

2. Per garantire l'eliminazione di distorsioni della concorrenza tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse esigenze economiche dei vari paesi ACP, le parti s'impegnano ad attuare regole e politiche di concorrenza nazionali o regionali, compreso il controllo e, a determinate condizioni, il divieto di accordi tra imprese, di decisioni di associazione di imprese e di pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare la concorrenza. Le parti convengono inoltre di vietare l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato della Comunità e sul territorio degli Stati ACP.

▼ M10

3. Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, l'assistenza all'istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.

▼ B*Articolo 46***Protezione dei diritti di proprietà intellettuale**

1. Fatte salve le posizioni da esse assunte nell'ambito di negoziati multilaterali, le parti riconoscono la necessità di garantire un adeguato ed efficace livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e degli altri diritti sanciti dall'accordo TRIPs, compresa la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli standard internazionali, al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio bilaterale.

2. A questo proposito le parti sottolineano l'importanza di aderire all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (accordo TRIPs) e alla convenzione sulla diversità biologica (CBD).

▼B

3. Le parti convengono inoltre sulla necessità di aderire a tutte le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui alla parte I dell'accordo TRIPs, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo.

4. La Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati ACP possono eventualmente concludere accordi intesi a proteggere marchi e indicazioni geografiche per i prodotti aventi un interesse particolare per l'una o l'altra parte.

5. Ai fini del presente accordo, la nozione di proprietà intellettuale comprende in particolare il diritto d'autore, incluso il diritto d'autore sui programmi informatici, e i diritti affini, inclusi quelli sui modelli artistici, e la proprietà industriale che abbraccia i modelli di utilità, i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche e alle varietà vegetali e altri efficaci sistemi di protezione sui generis, i modelli industriali, le indicazioni geografiche compresa la denominazione di origine, i marchi di beni e servizi, le topografie di circuiti integrati nonché la protezione giuridica delle basi di dati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale e la protezione d'informazioni riservate sul know-how.

▼M10

6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta, secondo termini e condizioni approvati da entrambe e attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: l'elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti ad opera dei concorrenti, la creazione e il potenziamento di uffici nazionali e regionali e di altri organismi, anche attraverso il sostegno alle associazioni regionali di proprietà intellettuali attive nell'applicazione e nella tutela dei diritti, che comprende la formazione del personale.

▼B*Articolo 47***Standardizzazione e certificazione**

1. Le parti decidono di cooperare più strettamente nel campo della standardizzazione, della certificazione e del controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici, ridurre le differenze esistenti tra loro in detti settori e agevolare in tal modo gli scambi.

In questo contesto esse riaffermano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo TBT).

▼M10

2. La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:

▼B

- misure dirette a promuovere, conformemente all'accordo TBT, un uso intensificato delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure specifiche per settore, tenendo conto del livello di sviluppo economico dei paesi ACP;
 - una cooperazione in materia di gestione e controllo della qualità in settori scelti di rilievo per gli Stati ACP;
 - un sostegno a iniziative di potenziamento delle capacità in materia di valutazione della conformità, metrologia e standardizzazione nei paesi ACP;
 - la creazione di efficaci collegamenti tra gli organismi di standardizzazione, valutazione della conformità e certificazione degli Stati ACP e dell'UE.
3. Le parti s'impegnano a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di concludere accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico.

*Articolo 48***Misure sanitarie e fitosanitarie**

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare e applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie a proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali e a preservare i vegetali, a condizione che non costituiscano in generale uno strumento di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata degli scambi. A tal fine esse riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (accordo SPS), tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo.
2. Le parti s'impegnano inoltre a rafforzare il coordinamento, la consultazione e l'informazione in materia di notifica e applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie previste, conformemente all'accordo SPS, nel caso tali misure possano ledere gli interessi di una delle parti. Esse stabiliscono anche di consultarsi preliminarmente e coordinarsi nel quadro del CODEX ALIMENTARIUS, dell'Ufficio internazionale delle epizootie e della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, al fine di promuovere gli interessi comuni.

▼M10

3. Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.

▼B*Articolo 49***Commercio e ambiente****▼M10**

1. Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure ambientali si dovrà tener

▼ M10

conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP, compreso relativamente alle disposizioni dell'articolo 32 *bis*.

▼ B

2. Tenendo conto dei principi di Rio de Janeiro, le parti decidono di approfondire la loro cooperazione in questo campo per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda. La cooperazione mira in particolare a istituire politiche nazionali, regionali e internazionali coerenti, rafforzare i controlli della qualità dei prodotti e dei servizi dal punto di vista della protezione ambientale e migliorare i metodi di produzione ecologici nei settori appropriati.

▼ M10

3. Le parti convengono che le misure ambientali non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.

▼ B*Articolo 50***Scambi e norme di lavoro**

1. Le parti riaffermano il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale, definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare quelle relative alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro coatto, all'eliminazione delle forme più gravi di lavoro minorile e al principio di non discriminazione.

2. Esse decidono di approfondire la cooperazione in questo settore, in particolare per quanto riguarda:

- lo scambio d'informazioni sulle rispettive legislazioni e regolamentazioni del lavoro;
- l'elaborazione di legislazioni del lavoro nazionali e il miglioramento di quelle esistenti;
- programmi d'istruzione e di sensibilizzazione;
- l'effettiva applicazione delle legislazioni e regolamentazioni del lavoro nazionali.

▼ M10

3. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.

▼ B*Articolo 51***Politica dei consumatori e tutela della salute dei consumatori**

1. Le parti decidono d'intensificare la loro cooperazione nel campo della politica e della tutela della salute dei consumatori, nel rispetto delle legislazioni nazionali, per evitare la creazione di ostacoli agli scambi.

▼ M10

2. La cooperazione mira in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all'articolo 35, a rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull'istituzione e sul funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.

▼ B*Articolo 52***Clausola sull'esenzione fiscale**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 dell'allegato IV, il trattamento della nazione più favorita, accordato in conformità delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, non si applica alle agevolazioni fiscali che le parti concedono o possono concedere in futuro in base ad accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o ad altre intese fiscali, o in base alla legislazione tributaria nazionale.

2. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale ai sensi delle disposizioni di accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o della legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata in modo da impedire alle parti di distinguere, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

CAPITOLO 6**Cooperazione in altri settori***Articolo 53***Accordi di pesca**

1. Le parti dichiarano la loro disponibilità a negoziare accordi di pesca diretti a garantire che le attività di pesca negli Stati ACP si svolgano in condizioni sostenibili e soddisfacenti per entrambe.

▼B

2. Nella conclusione o nell'attuazione di tali accordi gli Stati ACP non effettuano discriminazioni nei confronti della Comunità o tra gli Stati membri, fatte salve le intese particolari concluse tra Stati in via di sviluppo della stessa zona geografica, comprese le disposizioni reciproche in materia di pesca, né la Comunità effettua discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

*Articolo 54***Sicurezza alimentare**

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità s'impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.

2. Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità del presente accordo, rimanendo inteso che il livello delle restituzioni è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.

3. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.

4. Detti accordi specifici non devono pregiudicare la produzione e i flussi commerciali delle regioni ACP.

PARTE 4**COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****CAPITOLO 1****Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento***Articolo 55***Obiettivi**

La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo mira, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata, a sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati ACP per realizzare gli obiettivi definiti nel presente accordo, sulla base dell'interesse reciproco e in uno spirito d'interdipendenza.

*Articolo 56***Principi****▼M10**

1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale, regionale e intra-ACP, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Conformandosi al programma sull'efficacia degli aiuti concordato

▼M10

a livello internazionale, la cooperazione si basa sulla titolarità, l'allineamento, il coordinamento e l'armonizzazione dei donatori, la gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e sulla mutua responsabilità. In particolare, la cooperazione:

- a) promuove l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo;
- b) rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci;
- c) accentua l'importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare;
- d) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato; e
- e) assicura l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.

▼B

2. La cooperazione assicura un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e tiene conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari. Essa considera anche le esigenze particolari dei paesi che si trovano in situazione postbellica.

*Articolo 57**Linee direttrici*

1. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente accordo sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'uguaglianza delle parti.

2. Spetta agli Stati ACP:

- a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;
- b) scegliere i progetti e i programmi;
- c) preparare e presentare i fascicoli dei progetti e dei programmi;
- d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
- e) eseguire e gestire i progetti e i programmi;
- f) provvedere al corretto andamento dei progetti e dei programmi.

3. Fatte salve le disposizioni che precedono, proporre e attuare programmi e progetti in settori che li riguardano può spettare anche agli attori non statali idonei al finanziamento.

4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente:

- a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte, le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;
- b) adottare i programmi indicativi;
- c) istruire i progetti e i programmi;

▼B

- d) assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare d'appalto e ad appalti;
 - e) seguire e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi;
 - f) garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.
5. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi.
6. Salvo disposizione contraria del presente accordo, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte.

▼M4*Articolo 58***Idoneità al finanziamento**

1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:

- a) gli Stati ACP;

▼M10

- b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP, compresi l'Unione africana o altri organismi di cui fanno parte anche Stati membri non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP; e

▼M4

- c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.

2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):

- a) gli organismi e i servizi pubblici o semipubblici nazionali o regionali degli Stati ACP, compresi i parlamenti, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;
- b) le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;
- c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, al di là del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;

▼M10

- d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti pubblici o privati negli Stati ACP;

▼M4

- e) gli enti locali decentrati degli Stati ACP e della Comunità;

▼M10

- f) i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un'iniziativa comune o a un'organizzazione regionale con gli Stati ACP conformemente all'articolo 6 dell'allegato IV del presente accordo.

▼M4

3. Gli attori non statali a carattere locale degli Stati ACP e della Comunità possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente accordo secondo le modalità stabilite nei programmi indicativi nazionali e regionali.

▼B

CAPITOLO 2

Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti*Articolo 59*

Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati sia a livello nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti, ai programmi e alle altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

*Articolo 60***Campo d'applicazione**

A seconda del fabbisogno e dei tipi d'intervento ritenuti più appropriati, possono essere concessi finanziamenti, tra l'altro, a favore di:

- a) misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e ad attenuare i problemi della bilancia dei pagamenti degli Stati ACP;
- b) riforme e politiche macroeconomiche e strutturali;

▼M10

- c) attenuazione degli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, compresa l'instabilità dei proventi da esportazione, sulle riforme e sulle politiche socioeconomiche;

▼B

- d) politiche e riforme settoriali;
- e) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità;
- f) programmi di cooperazione tecnica;

▼M10

- g) aiuti umanitari e d'emergenza, compresi l'assistenza ai profughi e agli sfollati, gli interventi di collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e lo sviluppo a lungo termine in situazioni di crisi o di post crisi e la preparazione alle catastrofi.

▼B*Articolo 61***Natura dei finanziamenti**

- 1. I finanziamenti riguardano tra l'altro:
 - a) progetti e programmi;
 - b) linee di credito, regimi di garanzia, partecipazioni;

▼B

- c) un sostegno al bilancio, diretto per gli Stati ACP le cui valute sono convertibili e liberamente trasferibili, o indiretto a partire da fondi di contropartita generati dai vari strumenti comunitari;
- d) le risorse umane e materiali necessarie per un'amministrazione e una supervisione efficaci di progetti e programmi;
- e) programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni, che possono assumere la forma di:
 - i) programmi settoriali di importazione in natura, compreso il finanziamento di fattori di produzione e le forniture volte a migliorare i servizi sociali;
 - ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni settoriali;
 - iii) programmi generali di importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.

▼M10

2. L'aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando:

- a) sono in atto o in via di attuazione strategie di sviluppo nazionali o settoriali ben definite incentrate sulla povertà;
- b) sono in atto o in via di attuazione politiche macroeconomiche o settoriali ben definite e orientate alla stabilità, istituite dal paese in questione e valutate positivamente dai suoi finanziatori principali, compreso, se pertinente, dalle istituzioni finanziarie internazionali; e
- c) la gestione delle finanze pubbliche è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace.

La Comunità si allinea ai sistemi e alle procedure specifiche per ciascun paese ACP, controlla il sostegno al bilancio con il paese partner e sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a rafforzare la responsabilità nazionale, la vigilanza parlamentare, le capacità di audit e l'accesso del pubblico all'informazione.

▼B

- 3. Un analogo aiuto diretto al bilancio è concesso gradualmente alle politiche settoriali, in sostituzione di singoli progetti.
- 4. Gli strumenti dei programmi d'importazione e del sostegno al bilancio indicati sopra possono essere utilizzati anche per aiutare gli Stati ACP idonei al finanziamento che attuano riforme volte alla liberalizzazione economica intraregionale generanti costi di transizione netti.

▼M10

5. Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso, i fondi stanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti («la Banca») e, all'occorrenza, altre risorse attinte dal bilancio della Comunità europea.

▼B

6. Gli aiuti finanziari concessi in virtù dell'accordo possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e dei programmi, comprese le spese di funzionamento.

TITOLO II

COOPERAZIONE FINANZIARIA

CAPITOLO 1

Mezzi di finanziamento

Articolo 62

Importo globale

1. Ai fini del presente accordo, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità e i termini e le condizioni di finanziamento dettagliati sono indicati negli allegati all'accordo.

2. In caso di mancata ratifica o denuncia del presente accordo da parte di uno Stato ACP, le parti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario di cui all'allegato I. Tale adeguamento è anche applicabile in caso:

- a) di adesione al presente accordo di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati dello stesso;
- b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.

Articolo 63

Modi di finanziamento

I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP interessato(i) e dalla Comunità in funzione:

- a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP;
- b) della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria e del suo impatto sociale e culturale;
- c) nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti.

Articolo 64

Finanziamento a due livelli

1. Un aiuto finanziario può essere concesso agli Stati ACP interessati o tramite gli Stati ACP o, fatte salve le disposizioni del presente accordo, attraverso istituti finanziari idonei o direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato:

- a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;

▼B

b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione o risultante da operazioni di prestito diretto al beneficiario finale del settore privato è utilizzato ai fini dello sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.

2. Qualora il finanziamento sia effettuato tramite un organismo di finanziamento intermedio avente sede o operante negli Stati ACP, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione in base alle condizioni previste nel presente accordo e di comune accordo tra le parti.

*Articolo 65***C o f i n a n z i a m e n t i**

1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi di finanziamento previsti dall'accordo possono servire per cofinanziamenti da attuare in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della Comunità, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione.

2. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi in cui la partecipazione della Comunità può incoraggiare la partecipazione di altri organismi di finanziamento e quando tale finanziamento può determinare una dotazione finanziaria vantaggiosa per lo Stato ACP interessato.

3. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del rapporto costo-efficacia. Inoltre, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che gli Stati ACP devono applicare e da consentire uno snellimento delle stesse.

4. Il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento devono essere riveduti per garantirne l'efficacia alle migliori condizioni possibili.

CAPITOLO 2**Debito e sostegno all'aggiustamento strutturale***Articolo 66***Sostegno all'alleggerimento del debito****▼M10**

1. Per alleviare l'onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti concordano di utilizzare le risorse rese disponibili nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. La Comunità s'impegna peraltro ad

▼ M10

esaminare in che modo a lungo termine altre risorse comunitarie possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.

▼ B

2. A richiesta di uno Stato ACP, la Comunità può concedere:

- a) un'assistenza per studiare e trovare soluzioni concrete all'indebitamento, debito interno compreso, alle difficoltà del servizio del debito e ai problemi relativi alla bilancia dei pagamenti;
- b) una formazione in materia di gestione del debito e di negoziazione finanziaria internazionale, nonché un aiuto per *workshop*, corsi e seminari di formazione in questi settori;
- c) un aiuto per mettere a punto tecniche e strumenti elastici di gestione del debito.

3. Per contribuire al servizio del debito risultante da prestiti comunitari provenienti dalle risorse proprie della Banca, dai prestiti speciali e dai capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, utilizzare per tale servizio la valuta straniera disponibile cui si fa riferimento nel presente accordo, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.

4. Data la gravità del problema dell'indebitamento internazionale e del suo impatto sulla crescita economica, le parti si dichiarano disposte a continuare gli scambi di opinione nell'ambito di discussioni internazionali sul problema generale dell'indebitamento, senza pregiudicare le discussioni specifiche che hanno luogo all'interno delle organizzazioni pertinenti.

*Articolo 67***Sostegno all'aggiustamento strutturale****▼ M10**

1. Il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l'aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Nella misura del possibile, la valutazione congiunta è allineata alle modalità specifiche del paese e il sostegno viene controllato sulla base dei risultati raggiunti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.

▼ B

2. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono la necessità d'incoraggiare i programmi di riforma a livello regionale e di assicurare che nell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi nazionali si tenga conto delle attività regionali aventi un'incidenza sullo sviluppo nazionale. A tal fine, il sostegno all'aggiustamento strutturale deve cercare anche di:

- a) comprendere, fin dalla fase di diagnosi, misure d'incoraggiamento all'integrazione regionale, tenendo conto delle conseguenze dell'aggiustamento transfrontaliero;

▼B

b) contribuire all'armonizzazione e al coordinamento delle politiche macroeconomiche e settoriali, compreso nei settori tributario e doganale, perché possa essere raggiunto il duplice obiettivo dell'integrazione regionale e delle riforme strutturali a livello nazionale;

c) tener conto, attraverso programmi generali d'importazione o un sostegno al bilancio, dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.

3. Tutti gli Stati ACP che intraprendono o prevedono d'intraprendere riforme macroeconomiche o settoriali hanno diritto all'aiuto all'aggiustamento strutturale, tenuto conto del contesto regionale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonché delle difficoltà economiche e sociali che detti Stati devono affrontare.

4. Si considera che gli Stati ACP che intraprendono programmi di riforme riconosciuti e sostenuti almeno dai principali finanziatori multilaterali o convenuti con detti donatori ma da questi non necessariamente sostenuti sul piano finanziario, abbiano automaticamente assolto le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto all'aggiustamento.

5. Il sostegno all'aggiustamento strutturale viene mobilitato in modo flessibile sotto forma di programmi settoriali e generali d'importazione oppure di sostegno al bilancio.

6. La preparazione e l'istruzione dei programmi di aggiustamento strutturale e le decisioni di finanziamento sono realizzate in conformità delle disposizioni del presente accordo relative alle procedure di attuazione, tenendo debitamente conto del rapido versamento dei pagamenti nell'ambito dell'aggiustamento strutturale. Caso per caso, può essere autorizzato il finanziamento retroattivo di una parte limitata delle importazioni di origine ACP-CE.

7. L'attuazione di ciascun programma di sostegno garantisce l'accesso più ampio e trasparente possibile degli operatori degli Stati ACP alle risorse del programma e la conformità delle procedure di appalto con le pratiche amministrative e commerciali dello Stato interessato, assicurando il miglior rapporto possibile qualità/prezzo per i beni importati e la necessaria coerenza con i progressi compiuti a livello internazionale in materia di armonizzazione delle procedure di sostegno all'aggiustamento strutturale.

▼M10**CAPITOLO 3****Sostegno in caso di shock esogeni***Articolo 68*

1. Le parti riconoscono che l'instabilità macroeconomica derivante dagli shock esogeni può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione.

▼ M10

2. Tale sostegno mira a salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e a riassorbire gli effetti negativi a breve termine di tali shock.

3. Nell'allocazione delle risorse si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto, gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole.

4. Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell'allegato II su modalità e condizioni di finanziamento.

5. La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dagli effetti a breve termine degli shock esogeni.

▼ B**CAPITOLO 4****Sostegno alle politiche settoriali***Articolo 69*

1. La cooperazione sostiene, mediante i vari strumenti e in base alle varie modalità previsti dall'accordo:

- a) le politiche e le riforme settoriali di carattere sociale ed economico;
- b) le misure dirette a intensificare le attività del settore privato e a migliorare la sua competitività sui mercati esteri;
- c) le misure di espansione dei servizi sociali settoriali;
- d) le questioni tematiche e a carattere trasversale.

2. Il sostegno è fornito, a seconda dei casi, per mezzo di:

- a) programmi settoriali;
- b) sostegno al bilancio;
- c) investimenti;
- d) azioni di ricostruzione;
- e) azioni di formazione;
- f) assistenza tecnica;
- g) sostegno alle istituzioni.

CAPITOLO 5**Microprogetti e cooperazione decentrata***Articolo 70*

Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle comunità locali e per incoraggiare tutti gli attori della cooperazione decentrata in grado di contribuire allo sviluppo autonomo degli Stati ACP a proporre e attuare iniziative, la cooperazione sostiene tali azioni di sviluppo nel quadro stabilito dalle norme e dalle legislazioni nazionali degli Stati ACP interessati e dalle disposizioni del programma indicativo. In questo contesto la cooperazione sostiene:

▼B

- a) microprogetti a livello locale che hanno un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni, rispondono ad un bisogno prioritario espresso e constatato e sono attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle comunità locali beneficiarie;
- b) azioni di cooperazione decentrata, soprattutto quando sono frutto degli sforzi e delle risorse combinati di attori decentrati degli Stati ACP e dei loro omologhi comunitari. Questa forma di cooperazione consente la mobilitazione delle competenze, dei metodi di funzionamento innovativi e delle risorse degli attori della cooperazione decentrata per lo sviluppo dello Stato ACP interessato.

Articolo 71

1. I microprogetti e le azioni di cooperazione decentrate possono avvalersi delle risorse finanziarie dell'accordo. I progetti e i programmi attuati nell'ambito di questa forma di cooperazione possono essere o non essere collegati ai programmi effettuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi, ma possono rappresentare un modo per raggiungere gli obiettivi specifici del programma indicativo o quelli derivanti dalle iniziative delle comunità locali e degli attori della cooperazione decentrata.

2. Partecipa al finanziamento dei microprogetti e della cooperazione decentrata il Fondo europeo per lo sviluppo, il cui contributo non supera di norma i tre quarti del costo totale di ciascun progetto né può superare il limite stabilito nel programma indicativo. La differenza è coperta:

- a) dalla comunità locale interessata, nel caso di microprogetti, in forma di contributi in natura, prestazione di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità;
- b) dagli attori della cooperazione decentrata, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche, materiali o di altro tipo da essi apportate non siano di norma inferiori al 25 % del costo stimato del progetto/programma;
- c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato, che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche o fornire servizi.

3. Ai progetti e ai programmi finanziati nell'ambito dei microprogetti o della cooperazione decentrata si applicano le procedure definite nel presente accordo, in particolare quelle di cui ai programmi pluriennali.

▼M10

CAPITOLO 6

Aiuto umanitario, d'emergenza e post-emergenza*Articolo 72***Principio generale**

1. L'aiuto umanitario, l'aiuto d'emergenza e l'aiuto post-emergenza sono concessi in situazioni di crisi. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza mirano a salvare e tutelare la vita e a prevenire e alleviare la

▼ **M10**

sofferenza umana ovunque occorra. L'aiuto post-emergenza mira alla riabilitazione e a creare un collegamento tra il soccorso a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine.

2. Le situazioni di crisi, tra le quali figurano anche l'instabilità o la fragilità strutturale a lungo termine, sono situazioni che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità delle persone e che rischiano di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare il paese. Le situazioni di crisi possono anche essere la conseguenza di calamità naturali, crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili riconducibili, tra l'altro, al cambiamento climatico, al degrado ambientale, all'accesso all'energia e alle risorse naturali o all'estrema povertà.

3. L'aiuto umanitario, l'aiuto d'emergenza e l'aiuto post-emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti delle vittime dovuti a tali situazioni e costituiscono pertanto un collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo.

4. L'aiuto umanitario è concesso esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle situazioni di crisi, conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale e rispettando umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all'origine etnica, alla religione, al sesso, all'età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie.

5. L'aiuto umanitario, l'aiuto d'emergenza e l'aiuto post-emergenza sono finanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, laddove tale aiuto non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione. L'aiuto umanitario, l'aiuto d'emergenza e l'aiuto post-emergenza sono attuati in modo complementare e coordinato con l'azione degli Stati membri e conformemente alle migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.

Articolo 72 bis

O b i e t t i v o

1. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono intesi a:

- a) salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi e immediatamente successive a crisi;
- b) contribuire al finanziamento e alla fornitura dell'aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili;
- c) eseguire opere di riabilitazione e ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati;

▼ **M10**

d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo, in modo da coprire, per il tempo necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolare il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d'origine; e

e) aiutare gli Stati o le regioni ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

2. L'aiuto può essere concesso agli Stati o alle regioni ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d'urgenza.

3. Le azioni successive alla fase d'emergenza mirano al ripristino delle condizioni materiali e sociali reso necessario dagli effetti della crisi in questione e possono essere messe in atto per creare un collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine finanziati dai programmi indicativi nazionali o regionali o dal programma intra-ACP. Tali azioni sono necessarie alla transizione dalla fase d'emergenza alla fase di sviluppo, poiché mirano a promuovere il reinserimento socioeconomico dei settori della popolazione colpiti, ad eliminare per quanto possibile le cause della crisi, nonché a rafforzare le istituzioni e la titolarità da parte degli attori locali e nazionali sul proprio ruolo nell'elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato.

4. Ove opportuno, i meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine di cui al paragrafo 1, lettera e), sono coordinati con altri meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi già esistenti.

Lo sviluppo e il rafforzamento di meccanismi di riduzione e gestione del rischio catastrofi a livello nazionale, regionale e di tutti gli Stati ACP contribuiscono a far sì che gli Stati ACP sviluppino una propria resistenza all'impatto delle catastrofi. Tutte le attività correlate possono essere condotte in cooperazione con le organizzazioni e i programmi regionali e internazionali che hanno maturato una comprovata esperienza in materia di riduzione del rischio catastrofi.

Articolo 73

Attuazione

1. Le azioni di aiuto sono intraprese a richiesta dello Stato o della regione ACP interessati dalla crisi, su iniziativa della Commissione o dietro suggerimento di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali.

2. La Comunità adotta i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti per far fronte ai bisogni immediati oggetto dell'aiuto. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci.

3. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità del presente capitolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente al programma indicativo su richiesta dello Stato o della regione interessati.



CAPITOLO 7

Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato

Articolo 74

La cooperazione promuove, attraverso un aiuto finanziario e tecnico, le politiche e le strategie di sviluppo degli investimenti e del settore privato definite nel presente accordo.

Articolo 75

Promozione degli investimenti

Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, gli Stati ACP, la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) attuano misure allo scopo d'incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-CE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili nei loro Stati rispettivi, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;
- b) adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima prevedibile e sicuro per gli investimenti e negoziano accordi volti a migliorare questo clima;
- c) incoraggiano il settore privato dell'UE a investire e a fornire un'assistenza specifica agli operatori corrispondenti dei paesi ACP nel quadro di cooperazioni e partenariati tra imprese d'interesse reciproco;
- d) agevolano i partenariati e le imprese comuni incoraggiando il cofinanziamento;
- e) patrocinano ambiti d'investimento settoriali per promuovere i partenariati e gli investimenti esteri;
- f) appoggiano gli sforzi degli Stati ACP volti ad attrarre finanziamenti, specialmente privati, per investimenti infrastrutturali e per infrastrutture producenti entrate, che sono fondamentali per il settore privato;
- g) sostengono il potenziamento delle capacità degli enti e delle istituzioni nazionali di promozione degli investimenti, incaricati di promuovere e agevolare gli investimenti esteri;
- h) diffondono informazioni sulle possibilità d'investimento e sulle condizioni di funzionamento delle imprese negli Stati ACP;
- i) promuovono il dialogo, la cooperazione e i partenariati tra imprese private a livello nazionale, regionale e delle relazioni ACP-UE, in particolare attraverso un forum delle imprese private ACP-UE; le attività di un siffatto forum sono sostenute in vista del conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - i) favorire il dialogo ACP-UE nel settore privato e tra il settore privato ACP-UE e gli organismi istituiti ai sensi dell'accordo;

▼B

- ii) analizzare e fornire periodicamente agli organismi competenti le informazioni sull'insieme delle questioni concernenti le relazioni istituite tra i settori privati dei paesi ACP e dell'UE nel quadro dell'accordo o, più in generale, delle relazioni economiche tra la Comunità e i paesi ACP;
- iii) analizzare e fornire agli organismi competenti le informazioni sui problemi specifici di carattere settoriale, relativi, tra l'altro, a rami di produzione o a tipi di prodotti di livello regionale o subregionale.

*Articolo 76***Finanziamento e sostegno degli investimenti**

1. La cooperazione mette a disposizione risorse finanziarie a lungo termine, compresi capitali di rischio, per contribuire a promuovere la crescita del settore privato e a mobilitare i capitali nazionali ed esteri a tal fine. In quest'ottica la cooperazione fornisce in particolare:

- a) aiuti non rimborsabili per: l'assistenza finanziaria e tecnica finalizzata alle riforme politiche, allo sviluppo delle risorse umane, al potenziamento delle capacità istituzionali e ad altre forme di sostegno istituzionale connesse ad un investimento specifico; misure per aumentare la competitività delle imprese e rafforzare le capacità degli intermediari privati, finanziari e non; l'agevolazione e la promozione degli investimenti e attività di miglioramento della competitività;
- b) servizi di consulenza per contribuire a creare un clima favorevole agli investimenti e una base d'informazione per incoraggiare e indirizzare l'afflusso di capitali;
- c) capitali di rischio per investimenti in fondi propri o quasi propri, garanzie a sostegno di investimenti privati nazionali ed esteri e prestiti o linee di credito alle condizioni definite all'allegato II al presente accordo relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento;

▼M10

- d) prestiti della Banca concessi dalle sue risorse proprie e dal Fondo investimenti, le cui modalità e condizioni sono stabilite all'allegato II del presente accordo. Tali prestiti possono essere usati anche per finanziare l'investimento pubblico in infrastrutture di base.

▼B

- 2. I prestiti sulle risorse proprie della Banca sono concessi in conformità del suo statuto e dei termini e delle condizioni stabiliti all'allegato II del presente accordo.

*Articolo 77***Garanzie degli investimenti**

- 1. Le garanzie degli investimenti sono uno strumento sempre più importante per il finanziamento dello sviluppo, poiché contribuiscono a ridurre i rischi connessi ai progetti e incoraggiano l'afflusso di capitali privati. La cooperazione assicura pertanto una disponibilità e un utilizzo crescenti delle assicurazioni in quanto meccanismo di riduzione dei rischi, per aumentare la fiducia degli investitori negli Stati ACP.

▼B

2. La cooperazione offre garanzie e contribuisce attraverso dei fondi di garanzia a coprire i rischi connessi ad investimenti idonei. Più particolarmente la cooperazione sostiene:

- a) i regimi di riassicurazione destinati a coprire gli investimenti esteri diretti effettuati da investitori idonei contro le incertezze giuridiche e i principali rischi di espropriazione, restrizioni dei trasferimenti valutari, guerre e disordini civili e rotture di contratto; gli investitori possono assicurare i progetti combinando a piacere questi quattro tipi di copertura;
- b) i programmi di garanzia volti a coprire il rischio con garanzie parziali per il finanziamento del debito; le garanzie possono essere concesse anche solo per una parte del rischio o una parte del credito;
- c) i fondi di garanzia nazionali e regionali che coinvolgano in particolare istituzioni finanziarie o investitori nazionali, per incoraggiare lo sviluppo del settore finanziario.

3. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità e fornisce un appoggio istituzionale e una partecipazione al finanziamento di base delle iniziative nazionali o regionali intese a ridurre i rischi commerciali cui sono esposti gli investitori (tra l'altro, fondi di garanzia, organismi di regolamentazione, meccanismi di arbitraggio e sistemi giudiziari volti a proteggere maggiormente gli investimenti migliorando i sistemi di credito all'esportazione).

4. La cooperazione fornisce tale sostegno alle iniziative private e pubbliche sulla base del valore supplementare aggiunto e, ove possibile, in partenariato con organizzazioni private e con altre organizzazioni pubbliche. Gli Stati ACP e l'UE procederanno, nell'ambito del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, ad un'analisi congiunta della proposta d'istituire un organismo di garanzia ACP-CE incaricato di mettere a punto e gestire programmi di garanzia degli investimenti.

Articolo 78

Tutela degli investimenti

1. Gli Stati ACP e la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.

2. Al fine di dare maggior impulso agli investimenti europei in progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP e che rivestano per essi un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

3. Le parti convengono inoltre d'introdurre, nel quadro degli accordi di partenariato economico e nel rispetto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, dei principi generali sulla tutela e la promozione degli investimenti, facendo propri i migliori risultati raggiunti in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti o nelle relazioni bilaterali.



TITOLO III COOPERAZIONE TECNICA

Articolo 79

1. La cooperazione tecnica deve aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e a sviluppare in modo duraturo le istituzioni indispensabili alla riuscita del loro sviluppo, nonché, tra l'altro, contribuire al rafforzamento delle imprese e delle organizzazioni di consulenza dei paesi ACP e alla conclusione di accordi di scambi per consulenti di imprese dei paesi ACP e dell'UE.

2. La cooperazione tecnica deve inoltre avere un rapporto costo/efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento di know-how e incrementare le competenze nazionali e regionali. La cooperazione tecnica deve contribuire a realizzare gli obiettivi dei progetti e dei programmi e a rafforzare le capacità di gestione dell'ordinatore nazionale o regionale. L'assistenza tecnica deve:

- a) basarsi sulla domanda, dunque essere concessa solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ed essere adeguata ai bisogni del beneficiario;
- b) fungere da complemento e da sostegno agli sforzi degli Stati ACP per individuare le proprie esigenze;
- c) essere seguita e controllata perché se ne possa garantire l'efficacia;
- d) incoraggiare la partecipazione di esperti, imprese di consulenza e istituti di formazione e di ricerca dei paesi ACP negli appalti finanziati dal Fondo e individuare le possibilità di assumere personale qualificato nazionale o regionale per i progetti del Fondo;
- e) incoraggiare il distacco di quadri nazionali dei paesi ACP, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del proprio paese o di un paese vicino o presso un'organizzazione regionale;
- f) contribuire a inquadrare meglio i limiti e il potenziale delle risorse umane nazionali e regionali e a istituire un registro degli esperti, dei consulenti e delle imprese di consulenza dei paesi ACP cui poter ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo;
- g) appoggiare l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP per promuovere gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione;
- h) sviluppare, quale parte integrante della pianificazione di progetti e programmi, programmi d'azione per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie;
- i) accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire competenze tecniche proprie;
- j) prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e di gestione delle dotazioni.

▼B

3. L'assistenza tecnica può essere fornita in tutti i settori della cooperazione, entro i limiti stabiliti dal presente accordo. Le attività oggetto dell'assistenza sono diverse per estensione e natura e sono definite su misura per soddisfare i bisogni degli Stati ACP.

4. La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo stabilisce gli orientamenti per l'attuazione della cooperazione tecnica.

Articolo 80

Allo scopo d'invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste gli Stati ACP che ne facciano richiesta con misure appropriate d'incentivazione al rimpatrio, per favorire il ritorno dei cittadini ACP qualificati residenti nei paesi sviluppati.

TITOLO IV

PROCEDURE E SISTEMI DI GESTIONE

Articolo 81

Procedure

Le procedure di gestione sono trasparenti e semplici da applicare e consentono il decentramento dei compiti e delle responsabilità agli operatori sul campo. Gli attori non statali sono associati all'attuazione della cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori che li riguardano. Le disposizioni procedurali relative alla programmazione, alla preparazione, all'attuazione e alla gestione della cooperazione finanziaria e tecnica sono definite nei dettagli all'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione. Il Consiglio dei ministri può esaminare, rivedere e modificare tali disposizioni su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 82

Agenti incaricati dell'esecuzione

Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica definita nel presente accordo sono designati agenti responsabili dell'esecuzione. Le disposizioni che disciplinano le loro responsabilità figurano nell'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione.

Articolo 83

Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei ministri un comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso «comitato ACP-CE».

▼B

2. Detto comitato ha l'incarico, tra l'altro, di:
 - a) assicurare la realizzazione in generale degli obiettivi e dei principi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e stabilire gli orientamenti generali per la loro efficace e tempestiva attuazione;
 - b) esaminare i problemi posti dall'attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo e proporre adeguate misure;
 - c) esaminare periodicamente gli allegati all'accordo per garantire che continuino ad essere pertinenti e raccomandare eventuali modifiche al Consiglio dei ministri ai fini della loro approvazione;
 - d) esaminare le azioni intraprese nel quadro dell'accordo per raggiungere gli obiettivi relativi alla promozione dello sviluppo e degli investimenti del settore privato nonché le operazioni connesse allo strumento per gli investimenti.
3. Il comitato ACP-CE, che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità, o dei loro mandatarî. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno.
4. Il Consiglio dei ministri adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE, in articolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.
5. Il comitato ACP-CE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi.

PARTE 5**DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI****CAPITOLO 1****Disposizioni generali***Articolo 84*

1. La cooperazione garantisce un trattamento speciale ai paesi ACP meno avanzati e tiene debitamente conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari, per permettere loro di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dall'accordo e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. Essa tiene conto anche dei bisogni dei paesi che si trovano in situazione postbellica.
2. A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli dell'accordo, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari nonché i paesi che sono stati teatro di conflitti:

▼B

- a) all'intensificazione della cooperazione regionale;
- b) alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- c) allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale;
- d) in materia di aggiustamento strutturale, al livello di sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'aggiustamento;
- e) all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.

CAPITOLO 2**Stati ACP meno avanzati***Articolo 85*

1. Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno avanzati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo, in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
2. L'elenco degli Stati ACP meno avanzati figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora:
 - a) uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo;
 - b) la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno avanzati o da non giustificare più tale inclusione.

Articolo 86

Le disposizioni a favore degli Stati ACP meno avanzati si trovano negli articoli seguenti: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.

CAPITOLO 3**Stati ACP senza sbocco sul mare***Articolo 87*

1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

▼B*Articolo 88*

Le disposizioni a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.

CAPITOLO 4

Stati ACP insulari*Articolo 89***▼M4**

1. Si attueranno interventi specifici per aiutare gli Stati ACP insulari, sempre più vulnerabili a causa delle nuove e gravi sfide economiche, sociali ed ecologiche. Si cercherà in tal modo di favorire la realizzazione delle priorità legate allo sviluppo sostenibile nei piccoli Stati in via di sviluppo insulari promuovendo al tempo stesso un'impostazione armonizzata per quanto riguarda la crescita economica e lo sviluppo umano.

▼B

2. L'elenco degli Stati ACP insulari figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

Articolo 90

Le disposizioni a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.

PARTE 6

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 91*

Incompatibilità tra il presente accordo e altri trattati

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione del presente accordo.

Articolo 92

Campo d'applicazione territoriale

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare in esse enunciate, il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, ai territori degli Stati ACP.

*Articolo 93***Ratifica ed entrata in vigore dell'accordo**

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti firmatarie secondo le rispettive norme e procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri, presso il segretariato degli Stati ACP. I segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell'accordo da parte della Comunità.

4. Gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla data dell'entrata in vigore del presente accordo come previsto al paragrafo 3, possono procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data, salve restando le disposizioni del paragrafo 6.

Per tali Stati il presente accordo diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. Detti Stati riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione del presente accordo presa dopo la data della sua entrata in vigore.

5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte istituite ai sensi del presente accordo stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti degli Stati firmatari di cui al paragrafo 4 partecipano in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni.

6. Il Consiglio dei ministri può decidere di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare il presente accordo. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. In questo ambito, tali paesi potranno attingere ai fondi previsti nella parte 4 del presente accordo, relativa alla cooperazione finanziaria e tecnica.

In deroga al paragrafo 4, i paesi in questione che sono firmatari dell'accordo possono completare le procedure di ratifica entro dodici mesi dalla ricostituzione delle istituzioni statali.

I paesi in questione che non hanno firmato né ratificato l'accordo, possono aderirvi mediante le procedure di cui all'articolo 94.



Articolo 94

A d e s i o n i

1. Ogni domanda di adesione al presente accordo presentata da uno Stato indipendente le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economico-sociale siano paragonabili a quelle degli Stati ACP, dev'essere sottoposta al Consiglio dei ministri.

In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, lo Stato in questione aderisce all'accordo depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie.

Lo Stato in questione gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi degli Stati ACP. La sua adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari del presente accordo dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il Consiglio dei ministri può definire le condizioni e le modalità specifiche dell'adesione di un singolo Stato in un protocollo speciale che forma parte integrante dell'accordo.

2. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo ad un'associazione economica di Stati ACP.

3. Il Consiglio dei ministri è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Durante i negoziati tra l'Unione e lo Stato candidato, la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile e questi, a loro volta, indicano alla Comunità le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. La Comunità informa il segretariato degli Stati ACP di ogni nuova adesione all'Unione europea.

Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data della sua adesione mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica dello Stato membro al presente accordo, lo Stato membro in questione aderisce depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri.

Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri sul presente accordo. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie.

Articolo 95

D u r a t a d e l l ' a c c o r d o e c l a u s o l a d i r e v i s i o n e

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di venti anni a decorrere dal 1° marzo 2000.

2. Dei protocolli finanziari sono definiti per ciascun periodo di cinque anni.

▼ M10

3. Al più tardi dodici mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica dell'accordo stesso. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'accordo, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.

▼ B

Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.

Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'accordo.

Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.

4. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo dell'accordo le parti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le loro relazioni.

Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 96

Elementi essenziali — Procedura di consultazione e misure appropriate relative ai diritti dell'uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto

1. Ai fini del presente articolo, s'intende per «parte» la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

▼ M4

1 bis. Le parti decidono di esaurire tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

▼ B

2. ► **M4** a) Se, nonostante il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui all'articolo 8 e al paragrafo 1, del presente articolo, una parte reputa che l'altra non soddisfi un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione in conformità dell'allegato VII.

▼B

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione. ◀

- b) Con l'espressione «urgenza particolare» s'intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata.

La parte che ricorre alla procedura d'urgenza particolare ne informa separatamente l'altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo.

- c) Con l'espressione «misure appropriate» utilizzata nel presente articolo s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all'altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate alla precedente lettera a), secondo e terzo comma.

Articolo 97

**Procedura di consultazione e misure appropriate
riguardanti la corruzione**

1. Le parti ritengono che, nei casi in cui la Comunità è un partner importante in termini di sostegno finanziario alle politiche e ai programmi economici e settoriali, i casi di corruzione gravi debbano essere oggetto di consultazioni tra le Parti.

▼M4

2. In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 30 giorni dall'invito e il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

▼B

3. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se la consultazione è rifiutata, le parti adottano le misure appropriate. In ogni caso, incombe principalmente alla parte presso la quale si sono verificati i casi di corruzione gravi prendere le

▼B

misure necessarie per rimediare immediatamente alla situazione. Le misure adottate dall'una o dall'altra Parte devono essere proporzionate alla gravità della situazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

4. Ai fini del presente articolo, s'intende per «parte» la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

*Articolo 98***Composizione delle controversie**

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono sottoposte al Consiglio dei ministri.

Tra le sessioni del Consiglio dei ministri, tali controversie sono sottoposte al Comitato degli ambasciatori.

2. a) Se il Consiglio dei ministri non riesce a dirimere la controversia, l'una o l'altra parte può chiedere l'avvio di una procedura di arbitrato. A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro.
- b) I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro.
- c) Salvo decisione contraria degli arbitri, viene applicata la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro il termine di tre mesi.
- d) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
- e) Ai fini dell'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come un'unica parte in causa.

*Articolo 99***Clausola di denuncia**

Il presente accordo può essere denunciato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità e dei suoi Stati membri con un preavviso di sei mesi.

▼ M4*Articolo 100***Status dei testi**

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati I *bis*, II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

▼ M10

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

▼B

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.
 Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.
 Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.
 Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.
 Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.
 Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.
 Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.
 Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.
 Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.
 Tehty Cotonoussa kahdentenäkymmenentenäkölmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.
 Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
 Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
 Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
 Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
 Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
 Por Su Majestad el Rey de España
 Pour le Président de la République française
 Thar ceann Uachtarán na hÉireann
 For the President of Ireland
 Per il Presidente della Repubblica italiana
 Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
 Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
 Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
 Pelo Presidente da República Portuguesa
 Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
 För Republiken Finlands President
 På svenska regeringens vägnar
 For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 Por la Comunidad Europea
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Voor de Europese Gemeenschap
 Pela Comunidade Europeia
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar
 Pour le Président de la République d'Angola
 For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda
 For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas
 For the Head of State of Barbados
 For the Government of Belize

▼B

Pour le Président de la République du Bénin
 For the President of the Republic of Botswana
 Pour le Président du Burkina Faso
 Pour le Président de la République du Burundi
 Pour le Président de la République du Cameroun
 Pour le Président de la République du Cap-Vert
 Pour le Président de la République Centrafricaine
 Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
 Pour le Président de la République démocratique du Congo
 Pour le Président de la République du Congo
 For the Government of the Cook Islands
 Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire
 Pour le Président de la République de Djibouti
 For the Government of the Commonwealth of Dominica
 For the President of the Dominican Republic
 For the President of the State of Eritrea
 For the President of the Federal Republic of Ethiopia
 For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji
 Pour le Président de la République gabonaise
 For the President and Head of State of the Republic of The Gambia
 For the President of the Republic of Ghana
 For Her Majesty the Queen of Grenada
 Pour le Président de la République de Guinée
 Pour le Président de la République de Guinée-Bissau
 Pour le Président de la République de Guinée équatoriale
 For the President of the Republic of Guyana
 Pour le Président de la République d'Haïti
 For the Head of State of Jamaica
 For the President of the Republic of Kenya
 For the President of the Republic of Kiribati
 For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho
 For the President of the Republic of Liberia
 Pour le Président de la République de Madagascar
 For the President of the Republic of Malawi
 Pour le Président de la République du Mali
 For the Government of the Republic of the Marshall Islands
 Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie
 For the President of the Republic of Mauritius
 For the Government of the Federated States of Micronesia
 Pour le Président de la République du Mozambique
 For the President of the Republic of Namibia
 For the Government of the Republic of Nauru
 Pour le Président de la République du Niger
 For the President of the Federal Republic of Nigeria
 For the Government of Niue
 For the Government of the Republic of Palau
 For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea
 Pour le Président de la République Rwandaise
 For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis
 For Her Majesty the Queen of Saint Lucia
 For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines
 For the Head of State of the Independent State of Samoa
 Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe
 Pour le Président de la République du Sénégal
 Pour le Président de la République des Seychelles
 For the President of the Republic of Sierra Leone
 For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands
 For the President of the Republic of South Africa
 For the President of the Republic of the Sudan
 For the President of the Republic of Suriname
 For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland
 For the President of the United Republic of Tanzania
 Pour le Président de la République du Tchad
 Pour le Président de la République togolaise

▼B

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga
For the President of the Republic of Trinidad and Tobago
For Her Majesty the Queen of Tuvalu
For the President of the Republic of Uganda
For the Government of the Republic of Vanuatu
For the President of the Republic of Zambia
For the Government of the Republic of Zimbabwe



ALLEGATI DELLA'CCORDO

INDICE

ALLEGATO I — PROTOCOLLO FINANZIARIO

ALLEGATO I BIS — QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO

ALLEGATO I TER — QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2008-2013

ALLEGATO IC — QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2020

ALLEGATO II — MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

- Capitolo 1: Finanziamento degli investimenti
- Capitolo 2: Interventi speciali
- Capitolo 3: Finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni
- Capitolo 4: Altre disposizioni
- Capitolo 5: Accordi per la tutela degli investimenti

ALLEGATO III — SOSTEGNO ISTITUZIONALE

ALLEGATO IV — PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE

- Capitolo 1: Programmazione (nazionale)
- Capitolo 2: Programmazione e preparazione (regionale)
- Capitolo 3: Istruzione e finanziamento
- Capitolo 4: Attuazione
- Capitolo 5: Controllo e valutazione
- Capitolo 6: Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del fondo

ALLEGATO VI — ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

ALLEGATO VII — DIALOGO POLITICO SUI DIRITTI UMANI, SUI PRINCIPI DEMOCRATICI E SULLO STATO DI DIRITTO

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI CONGIUNTE

PROTOCOLLO N. 2 SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ

- Capitolo 1: Persone che partecipano ai lavori relativi all'accordo
- Capitolo 2: Beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP
- Capitolo 3: Comunicazioni ufficiali
- Capitolo 4: Personale del segretariato degli Stati ACP
- Capitolo 5: Delegazioni della Commissione negli Stati ACP
- Capitolo 6: Disposizioni generali

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL SUDAFRICA



ALLEGATO I

ALLEGATO I: PROTOCOLLO FINANZIARIO

1. Ai fini precisati nel presente Accordo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 2000, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità agli Stati ACP è pari a 15 200 milioni di euro.

2. I contributi finanziari della Comunità comprendono un importo di 13 500 milioni di euro provenienti dal 9° Fondo europeo di sviluppo (FES).

3. Il 9° FES viene suddiviso tra gli strumenti di cooperazione nel modo che segue:

(a) 10 000 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati al sostegno dello sviluppo a lungo termine. La dotazione servirà a finanziare i programmi indicativi nazionali, in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione» del presente Accordo. Dalla dotazione per il sostegno dello sviluppo a lungo termine:

(i) 90 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI);

(ii) 70 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro di sviluppo agricolo (CSA);

(iii) un importo non superiore a 4 milioni di euro è destinato ai fini di cui all'articolo 17 del presente Accordo (Assemblea parlamentare paritetica).

(b) 1 300 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati a finanziare il sostegno alla cooperazione e integrazione regionale degli Stati ACP, conformemente agli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione» del presente Accordo.

(c) 2 200 milioni di euro sono destinati ad alimentare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II «Modalità e condizioni di finanziamento» del presente Accordo, fermo restando il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'Accordo, sulle risorse indicate al paragrafo 3 lettera a) del presente allegato.

4. Un importo pari a 1 700 milioni di euro viene fornito dalla Banca europea per gli investimenti in forma di prestiti concessi sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell'allegato II «Modalità e condizioni di finanziamento» del presente Accordo, alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le modalità e le condizioni relative al finanziamento degli investimenti in esso stabilite. La Banca può contribuire al finanziamento dei progetti e programmi regionali sulle risorse che essa gestisce.

5. Eventuali rimanenze dai FES precedenti, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo finanziario, e qualsiasi importo disimpegnato in data successiva da progetti in corso nel quadro di tali FES, saranno trasferiti al 9° FES e utilizzati secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo. Le risorse così trasferite al 9° FES e precedentemente assegnate al programma indicativo di uno Stato o di una regione ACP rimarranno assegnate allo Stato o alla regione medesimi. L'importo complessivo del presente protocollo finanziario, integrato dai saldi trasferiti dai precedenti FES, interessa il periodo compreso tra il 2000 e il 2007.

6. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, nonché le operazioni finanziate sul Fondo investimenti. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente Accordo sono amministrate dalla Commissione.

▼ B

7. Prima della scadenza del presente protocollo finanziario, le Parti valutano il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. Questo esame permetterà di ricalcolare l'importo globale della dotazione, nonché di valutare l'opportunità di assegnare nuove risorse al sostegno della cooperazione finanziaria nell'ambito dell'Accordo.

8. Qualora i fondi messi a disposizione di uno qualsiasi degli strumenti dell'Accordo risultino esauriti prima della scadenza del protocollo finanziario, il consiglio congiunto dei ministri ACP-CE prende le misure del caso.

▼ M4

9. In deroga all'articolo 58 del presente accordo, un importo pari a 90 milioni di EUR è trasferito all'assegnazione intra-ACP del 9° FES. Questo importo, che può finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007, viene gestito direttamente dalla Commissione.

▼M4*ALLEGATO I BIS***Quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito del presente accordo**

1. Ai fini precisati nel presente accordo, e per un periodo avente inizio il 1° marzo 2005, il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copre gli impegni decorrenti dal 1° gennaio 2008 per un periodo di cinque o sei anni.
2. Durante questo nuovo periodo, l'Unione europea mantiene il suo aiuto agli Stati ACP a un livello perlomeno equivalente a quello del 9° FES, escluse le rimanenze; a ciò vanno aggiunti, in base alle stime della Comunità, l'incidenza dell'inflazione, la crescita nell'Unione europea e l'ingresso di 10 nuovi Stati membri nel 2004.
3. Le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo.

▼ **M5***ALLEGATO I ter***Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013**

1. Ai fini precisati nel presente accordo e per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo globale dei contributi finanziari forniti dalla Comunità tramite il FES al gruppo degli Stati ACP è pari a 23 966 milioni di EUR, come specificato ai punti 2 e 3.

2. L'importo di 21 966 milioni di EUR a titolo del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) è disponibile all'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale. Esso è ripartito tra gli strumenti per la cooperazione nel modo seguente:
 - a) 17 766 milioni di EUR sono destinati al finanziamento dei programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà a finanziare:
 - i) i programmi indicativi nazionali del gruppo degli Stati ACP ai sensi degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione;
 - ii) i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP ai sensi degli articoli da 6 a 11, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14 dell'allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione;
 - b) 2 700 milioni di EUR sono destinati al finanziamento della cooperazione tra paesi ACP e interregionale a beneficio di numerosi Stati ACP o della totalità degli stessi ai sensi dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14 dell'allegato IV del presente accordo, relativo alle procedure di attuazione e di gestione. Questa dotazione finanziaria comprende il sostegno strutturale delle istituzioni paritetiche, ossia il CSI e il CSA, menzionate e controllate in base alle norme e procedure di cui all'allegato III del presente accordo, e l'Assemblea parlamentare paritetica di cui all'articolo 17 del presente accordo. La dotazione finanziaria riguarda anche l'assistenza per le spese operative del segretariato ACP di cui ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato al presente accordo;
 - c) 1 500 milioni di EUR sono destinati al finanziamento del Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II («modalità e condizioni di finanziamento») del presente accordo e comprendono un contributo aggiuntivo di 1 100 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 400 milioni di EUR in forma di prestiti per il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi previste agli articoli 2 e 4 dell'allegato II per la durata del decimo FES.

3. Le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti, tra cui le relative sovvenzioni in conto interessi, sono gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Un importo fino a 2 000 milioni di EUR, complementare al decimo FES, è concesso dalla BEI in forma di prestiti sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell'allegato II del presente accordo, conformemente alle condizioni previste dallo statuto della BEI e alle corrispondenti disposizioni delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti stabilite in detto allegato. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente quadro finanziario pluriennale sono gestite dalla Commissione.

▼ **M5**

4. Le rimanenze del nono FES o dei FES anteriori non potranno più essere impegnate, salvo decisione unanime del Consiglio dell'Unione europea, dopo il 31 dicembre 2007 o dopo l'entrata in vigore del presente quadro finanziario pluriennale se questa data è successiva, così come non potranno esserlo gli importi disimpegnati in data successiva da progetti di cui ai suddetti fondi, fatti salvi le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al nono FES e le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi che saranno trasferite al decimo FES per essere utilizzate conformemente alle condizioni stabilite nel presente accordo riveduto. I fondi di cui sopra eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all'entrata in vigore del presente accordo saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell'amministrazione dell'UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all'entrata in vigore del decimo FES.
5. L'importo globale del presente quadro finanziario pluriennale riguarda il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2013. I fondi del decimo FES, fatti salvi gli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi, non potranno più essere impegnati al di là del 31 dicembre 2013, a meno che il Consiglio dell'Unione europea non decida diversamente all'unanimità su proposta della Commissione.
6. Il comitato degli ambasciatori, a nome del Consiglio dei ministri ACP-CE, può adottare le opportune misure nei limiti dell'importo globale del quadro finanziario pluriennale per far fronte alle esigenze di programmazione nell'ambito di uno degli strumenti di cui al punto 2, compresa la riassegnazione di fondi tra gli stanziamenti.
7. Il Consiglio dell'Unione europea procederà ad un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito. Tale esame sarà effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale esame contribuirà alla decisione relativa all'importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.
8. Durante il periodo di riferimento del presente quadro finanziario pluriennale 2008-2013, qualsiasi Stato membro dell'UE può fornire alla Commissione o alla BEI contributi esterni volontari per sostenere gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE. Gli Stati membri possono altresì cofinanziare progetti o programmi, per esempio nell'ambito di specifiche iniziative che Commissione o BEI devono gestire. La proprietà ACP a livello nazionale di tali iniziative deve essere garantita.

▼ M12*ALLEGATO Ic*

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

1. Ai fini precisati nel presente accordo e per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2014, l'importo globale dei contributi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP nell'ambito del presente quadro finanziario pluriennale è pari a 31 589 milioni di EUR, come specificato ai punti 2 e 3.
2. L'importo di 29 089 milioni di EUR nell'ambito dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) è disponibile a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale. Esso è ripartito tra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:

▼ M15

- a) 23 940 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà a finanziare:
 - i) i programmi indicativi nazionali dei singoli Stati ACP in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione» del presente accordo;
 - ii) i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dell'integrazione regionale degli Stati ACP in conformità degli articoli da 6 a 11 dell'allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione» del presente accordo;
- b) 4 015 milioni di EUR per finanziare la cooperazione intra-ACP e interregionale con tutti gli Stati ACP o un gran numero di essi in conformità degli articoli da 12 a 14 dell'allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione» del presente accordo. Tale dotazione comprende un sostegno per le istituzioni e gli organismi congiunti creati ai sensi del presente accordo. Essa copre inoltre l'assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo n. 1 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte;

▼ M12

- c) 1 134 milioni di EUR per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all'allegato II («Modalità e condizioni di finanziamento») del presente accordo, compreso un contributo aggiuntivo di 500 milioni di EUR per le risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 634 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 del suddetto allegato nel periodo dell'11° FES.
3. Le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti, tra cui i relativi abbuoni di interesse, sono gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Un importo fino a 2 500 milioni di EUR, complementare ai fondi disponibili dall'11° FES, è concesso dalla BEI sotto forma di prestiti sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell'allegato II del presente accordo, conformemente alle condizioni previste dallo statuto della BEI e alle corrispondenti disposizioni delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti stabilite in detto allegato. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente quadro finanziario pluriennale sono gestite dalla Commissione.
 4. Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del presente quadro finanziario pluriennale, le rimanenze del 10° FES o dei FES precedenti e i fondi disimpegnati da progetti previsti nell'ambito di tali FES non vengono più impegnati salvo decisione unanime del Consiglio dell'Unione europea, ad eccezione delle rimanenze e dei rimborsi degli importi

▼ **M12**

destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi abbuoni di interesse, e delle rimanenze ricavate dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (Stabex) a titolo dei FES precedenti il 9° FES.

5. L'importo globale del presente quadro finanziario pluriennale riguarda il periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2020. I fondi dell'11° FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi, non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri nell'ambito del 9°, 10° e 11° FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020.
6. Il comitato degli ambasciatori, a nome del Consiglio dei ministri ACP-UE, può adottare le opportune misure nei limiti dell'importo globale del quadro finanziario pluriennale per far fronte alle esigenze di programmazione nell'ambito di una delle assegnazioni di cui al punto 2, compresa la riassegnazione di fondi tra di esse.
7. Su richiesta di una di loro, le parti possono decidere di procedere ad una verifica dei risultati, ad una data stabilita di comune accordo, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito. Tale verifica sarà effettuata in base a una proposta elaborata dalla Commissione e potrà contribuire ai negoziati di cui all'articolo 95, paragrafo 4 del presente accordo.
8. Qualsiasi Stato membro può fornire alla Commissione o alla BEI contributi esterni volontari per sostenere gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono altresì cofinanziare progetti o programmi, per esempio nell'ambito di specifiche iniziative che Commissione o BEI devono gestire. Occorre garantire la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte degli ACP.

▼B*ALLEGATO II***ALLEGATO II: MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO****CAPITOLO 1****FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI****▼M10***Articolo 1*

1. Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti («il fondo»), i prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti («la Banca») e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. Le risorse possono essere erogate a imprese aventi i necessari requisiti direttamente o indirettamente, tramite adeguati fondi d'investimento e/o intermediari finanziari.

2. I fondi per le sovvenzioni in conto interessi di cui al presente allegato sono imputati all'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all'allegato I *ter*, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.

▼M11

3. Gli abbuoni d'interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L'importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell'esborso del prestito, è imputato all'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato I *ter*, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 15 % dell'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.

▼M10

4. Le presenti modalità e condizioni non pregiudicano quelle eventualmente imposte ai paesi ACP soggetti a condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. Di conseguenza, laddove tali misure impongano una riduzione del tasso d'interesse di un prestito superiore al 3 %, come previsto dagli articoli 2 e 4 del presente capitolo, la Banca cercherà di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d'interesse del prestito della Banca nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall'iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale.

▼B*Articolo 2***Risorse del Fondo investimenti**

1. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l'altro, per:

(a) fornire capitali di rischio in forma di:

- (i) partecipazioni azionarie in imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari;
- (ii) assistenza quasi capitale a imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari;
- (iii) garanzie e altri strumenti cautelativi che possano essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all'investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali;

(b) fornire prestiti ordinari.

▼B

2. La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza e viene remunerata in base ai risultati del progetto interessato.

3. L'assistenza quasi capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comportare in particolare:

- (a) prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall'adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto finanziato; nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l'investimento non ha luogo;
- (b) prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto;
- (c) prestiti subordinati che vengono rimborsati soltanto dopo l'estinzione di altri debiti.

4. La remunerazione di ciascuna operazione viene specificata al momento della concessione del prestito. Tuttavia:

- (a) nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d'interesse fissato a non oltre il 3 % e una componente variabile legata al rendimento del progetto;
- (b) nel caso di prestiti subordinati, il tasso d'interesse dipende dall'evoluzione del mercato.

5. Le garanzie vengono fissate in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell'operazione.

6. Il tasso d'interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla Banca su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla Banca stessa.

▼M10

7. I prestiti ordinari nei paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale possono essere concessi a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

- a) per progetti d'infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto di un massimo del 3 %;
- b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere concessi con un abbuono d'interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d'interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

8. Le risorse necessarie per queste agevolazioni vengono prelevate dall'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all'allegato I *ter*, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.

▼ M11

9. Gli abbuoni d'interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 15 % degli stanziamenti destinati alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.

▼ B*Articolo 3***Interventi del Fondo investimenti****▼ M4**

1. Il Fondo investimenti interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

- a) è gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;
- b) sostiene i settori finanziari degli ACP e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP;
- c) si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilità finanziaria è garantita dall'intero portafoglio e non dai singoli interventi;
- d) cerca di convogliare i fondi attraverso gli organismi e i programmi nazionali e regionali degli ACP che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

1 bis. La Banca viene risarcita dei costi sostenuti per la gestione del Fondo investimenti. Nei primi due anni successivi all'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, il risarcimento ammonta al 2 % all'anno della dotazione iniziale totale del Fondo investimenti. Dopo questo periodo, il risarcimento della Banca comprende una componente fissa pari allo 0,5 % all'anno della dotazione iniziale e una componente variabile pari all'1,5 % all'anno del portafoglio del Fondo investimenti investito in progetti nei paesi ACP. I risarcimenti sono finanziati dal Fondo investimenti.

▼ B

2. o scadere del protocollo finanziario, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio dei ministri, i rimborsi netti cumulativi versati sul Fondo investimenti verranno trasferiti al nuovo protocollo.

*Articolo 4***Prestiti sulle risorse proprie della BEI**

1. La Banca:

- (a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP a livello nazionale e regionale; a tal fine essa finanzia in via prioritaria i progetti e i programmi produttivi o altri investimenti destinati a promuovere il settore privato in tutti i comparti dell'economia;

▼B

- (b) stabilisce strette relazioni di cooperazione con banche di sviluppo nazionali e regionali e con istituzioni bancarie e finanziarie degli Stati ACP e dell'UE;
- (c) in consultazione con lo Stato ACP interessato, adegua le modalità e le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dal presente Accordo, per tenere conto eventualmente della natura dei progetti e programmi e per agire in conformità degli obiettivi del presente Accordo nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto.

▼M10

2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e le condizioni seguenti:

- a) il tasso d'interesse di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso alla data della firma del contratto oppure alla data dell'esborso;
- b) tuttavia, per i paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale:
 - i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d'interesse di un massimo del 3 %;
 - ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), possono fruire di abbuoni d'interesse alle stesse condizioni specificate in detta disposizione.

In ogni caso il tasso d'interesse definitivo non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento;

- c) il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.

▼B

3. Per gli investimenti finanziati dalla Banca sulle risorse proprie in società del settore pubblico, potranno essere richiesti specifici impegni o garanzie allo Stato ACP interessato.

*Articolo 5***Condizioni relative ai rischi del cambio**

Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei cambi, i problemi dei rischi vengono affrontati nel modo seguente:

- (a) in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un'impresa, i rischi vengono assunti di norma dal Fondo investimenti;

▼M4

- b) in caso di prestiti ordinari e di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità, da un lato, e le altre parti implicate, dall'altro. In media, i rischi di cambio devono essere condivisi equamente; e

▼B

- (c) qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti in valuta ACP, assumendosi di fatto i rischi del cambio.

▼B*Articolo 6***Condizioni per il trasferimento di valuta estera**

Per quanto attiene agli interventi a titolo del presente Accordo e agli impegni scritti assunti nell'ambito dello stesso, gli Stati ACP interessati:

- (a) concedono l'esonero da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale e locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dei prestiti, dovuti ai sensi della normativa vigente nello Stato o negli Stati ACP interessati;
- (b) mettono a disposizione dei beneficiari le valute necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e degli ammortamenti dei prestiti, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio;
- (c) mettono a disposizione della Banca le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in moneta nazionale al tasso di cambio vigente tra l'euro, o altre monete di riferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento. Sono comprese tutte le forme di introiti, quali, tra l'altro, interessi, dividendi, commissioni e altri oneri, nonché gli ammortamenti dei prestiti e i ricavi della vendita di azioni, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio.

▼M4*Articolo 6 bis***Relazioni annuali sul Fondo investimenti**

I rappresentanti degli Stati membri dell'UE responsabili del Fondo investimenti, i rappresentanti degli Stati ACP, la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea, il segretariato del Consiglio dell'UE e il segretariato ACP si riuniscono una volta all'anno per discutere degli interventi e dell'efficienza del Fondo investimenti nonché delle questioni politiche connesse.

*Articolo 6 ter***Valutazione dell'efficienza del Fondo investimenti**

A metà e al termine del periodo di applicazione del protocollo finanziario si procederà a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti, da cui potranno scaturire raccomandazioni su come migliorarne il funzionamento.

▼B**CAPITOLO 2****INTERVENTI SPECIALI***Articolo 7*

1. Sulla dotazione riservata alle sovvenzioni, la cooperazione sostiene:
 - (a) la costruzione di case popolari per promuovere lo sviluppo a lungo termine del settore edilizio; è possibile ottenere agevolazioni in materia ipotecaria;
 - (b) il microfinanziamento per promuovere le PMI e le microimprese;

▼B

- (c) il potenziamento istituzionale per rafforzare e favorire la partecipazione effettiva del settore privato allo sviluppo socioeconomico.

2. Il Consiglio dei ministri ACP-UE, dopo la firma del presente Accordo e su proposta del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, decide le modalità e l'entità delle risorse da prelevare sulla dotazione destinata allo sviluppo a lungo termine per il conseguimento di questi obiettivi.

CAPITOLO 3

FINANZIAMENTI PER LE FLUTTUAZIONI A BREVE TERMINE DEI PROVENTI DA ESPORTAZIONI*Articolo 8*

1. Le Parti riconoscono che le perdite di proventi da esportazioni, a causa di fluttuazioni di breve durata possono compromettere la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo sviluppo e all'attuazione di politiche macroeconomiche e settoriali. Il grado di dipendenza dell'economia di uno Stato ACP dall'esportazione di prodotti, soprattutto agricoli e minerari, costituisce pertanto un criterio per stabilire l'entità degli stanziamenti da destinare allo sviluppo a lungo termine.

2. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazioni e tutelare il programma di sviluppo compromesso dalla diminuzione degli introiti, è previsto un sostegno finanziario supplementare da prelevare sulle risorse programmabili destinate allo sviluppo a lungo termine del paese, ai sensi degli articoli 9 e 10.

*Articolo 9***▼M7****Criteri di idoneità**

1. L'idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

- una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi da esportazione rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l'anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, oppure
- una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l'anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, per i paesi i cui proventi da esportazione dei prodotti agricoli o minerari rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci, oppure
- una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l'anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, per i paesi i cui proventi da esportazione dei prodotti agricoli o minerari rappresentano tra il 20 e il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci, a condizione che il totale di questi proventi non aumenti in modo più che proporzionale rispetto all'impatto della perdita di proventi da esportazione di prodotti agricoli o minerari nelle importazioni totali.

▼ M7

2. È possibile beneficiare di un sostegno supplementare qualora la perdita dei proventi da esportazione di cui al paragrafo 1 risulti superiore o uguale allo 0,5 % del PIL. La possibilità di beneficiare di un sostegno supplementare è limitata a tre anni consecutivi.

3. Le risorse supplementari devono figurare nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle norme e ai metodi di programmazione, nonché alle specifiche disposizioni di cui all'allegato IV «Procedure di attuazione e di gestione», sulla base di accordi precedentemente stipulati tra la Comunità e lo Stato ACP interessato nell'anno successivo a quello d'applicazione. Con il consenso di entrambe le parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi contemplati dal bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere accantonata per specifici settori, in particolare per istituire regimi di assicurazione commerciale intesi a cautelarsi dalle fluttuazioni dei proventi da esportazione.

Articolo 9 bis

1. L'importo del sostegno finanziario supplementare è pari alla perdita dei proventi da esportazione moltiplicata per la media aritmetica del rapporto «entrate pubbliche/prodotto interno lordo» dei quattro anni precedenti l'anno di applicazione, escludendo il valore più estremo e limitando detto rapporto al 25 %.

2. L'analisi dei dati forniti dagli Stati ACP per determinare l'idoneità e il sostegno finanziario supplementare di cui all'articolo 9 è effettuata dalla Commissione utilizzando la valuta locale corretta in base al tasso d'inflazione. La Commissione traduce quindi in euro l'importo potenziale del sostegno finanziario supplementare, secondo le procedure che le sono proprie.

3. Nell'ambito della dotazione finanziaria prevista per il finanziamento dei programmi indicativi nazionali, la Commissione stabilisce ogni anno una dotazione a copertura del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione per l'insieme dei paesi ACP. Ove la somma dei sostegni finanziari ottenuta secondo i criteri di cui all'articolo 9 risulti superiore all'importo di detta dotazione, le dotazioni nazionali sono ripartite proporzionalmente all'importo potenziale del sostegno finanziario supplementare di ciascuno Stato ACP espresso in euro.

▼ B*Articolo 10***Anticipi****▼ M7**

Il sistema d'assegnazione delle risorse supplementari permette di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell'elaborazione di statistiche commerciali consolidate e di includere le risorse in questione nel bilancio del secondo anno successivo a quello di applicazione. Possono ottenere un anticipo gli Stati che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del FLEX sotto forma di sostegno al bilancio generale. Gli anticipi sono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dal governo e presentate alla Commissione. L'anticipo massimo è pari al 100 % dell'importo del sostegno finanziario supplementare stimato per l'anno d'applicazione. Le somme erogate sono adeguate in base alle statistiche sulle esportazioni definitive consolidate. Dette statistiche devono essere presentate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di applicazione.



Articolo 11

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e su richiesta dell'una o dell'altra Parte.

CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 12

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 qui di seguito, le Parti si impegnano a non porre alcun limite ai pagamenti, in valuta liberamente convertibile, sul conto della bilancia dei pagamenti tra cittadini della Comunità e cittadini degli Stati ACP.

2. Per quanto concerne le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione al libero movimento dei capitali, relativamente a investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità della legge del paese ospitante e a investimenti effettuati in conformità del presente Accordo, nonché alla liquidazione o al rimpatrio di detti investimenti e di qualsiasi profitto da essi derivato.

3. Qualora uno o più Stati ACP o uno o più Stati membri della Comunità si trovi in serie difficoltà di bilancia dei pagamenti, oppure in pericolo di trovarsi in tali difficoltà, lo Stato ACP, lo Stato membro o la Comunità possono, conformemente alle condizioni stabilite nell'ambito dal GATT, dal GATS e dagli articoli VIII e XIV dell'accordo del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive sulle transazioni correnti; tali misure devono essere di breve durata e non possono superare i limiti di quanto sia necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta le suddette misure ne informa le altre Parti e comunica loro al più presto il calendario relativo all'abolizione delle misure in questione.

Articolo 13

Qualifica e regime applicabile alle imprese

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP da un lato e gli Stati membri dall'altro riservano rispettivamente ai cittadini e alle società o imprese degli Stati ACP e ai cittadini e alle società o imprese degli Stati membri un trattamento non discriminatorio. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, lo Stato ACP o, eventualmente, lo Stato membro non è tenuto ad accordarlo per la medesima attività ai cittadini e alle società o imprese dello Stato in questione.

Articolo 14

Definizione di «società e imprese»

1. Ai sensi del presente accordo per «società o imprese di uno Stato membro o di uno Stato ACP» si intendono le società o imprese di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società di capitali, di diritto pubblico o d'altra natura, le società cooperative, qualsiasi altra persona giuridica e società semplice, contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione di quelle che non si prefiggono scopi di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato ACP.

▼B

2. Tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

CAPITOLO 5

ACCORDI PER LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 15

1. Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 78 del presente Accordo, le Parti tengono conto dei seguenti principi:

- (a) uno Stato contraente può chiedere, se del caso, che venga negoziato un accordo di promozione e protezione degli investimenti con un altro Stato contraente;
- (b) gli Stati che hanno stipulato tali accordi non praticano discriminazioni tra Stati contraenti che siano Parti del presente Accordo o tra loro in rapporto a paesi terzi quando siano avviati negoziati per concludere, applicare e interpretare accordi bilaterali o multilaterali per la promozione e la tutela degli investimenti;
- (c) gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adattamento del trattamento non discriminatorio di cui sopra, qualora obblighi internazionali o mutate circostanze lo rendano necessario;
- (d) l'applicazione dei principi di cui sopra non comporta, e in pratica non può comportare, violazione della sovranità di una qualsiasi delle Parti dell'Accordo;
- (e) la relazione tra la data di entrata in vigore di ogni accordo negoziato, le disposizioni per la composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione viene precisata in detto accordo, tenendo conto delle disposizioni di cui sopra. Le Parti confermano che, in linea di massima, la retroattività non è d'applicazione, salvo disposizione contraria degli Stati contraenti.

2. Al fine di agevolare il negoziato di accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti convengono di mettere allo studio le clausole principali di un modello di accordo di protezione. Lo studio, che si basa sulle disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati Parti dell'accordo, esamina in particolare i seguenti aspetti:

- (a) garanzie giuridiche per assicurare un trattamento giusto ed equo e la protezione degli investitori stranieri;
- (b) la clausola dell'investitore più favorito;
- (c) la protezione in caso di esproprio e nazionalizzazione;
- (d) il trasferimento dei capitali e dei profitti;
- (e) l'arbitrato internazionale in caso di disputa tra investitori e Stato ospitante.

3. Le Parti convengono di esaminare se i sistemi di garanzia possano costituire una risposta positiva alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese per quanto si riferisce alla tutela dei loro investimenti negli Stati ACP. Gli studi di cui sopra inizieranno al più presto dopo la firma dell'Accordo. Una volta ultimati gli studi, i risultati saranno presentati al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo che li prenderà in esame e deciderà le azioni appropriate.

▼ B*ALLEGATO III*▼ M14**SOSTEGNO ISTITUZIONALE**▼ B*Articolo 1*▼ M14

La cooperazione sostiene il meccanismo istituzionale che promuove l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione contribuisce a rafforzare il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.

▼ M10*Articolo ► M14 2 ◀***CTA**

1. Il compito del CTA è di rafforzare le capacità istituzionali, programmatiche e di gestione dell'informazione e comunicazione delle organizzazioni ACP responsabili per lo sviluppo agricolo e rurale. Esso assiste tali organizzazioni nel formulare e attuare politiche e programmi volti a ridurre la povertà, promuovere la sicurezza alimentare sostenibile, preservare il patrimonio naturale; in tal modo esso contribuisce al raggiungimento dell'autosufficienza dei paesi ACP relativamente allo sviluppo agricolo e rurale.

2. Il CTA:

a) predispone e fornisce servizi d'informazione e garantisce un migliore accesso alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale al fine di promuovere lo sviluppo e la divulgazione; e

b) sviluppa e rafforza le capacità dei paesi ACP al fine di:

i) migliorare la formulazione e la gestione delle politiche e delle strategie di sviluppo agricolo e rurale a livello nazionale e regionale, inclusa la capacità di raccogliere dati e la capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di programmi;

ii) migliorare la gestione dell'informazione e della comunicazione, soprattutto nell'ambito della strategia agricola nazionale;

iii) promuovere un'effettiva gestione dell'informazione e della comunicazione intraistituzionale (GIC) per il controllo delle realizzazioni, nonché consorzi con partner regionali e internazionali;

iv) promuovere la GIC decentrata a livello locale e nazionale;

v) potenziare le iniziative attraverso la cooperazione regionale;

vi) elaborare criteri di valutazione riguardo all'impatto delle strategie sullo sviluppo agricolo e rurale.

▼ M10

3. Il centro sostiene iniziative e reti regionali e attuerà sempre più programmi di sviluppo delle capacità in collaborazione con adeguate organizzazioni ACP. A tal fine esso sosterrà le reti d'informazione regionali decentrate che verranno costituite per gradi e in modo efficace.
4. Le attività intraprese dal CTA sono oggetto di valutazioni periodiche.
5. Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:
 - a) stabilisce gli statuti del centro;
 - b) nomina i membri del consiglio d'amministrazione;
 - c) nomina i dirigenti del centro su una proposta del consiglio di amministrazione; e
 - d) controlla la strategia generale del centro e sorveglia l'operato del consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro:
 - a) stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento;
 - b) sorveglia le attività del centro;
 - c) adotta il programma e il bilancio del centro;
 - d) presenta periodicamente all'autorità di supervisione del centro relazioni e valutazioni; e
 - e) svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro.
7. Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

▼B*ALLEGATO IV***PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE**

CAPITOLO 1

PROGRAMMAZIONE (NAZIONALE)**▼M10***Articolo 1*

Le operazioni finanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del presente accordo sono programmate all'inizio del periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione.

La programmazione si basa sui principi di titolarità, allineamento, coordinamento e armonizzazione dei donatori, gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e di mutua responsabilità.

Nella fattispecie, per programmazione si intende:

- a) la preparazione e lo sviluppo di documenti di strategia nazionale, regionale o intra-ACP basata sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine della stessa area interessata, che tenga conto dei principi di programmazione congiunta e di divisione dei compiti tra donatori, e che sia, per quanto possibile, un processo guidato da un paese o da una regione partner;
- b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui la cooperazione nazionale, regionale o intra-ACP può disporre nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, e ogni altra informazione pertinente, compresa un'eventuale riserva per necessità impreviste;
- c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo per l'attuazione del documento di strategia che tenga conto degli impegni degli altri donatori, in particolare degli Stati membri dell'UE; e
- d) una revisione del documento di strategia, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite.

*Articolo 2***Documento di strategia nazionale**

Il documento di strategia nazionale (DSN) è elaborato dallo Stato ACP interessato e dall'UE. Esso si basa sui risultati di consultazioni preventive con un vasto numero di attori, tra cui attori non statali, autorità locali e, ove pertinente, parlamenti ACP, e tiene conto dell'esperienza maturata in passato e delle migliori pratiche. Ciascun DSN viene adattato alle esigenze e alla situazione specifica di ciascuno Stato ACP. Il DSN è uno strumento per individuare le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi di cooperazione. Verrà presa in considerazione qualsiasi divergenza fra l'analisi effettuata dal paese interessato e quella eseguita dalla Comunità. Il DSN deve comprendere i seguenti elementi standard:

- a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del paese, nonché dei problemi, delle capacità e delle prospettive, inclusi una valutazione delle esigenze di base, il reddito pro capite, le dimensioni della popolazione, gli indicatori sociali e il grado di vulnerabilità;
- b) una descrizione dettagliata della strategia di sviluppo a medio termine del paese, delle priorità chiaramente specificate e del fabbisogno finanziario previsto;

▼ M10

- c) una descrizione dei programmi e delle azioni di altri donatori operanti nel paese, in particolare quelli degli Stati membri dell'UE nella loro qualità di finanziatori bilaterali;
- d) strategie ad hoc, indicando il contributo specifico dell'UE. Dette strategie devono consentire, nei limiti del possibile, la complementarità con operazioni finanziate dallo Stato ACP stesso e da altri donatori presenti nel paese; e
- e) un'indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

*Articolo 3***Assegnazione delle risorse**

1. L'assegnazione indicativa delle risorse tra i paesi ACP si basa su criteri standard, oggettivi e trasparenti di valutazione delle necessità e dei risultati. Al riguardo:

- a) le necessità sono valutate in base a criteri relativi al reddito pro capite, alla popolazione, agli indicatori sociali e al livello del debito nonché alla vulnerabilità agli shock esogeni. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e senza sbocco sul mare. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamità naturali; e
- b) i risultati vengono valutati in base a criteri relativi al buon governo, ai progressi ottenuti nell'attuazione delle riforme istituzionali, ai risultati del paese nell'uso delle risorse, all'effettiva attuazione delle operazioni in corso, al contenimento o alla riduzione della povertà, ai progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, alle misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e al buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche.

2. Le risorse assegnate comprendono:

- a) un'assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, nonché i programmi e i progetti a sostegno dei settori focali o meno dell'assistenza comunitaria. L'assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario al paese interessato. Insieme ad altre eventuali risorse comunitarie, dette assegnazioni costituiscono la base per la preparazione del programma indicativo riguardante il paese in questione; e
- b) un'assegnazione destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 66 e 68 e agli articoli 72, 72 *bis* e 73 del presente accordo, accessibile alle condizioni riportate in questi articoli, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione.

3. Sulla base della riserva per necessità impreviste sono adottati provvedimenti a favore dei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non possono accedere alle normali risorse programmabili.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del presente allegato, la Comunità può aumentare l'assegnazione programmabile o l'assegnazione per necessità impreviste di un dato paese per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:

- a) nuove necessità possono derivare da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

▼ M10

- b) per «risultati eccezionali» s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione programmabile di un paese è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo nazionale nel quadro di politiche efficaci di riduzione della povertà e di una gestione finanziaria sana.

▼ B*Articolo 4***Preparazione e adozione del programma indicativo****▼ M10**

1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai propri obiettivi e priorità di sviluppo indicati nel DSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

- a) un sostegno di bilancio generale e/o un numero limitato di settori o aree focali su cui il sostegno dovrebbe concentrarsi;
- b) le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore/nei settori o nell'area/nelle aree focali;
- c) le risorse eventualmente riservate ad un limitato numero di programmi e progetti che non rientrano nel settore/nei settori o nell'area/nelle aree focali e/o un quadro generale di tali attività, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;
- d) i tipi di attori non statali ammissibili a beneficiare di finanziamenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, le risorse assegnate agli attori non statali e il tipo di attività da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;
- e) proposte per l'eventuale partecipazione a programmi e progetti regionali; e
- f) un'eventuale riserva per un'assicurazione contro eventuali reclami e destinata a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.

2. Il progetto di programma indicativo contiene, se del caso, le risorse destinate al potenziamento delle capacità umane, materiali e istituzionali degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e le eventuali partecipazioni a programmi e progetti finanziati dai programmi indicativi regionali e di migliorare la gestione del ciclo dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP.

3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dallo Stato ACP interessato. Una volta adottato, esso è vincolante per la Comunità e per tale Stato. Tale programma indicativo viene allegato al DSN e contiene inoltre:

- a) un'indicazione delle operazioni specifiche e ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;
- b) un calendario indicativo di attuazione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi delle risorse; e
- c) i criteri orientati ai risultati da utilizzare nelle revisioni.

▼ **M10**

4. La Comunità e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al più presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dall'adozione del quadro finanziario pluriennale di cooperazione. A tale riguardo, la preparazione del DSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all'adozione di un unico documento.

▼ **M4**

5. Qualora, a seguito di una guerra, di un altro conflitto o di circostanze eccezionali con effetti analoghi, uno Stato ACP si trovi in una situazione di crisi che impedisce all'ordinatore nazionale di svolgere le sue funzioni, la Commissione può utilizzare e gestire direttamente le risorse assegnate a questo Stato in conformità dell'articolo 3 per fornire un sostegno specifico. Tale sostegno può finanziare le politiche a favore della pace, la gestione e la soluzione dei conflitti, l'assistenza postbellica, compreso il potenziamento istituzionale, e le attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili. La Commissione e lo Stato ACP in questione devono ripristinare le normali procedure di attuazione e di gestione non appena le autorità competenti siano nuovamente in grado di gestire la cooperazione.

▼ **B***Articolo 5***Revisione**

1. La cooperazione finanziaria tra lo Stato ACP e la Comunità deve essere abbastanza flessibile da garantire che le operazioni siano mantenute costantemente coerenti con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione politica, delle priorità e degli obiettivi dello Stato ACP interessato. Al riguardo, l'ordinatore nazionale e la ► **M4** Commissione ◀ devono:

- (a) intraprendere una revisione operativa annua del programma indicativo;
- (b) effettuare una revisione intermedia e una revisione finale della SSN e del programma indicativo alla luce delle esigenze e dei risultati.

▼ **M10**

2. In circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata una revisione ad hoc.

▼ **B**

3. L'ordinatore nazionale e la ► **M4** Commissione ◀ devono:

- (a) prendere i provvedimenti necessari per garantire la corretta esecuzione delle disposizioni del programma indicativo, nonché il rispetto del calendario degli impegni e degli esborsi concordato al momento della programmazione;
- (b) individuare le eventuali cause dei ritardi nell'attuazione e proporre opportune misure per porvi rimedio.

▼ **M10**

4. Le revisioni operative annuali a medio e lungo termine del programma indicativo devono consistere in una valutazione comune dell'attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attività di controllo e valutazione. Tali revisioni vengono eseguite a livello locale e portate a termine dall'ordinatore nazionale e dalla Commissione, dopo aver consultato le opportune parti interessate, compresi gli attori non statali, le autorità locali e, ove opportuno, i parlamenti ACP. In particolare esse comprendono una valutazione sugli aspetti seguenti:

▼ **B**

- (a) i risultati conseguiti nel settore o settori chiave rispetto agli obiettivi individuati, agli indicatori d'impatto e agli impegni di politica settoriale;

▼ M4

- b) i programmi e progetti non compresi nel settore o nei settori chiave;

▼ B

- (c) l'uso di risorse messe da parte per gli operatori non statali;
- (d) l'efficace attuazione di operazioni in corso e la misura in cui il calendario degli impegni e dei pagamenti è stato rispettato;
- (e) un'estensione della prospettiva di programmazione per gli anni successivi.

▼ M10

5. Una volta all'anno, la Commissione presenta una relazione sintetica sulle conclusioni della revisione operativa annuale al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il comitato esamina la relazione nell'ambito delle responsabilità e dei poteri che gli sono conferiti dal presente accordo.

6. Alla luce delle revisioni operative annuali, l'ordinatore nazionale e la Commissione, al momento della revisione intermedia e della revisione finale, possono rivedere e adattare il DSN:

- a) nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici; e/o
- b) qualora in uno Stato ACP la situazione sia mutata.

Una modifica del DSN può anche essere decisa a seguito del processo di revisione ad hoc previsto al paragrafo 2.

La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione per il programma successivo.

7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione, a nome della Comunità, può aumentare o diminuire l'assegnazione delle risorse di un paese sulla base delle necessità e dei risultati di quel momento dello Stato ACP interessato.

A seguito di una revisione ad hoc prevista al paragrafo 2, la Commissione, a nome della Comunità, può anche incrementare l'assegnazione delle risorse alla luce di nuove necessità o di risultati eccezionali dello Stato ACP interessato, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

▼ B**CAPITOLO 2****PROGRAMMAZIONE E PREPARAZIONE (REGIONALE)***Articolo 6***▼ M10****Campo d'applicazione****▼ M4**

1. La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione:
 - a) di due o più o tutti gli Stati ACP, nonché dei paesi in via di sviluppo non ACP che partecipano a queste operazioni; e/o
 - b) di un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP, anche quando ne fanno parte degli Stati non ACP.

▼B

2. La cooperazione regionale può comprendere inoltre paesi e territori d'oltre mare e regioni remote. I finanziamenti intesi a consentire la partecipazione di questi territori si aggiungono ai fondi assegnati agli Stati ACP a titolo dell'Accordo.

▼M10

3. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:

- a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati; oppure
- b) un ente o organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato ACP della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figurì nel programma indicativo regionale.

4. La partecipazione di paesi in via di sviluppo non ACP ai programmi regionali è prevista solo nella misura in cui:

- a) il centro di gravità dei progetti e programmi finanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un paese ACP;
- b) negli strumenti finanziari comunitari esistono disposizioni equivalenti; e
- c) il principio di proporzionalità è rispettato.

*Articolo 7***Programmi regionali**

Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d'integrazione regionale devono coincidere il più possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti. In linea di massima, se vi è sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni.

*Articolo 8***Programmazione regionale**

1. La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l'organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l'ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione può includere una consultazione con attori non statali rappresentati a livello regionale e, ove pertinente, con parlamenti regionali.

2. Il documento di strategia regionale (DSR) viene preparato dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione interessata, sulla base del principio di sussidiarietà e complementarità, tenendo conto della programmazione del DSN.

3. Il DSR è uno strumento per definire le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi finanziati. Il DSR comprende i seguenti elementi standard:

- a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale della regione;

▼ M10

- b) una valutazione dell'integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonché dell'integrazione nell'economia mondiale;
- c) una descrizione delle strategie e priorità regionali perseguite, nonché del previsto fabbisogno finanziario;
- d) un profilo delle attività di altri partner esterni nella cooperazione regionale;
- e) un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell'UE; e
- f) un'indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

*Articolo 9***Assegnazione delle risorse**

1. L'assegnazione indicativa delle risorse tra le regioni ACP si basa su una stima standard, obiettive e trasparenti delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale.
2. Le risorse assegnate comprendono:
 - a) un'assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno all'integrazione regionale, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori focali o meno dell'assistenza comunitaria; e
 - b) un'assegnazione per ciascuna regione ACP destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 72, 72 *bis* e 73 del presente accordo, laddove, data la natura e/o il campo di applicazione transnazionale della necessità imprevista, tale sostegno possa essere fornito in modo più efficace a livello regionale. Tali fondi sono accessibili alle condizioni riportate agli articoli 72, 72 *bis* e 73 del presente accordo, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione. È assicurata la complementarità tra gli interventi previsti a titolo di questa assegnazione e eventuali interventi a livello nazionale.
3. L'assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario alla regione interessata. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

Un'assegnazione regionale per necessità impreviste può essere mobilitata a vantaggio della regione interessata e di paesi ACP al di fuori della regione se la natura della necessità imprevista ne richiede il coinvolgimento e il centro di gravità dei progetti e programmi previsti resta nella regione.
4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni di cui all'articolo 11, la Comunità può aumentare l'assegnazione programmabile o l'assegnazione per necessità impreviste di una data regione per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:
 - a) per «nuove necessità» si intendono necessità derivanti da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

▼ M10

- b) per «risultati eccezionali» s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione di una regione è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo regionale nel quadro di un'integrazione regionale efficace e di una gestione finanziaria sana.;

▼ B*Articolo 10***Programma indicativo regionale**

1. Sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui sopra, la (le) organizzazione(i) appositamente autorizzata(e) e, in mancanza di tale autorizzazione, gli ordinatori nazionali dei paesi della regione, prepara(n) un progetto di programma indicativo regionale. In particolare tale progetto deve precisare:

- (a) i settori di concentrazione e i comparti cui è destinato l'aiuto comunitario;
- (b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti;

▼ M4

- c) i programmi e progetti che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione.

▼ M10

2. I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunità e dall'organizzazione o dalle organizzazioni regionali ufficialmente autorizzate o, in assenza di una tale autorizzazione, dagli Stati ACP interessati.

▼ B*Articolo 11***Revisione**

► **M10** 1. ◀ La cooperazione finanziaria tra ciascuna regione ACP e la Comunità deve essere sufficientemente flessibile per poter garantire la coerenza delle operazioni con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi della regione interessata. Verranno effettuate una revisione intermedia e una revisione di fine protocollo dei programmi indicativi regionali per adattarli all'evolvere della situazione e per garantirne la corretta esecuzione. Una volta completate le revisioni intermedia e finale, la Commissione può modificare l'assegnazione finanziaria sulla base delle esigenze e delle realizzazioni.

▼ M10

2. In circostanze eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata la revisione. A seguito di una revisione ad hoc, entrambe le parti possono decidere una modifica del DSR e/o la Commissione, a nome della Comunità, può incrementare l'assegnazione delle risorse.

La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione per il successivo programma indicativo regionale.

▼ **M10***Articolo 12***Cooperazione intra-ACP**

1. La cooperazione intra-ACP, quale strumento di sviluppo, contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del partenariato ACP-CE. La cooperazione intra-ACP è una cooperazione sovraregionale. Essa mira a rispondere alle sfide condivise cui sono confrontati gli Stati ACP mediante interventi che prescindono dal concetto di ubicazione geografica e vanno a beneficio di molti o di tutti gli Stati ACP.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di complementarità, si valuta l'eventualità di un intervento intra-ACP quando risulta impossibile o meno efficace agire a livello nazionale e/o regionale, così da fornire valore aggiunto rispetto agli interventi condotti con altri strumenti di cooperazione.

3. Quando il gruppo ACP decide di contribuire a iniziative internazionali o interregionali mediante il fondo intra-ACP, è necessario garantire a tale contributo un'adeguata visibilità.

*Articolo 12 bis***Documento di strategia intra-ACP**

1. La programmazione della cooperazione intra-ACP è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e il comitato degli ambasciatori ACP ed è preparata congiuntamente dai servizi della Commissione e dal segretariato ACP, dopo consultazioni con gli opportuni attori e parti interessate.

2. Il documento di strategia intra-ACP definisce le azioni prioritarie della cooperazione intra-ACP e le azioni necessarie a far sì che si crei una titolarità dei programmi oggetto del sostegno. Esso deve comportare i seguenti elementi standard:

- a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del gruppo di Stati ACP;
- b) una valutazione della cooperazione intra-ACP relativamente al suo contributo per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e all'esperienza acquisita;
- c) una descrizione della strategia e degli obiettivi intra-ACP perseguiti, nonché del previsto fabbisogno finanziario;
- d) una descrizione delle pertinenti attività di altri partner esterni nella cooperazione; e
- e) un'indicazione del contributo dell'UE per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione intra-ACP e della sua complementarità con le operazioni finanziate a livello nazionale e regionale e da altri partner esterni, in particolare da Stati membri dell'UE.

*Articolo 12 ter***Richieste di finanziamento**

Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate:

- a) direttamente dal Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP; oppure

▼ M10

b) indirettamente da:

- i) almeno tre enti o organizzazioni regionali debitamente autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP da ciascuna delle tre regioni;
- ii) da organizzazioni internazionali, come l'Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP; oppure
- iii) dalle regioni dei Caraibi o del Pacifico, in considerazione della loro particolare situazione geografica, previa approvazione del Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP.

*Articolo 12 quater***Assegnazione delle risorse**

L'assegnazione indicativa delle risorse si basa su una stima delle necessità, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione intra-ACP. Essa comprende una riserva di fondi non programmabili.

*Articolo 13***Programma indicativo intra-ACP**

1. Il programma indicativo intra-ACP comprende i seguenti principali elementi standard:

- a) i settori e i comparti focali dell'aiuto comunitario;
- b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti; e
- c) i programmi e i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi identificati, a condizione che siano stati chiaramente identificati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di essi e un calendario della loro attuazione.

2. La Commissione e il segretariato ACP identificano e istruiscono le azioni corrispondenti. Su tale base, i servizi della Commissione e il segretariato ACP preparano congiuntamente il programma indicativo intra-ACP e lo presentano al comitato degli ambasciatori ACP-CE. Il programma è adottato dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal comitato degli ambasciatori ACP.

3. Fermo restando l'articolo 12 *ter*, lettera b), punto iii), il comitato degli ambasciatori ACP presenta ogni anno un elenco consolidato delle richieste di finanziamento per le azioni prioritarie previste nel programma indicativo intra-ACP. La Commissione con il segretariato ACP identifica e prepara le azioni corrispondenti e un programma d'azione annuale. Le richieste di finanziamento per azioni non previste nel programma indicativo intra-ACP sono incluse nel programma d'azione annuale nella misura del possibile e in considerazione delle risorse assegnate. In casi eccezionali, tali richieste sono adottate mediante una speciale decisione di finanziamento della Commissione.

*Articolo 14***Revisione**

1. La cooperazione intra-ACP dovrebbe essere sufficientemente flessibile e di pronta reazione da garantire che le sue azioni restino coerenti con gli obiettivi del presente accordo e tengano conto di qualsiasi cambiamento delle priorità e degli obiettivi del gruppo di Stati ACP.

▼ M10

2. Il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione effettuano una revisione intermedia e una revisione finale della strategia di cooperazione e del programma indicativo intra-ACP, in modo da adattarli alle circostanze del momento e garantirne la corretta attuazione. Se le circostanze lo richiedono, possono essere effettuate anche revisioni ad hoc volte a tener conto di nuove necessità che potrebbero scaturire da circostanze eccezionali o imprevedute, come quelle determinate da nuove sfide comuni a tutti i paesi ACP.

3. In occasione delle revisioni intermedia e finale o dopo una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono rivedere ed adattare il documento di strategia della cooperazione intra-ACP.

4. A seguito della revisione intermedia o finale o di una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono adeguare le assegnazioni nel quadro del programma indicativo intra-ACP e mobilitare la riserva intra-ACP non programmata.

▼ B

CAPITOLO 3

▼ M4

ISTRUZIONE E FINANZIAMENTO

*Articolo 15***Individuazione, preparazione e istruzione dei programmi e progetti****▼ M10**

1. I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP interessato o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entità limitata in un settore particolare.

▼ M4

2. I fascicoli dei programmi e progetti preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei programmi e progetti o, qualora questi programmi e progetti non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase di istruzione.

▼ M10

3. L'istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato o regione ACP.

▼ M4

4. I programmi e i progetti destinati ad essere realizzati da organismi non statali ammissibili conformemente al presente accordo possono essere istruiti dalla sola Commissione e dar luogo direttamente a contratti di sovvenzione tra la Commissione e gli organismi non statali ai sensi dell'articolo 19 *bis*. L'istruzione deve conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda i tipi di organismi, la loro ammissibilità e il tipo di attività da sostenere. La Commissione, tramite il capo delegazione, informa l'► **M10** ordinatore nazionale competente ◀ delle sovvenzioni concesse.

▼ **M4***Articolo 16***Proposta e decisione di finanziamento**

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento la cui versione definitiva è redatta dalla Commissione, in stretta collaborazione con ► **M10** lo Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◀.

2. (soppresso)

3. (soppresso)

4. La Commissione, a nome della Comunità, comunica la propria decisione di finanziamento allo ► **M10** Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◀ entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di stesura della versione definitiva della proposta di finanziamento.

5. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Commissione a nome della Comunità, ► **M10** lo Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◀ è informato immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso, i rappresentanti dello ► **M10** Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◀ possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica:

a) o che il problema venga sollevato in sede di Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito del presente accordo; oppure

b) di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunità.

6. Successivamente a tale audizione, la Commissione, a nome della Comunità, prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, ► **M10** lo Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◀ può comunicare alla Commissione qualsiasi elemento a suo parere necessario per completare l'informazione.

▼ **M10***Articolo 17***Accordo di finanziamento**

1. Di norma, i programmi e i progetti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione sono oggetto di un accordo di finanziamento definito dalla Commissione e dallo Stato ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.

2. L'accordo di finanziamento è definito entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della decisione di finanziamento adottata dalla Commissione. L'accordo di finanziamento:

a) precisa in particolare il contributo finanziario della Comunità, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione, compresi gli esiti e i risultati attesi; e

b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste, gli audit e le valutazioni.

▼ M10

3. Qualsiasi rimanenza imprevista riscontrata alla chiusura dei conti relativi ai programmi e progetti entro i termini stabiliti per gli impegni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione mediante il quale tali programmi e progetti sono stati finanziati è attribuita allo Stato ACP interessato o all'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.

▼ M4*Articolo 18***Superamenti**

1. Non appena si manifestino rischi di superamenti del finanziamento disponibile a titolo dell'accordo di finanziamento, l'►**M10** ordinatore nazionale competente ◀ ne informa la Commissione e le chiede di approvare preventivamente le misure che intende adottare per coprire questi superamenti; ciò può avvenire riducendo la portata del programma o progetto oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2. Se non è possibile ridurre la portata del programma o progetto o coprire i superamenti con altre risorse, la Commissione, a nome della Comunità, può adottare, su richiesta motivata dell'►**M10** ordinatore nazionale competente ◀, una decisione di finanziamento supplementare utilizzando le risorse del programma indicativo.

*Articolo 19***Finanziamento retroattivo**

1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, ►**M10** gli Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◀ possono, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, prefinanziare attività connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese sono conformi alle procedure previste dal presente accordo.

2. Queste disposizioni devono essere menzionate nella proposta di finanziamento e lasciano impregiudicata la decisione di finanziamento della Commissione a nome della Comunità.

3. Le spese effettuate dallo ►**M10** Stato ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◀ in virtù del presente articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del programma o progetto, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.

▼ B

CAPITOLO 4

▼ M4**ATTUAZIONE***Articolo 19 bis***Modalità di attuazione****▼ M10**

1. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo vengono attuati mediante:

▼ M4

- a) l'aggiudicazione di appalti;
- b) la concessione di sovvenzioni;

▼ M4

- c) l'esecuzione in economia;

▼ M10

- d) esborsi diretti nell'ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all'alleggerimento del debito e del sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, comprese le fluttuazioni dei proventi da esportazione.

▼ M4

2. Gli appalti ai sensi del presente allegato sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di beni mobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

3. Le sovvenzioni ai sensi del presente allegato sono contributi finanziari diretti concessi a titolo di liberalità per finanziare:

- a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si inserisce nel quadro del presente accordo o di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di quest'ultimo;

- b) il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo siffatto.

Le sovvenzioni sono oggetto di un contratto scritto.

*Articolo 19 ter***Gara con clausola sospensiva**

Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, ► **M10** gli Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◀ possono, in tutti i casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti. Questa disposizione deve essere menzionata nella proposta di finanziamento.

▼ M10*Articolo 19 quater***Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti**

1. Salvo il disposto dell'articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l'attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione.

2. Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformità della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l'articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio dei suoi poteri in questo ambito.

3. Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente s'impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

▼ M10

4. Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Questi Stati o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto.

▼ M13

5. Conformemente all'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con gli ACP sono eseguiti nel rispetto della legislazione ambientale applicabile e delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.

▼ M10

6. Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Il gruppo di esperti presenta inoltre una relazione periodica al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso.

*Articolo 20***Ammissibilità**

A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 22 e fatto salvo l'articolo 26:

▼ M13

1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di o a tutte le persone giuridiche effettivamente stabilite in:

- a) uno Stato ACP, uno Stato membro della Comunità europea, beneficiari dello Strumento di assistenza preadesione della Comunità europea, uno Stato membro dello Spazio economico europeo e paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ⁽¹⁾;
- b) paesi e territori in via di sviluppo compresi nell'elenco del DAC dell'OCSE dei beneficiari di APS che non sono membri del gruppo G-20, fatto salvo lo status della Repubblica del Sud Africa di cui al protocollo 3;
- c) paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna di concerto con i paesi ACP;

L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniquale volta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti della Comunità e di paesi ammissibili a norma del presente articolo;

⁽¹⁾ GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

▼ **M13**

- d) uno Stato membro dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato (PMS) o in un paese povero fortemente indebitato (HIPC) inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicato dal DAC dell'OCSE.

▼ **M10**

2. Nell'ambito di un appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo si può far ricorso a servizi forniti da esperti di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

▼ **M13**

3. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un contratto di appalto o conformemente a una convenzione di sovvenzione finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo.

Le forniture e i materiali acquistati possono tuttavia essere originari di qualsivoglia paese se il valore del loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale stabilita a norma dell'articolo 19 *quater*, paragrafo 1.

In questo contesto la definizione della nozione di «prodotti originari» è valutata rispetto agli accordi internazionali pertinenti e le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e dei territori d'oltremare.

▼ **M10**

4. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta alle organizzazioni internazionali.

▼ **M13**

5. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.
6. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.
7. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata con un partner o altro donatore o attuata tramite qualsiasi fondo fiduciario istituito dalla Commissione, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme di detto partner o altro donatore ovvero secondo le norme stabilite nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

▼ M13

Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell'organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l'organismo cofinanziatore o attuatore. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

8. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata nell'ambito di un altro strumento finanziario dell'UE, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi strumenti. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.
9. L'ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.

▼ M10**▼ M4***Articolo 22***Deroghe****▼ M13**

1. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e le forniture e i materiali di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP nei seguenti casi:

- a) paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari; o
- b) urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui le norme in materia di ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP fornisce alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe.

▼ M4

2. e norme della Banca in materia di aggiudicazione degli appalti si applicano ai progetti finanziati dal Fondo investimenti.

▼ M10**▼ M4***Articolo 24***Esecuzione in economia**

1. Nel caso di operazioni in economia i programmi e i progetti sono attuati da organismi o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati, oppure dalla persona giuridica responsabile dell'esecuzione dell'operazione.

▼ M4

2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse necessarie per assumere personale supplementare, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità dei programmi e dei progetti considerati.

3. I programmi a preventivo che eseguono le operazioni in economia devono rispettare le norme comunitarie, le procedure e i documenti standard definiti dalla Commissione in vigore al momento dell'approvazione dei programmi stessi.

▼ M10**▼ M4***Articolo 26***Preferenze****▼ M10**

1. Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:

▼ M13

- a) nel caso di appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP una preferenza del 10 %, a condizione che almeno un quarto del capitale e del personale di gestione sia originario di uno o più Stati ACP;
- b) nel caso di appalti di forniture di valore inferiore a 300 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP, singolarmente o in consorzio con partner europei, una preferenza del 15 %;
- c) nel caso di appalti di servizi diversi dai contratti quadro della Commissione europea, nel valutare le offerte tecniche, viene concessa una preferenza alle offerte presentate da una persona giuridica o fisica di Stati ACP, singolarmente o in consorzio fra di essi;

▼ M4

- d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;
- e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, imprese, esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale già assunto.

▼ M13

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se due offerte relative ad appalti di opere, forniture o servizi sono giudicate equivalenti, la preferenza viene concessa:

- a) all'offerta presentata da uno Stato ACP; oppure

▼ M13

- b) in mancanza di una siffatta offerta, all'offerente che:
- i) permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;
 - ii) propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP; oppure
 - iii) è un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.

▼ M10**▼ B***Articolo 30***Composizione delle controversie****▼ M10**

La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP o dell'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo avviene:

▼ B

- (a) in caso di appalto nazionale, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato;
- (b) in caso di appalto transnazionale:
 - (i) se le parti del contratto di appalto lo accettano, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o alle loro prassi riconosciute sul piano internazionale, oppure
 - (ii) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

*Articolo 31***Regime fiscale e doganale**

1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito o delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita (NPF) non si tiene conto dei regimi applicati dallo Stato ACP interessato ad altri Stati ACP o ad altri paesi in via di sviluppo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, ai contratti finanziati dalla Comunità viene applicato il seguente regime:

- (a) nello Stato beneficiario ACP i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né a prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire; tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti nello Stato ACP e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione del servizio reso;

▼B

- (b) gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti a imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP interessato, purché le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;
- (c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature professionali beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea, quale definito dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;
- (d) le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in un contratto di servizi sono ammesse temporaneamente nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale, in esenzione dagli oneri fiscali, dai diritti di entrata, dai dazi doganali e dalle altre tasse di effetto equivalente, purché tali dazi e tasse non costituiscano il compenso per una prestazione di servizi;
- (e) le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di forniture sono ammesse nello Stato ACP beneficiario in esenzione da dazi doganali, diritti di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie dello Stato ACP interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica maggiorato delle imposte interne eventualmente applicabili a tali forniture nello Stato ACP;
- (f) gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto di opere sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario;
- (g) l'importazione di effetti e oggetti, ad uso persone e domestico, da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente, conformemente alla legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

3. Qualsiasi questione non contemplata dalle disposizioni di cui sopra in materia di regime fiscale e doganale è soggetta alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato.

CAPITOLO 5

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 32

Obiettivi

Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di passare al vaglio in modo regolare le azioni in materia di sviluppo (preparazione, esecuzione e azioni susseguenti) per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future.

▼ M10*Articolo 33***Modalità**

1. Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell'accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro.

2. Il controllo e la valutazione sono intesi a:

- a) fornire valutazioni regolari e indipendenti sulle operazioni e sugli interventi finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi; e
- b) consentire agli Stati ACP, alla Commissione o all'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e alle istituzioni congiunte di valersi dell'esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.

▼ B

CAPITOLO 6

▼ M4**AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO****▼ M10***Articolo 34***Commissione**

1. La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalità di gestione principali:

- a) gestione centralizzata;
- b) gestione decentrata.

2. Di norma, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo secondo una gestione decentrata.

In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformità dell'articolo 35.

3. Per l'esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all'interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo.

▼ **M4***Articolo 35***Ordinatore nazionale**▼ **M10**

1. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L'ordinatore nazionale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entità responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Nel caso dei programmi e progetti regionali, l'organizzazione o ente competente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, *mutatis mutandis*, a quelli dell'ordinatore nazionale.

Nel caso dei programmi e progetti intra-ACP, il comitato degli ambasciatori ACP designa un ordinatore intra-ACP i cui compiti corrispondono, *mutatis mutandis*, a quelli dell'ordinatore nazionale. Nel caso in cui l'ordinatore non sia il segretariato ACP, il comitato degli ambasciatori viene informato, conformemente all'accordo di finanziamento, sull'attuazione dei programmi e dei progetti.

Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione prende, assieme all'ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate.

L'ordinatore competente assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore competente:

▼ **M4**

- a) è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell'attuazione della cooperazione nonché del coordinamento con i donatori;
- b) in stretta collaborazione con la Commissione, è responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei programmi e progetti;
- c) prepara i fascicoli di gara e, all'occorrenza, i documenti degli inviti a presentare proposte;
- d) prima che siano pubblicati i bandi di gara e, all'occorrenza, gli inviti a presentare proposte, sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;
- e) in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonché, se del caso, gli inviti a presentare proposte;
- f) riceve le offerte nonché, se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio e approva i risultati dello spoglio entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine fissato per l'approvazione dell'appalto;

▼ M4

- g) invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perché approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni;
- h) sottopone all'approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonché le eventuali clausole aggiuntive;
- i) firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione;
- j) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;
- k) nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati.

2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare la Commissione, l'► **M10** ordinatore ◀ decide:

- a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell'accordo di finanziamento;
- b) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;
- c) applicazione o condono delle penalità di mora;
- d) atti per lo svincolo delle cauzioni;
- e) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci;
- f) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili;
- g) subappalti;
- h) collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;
- i) assunzione di consulenti e altri esperti in materia di assistenza tecnica.

*Articolo 36***Capo delegazione**

1. La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta da una delegazione sotto l'autorità di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi i provvedimenti del caso. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attività.

▼ **M4**

2. Il capo delegazione è l'interlocutore privilegiato degli Stati ACP e degli organismi che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo dell'accordo. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale.
3. Il capo delegazione riceve le istruzioni e i poteri necessari per facilitare e accelerare tutte le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo.
4. Il capo delegazione informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.

*Articolo 37***Pagamenti**

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, negli Stati ACP possono essere aperti, da parte e a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.
2. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessità di un prefinanziamento da parte dello ► **M10** Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ e ritardi negli esborsi.
3. (soppresso)
4. I pagamenti sono eseguiti dalla Commissione secondo le regole stabilite dalla Comunità e dalla Commissione, eventualmente previa liquidazione e autorizzazione delle spese da parte dell' ► **M10** ordinatore competente ◄.
5. (soppresso)
6. Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'► **M10** ordinatore competente ◄ emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza.
7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli ► **M10** Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente ◄ interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità delle procedure di cui sopra.

▼ **M10**

▼B*ALLEGATO VI***ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO
SUL MARE E INSULARI**

Gli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari sono i seguenti:

STATI ACP MENO AVANZATI*Articolo 1*

Ai sensi del presente accordo sono considerati Stati ACP meno avanzati:

Angola
Benin
Burkina Faso
Burundi
Repubblica del Capo Verde
Repubblica Centrafricana
Ciad
Comore
Repubblica democratica del Congo
Eritrea
Etiopia
Gambia
Gibuti
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale
Haiti
Kiribati
Lesotho
Liberia
Malawi
Mali
Mauritania
Madagascar
Mozambico
Niger
Ruanda
Isole Salomone
Samoa
São Tomé e Príncipe
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tanzania
Tuvalu
Togo
Uganda
Vanuatu
Zambia

▼M1

Timor orientale

▼B**STATI ACP SENZA SBOCCO SUL MARE***Articolo 2*

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

▼B*Articolo 3*

Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono:

Botswana
Burkina Faso
Burundi
Repubblica centrafricana
Ciad
Etiopia
Lesotho
Malawi
Mali
Niger
Rwanda
Swaziland
Uganda
Zambia
Zimbabwe

STATI ACP INSULARI

Articolo 4

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

▼C1*Articolo 5*

Gli Stati ACP insulari sono:

Antigua e Barbuda
Bahamas
Barbados
Capo Verde
Comore
Isole Cook
Dominica
Repubblica dominicana
Figi
Giamaica
Grenada
Haiti
Kiribati
Madagascar
Isole Marshall
Maurizio
Micronesia
Nauru
Niue
Palau
Papua Nuova Guinea
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Salomone
Samoa
São Tomé e Principe
Seicelle
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Vanuatu

▼M1

Timor orientale

▼ **M4***ALLEGATO VII***Dialogo politico sui diritti umani, sui principi democratici e sullo Stato di diritto***Articolo 1***Obiettivi**

1. Le consultazioni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), si svolgono, tranne nei casi particolarmente urgenti, dopo il dialogo politico approfondito di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.
2. Le parti conducono il dialogo politico nello spirito dell'accordo, tenendo presenti gli orientamenti per il dialogo politico ACP-UE elaborati dal Consiglio dei ministri.
3. Il dialogo politico mira a rafforzare le relazioni ACP-UE e ad agevolare il conseguimento degli obiettivi del partenariato.

*Articolo 2***Dialogo politico intensificato che precede le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo**

1. Il dialogo politico sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto viene condotto a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato secondo gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale. Nell'ambito del dialogo, le parti possono concordare programmi e priorità comuni.
2. Le parti definiscono di comune accordo parametri di riferimento o traguardi specifici in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto in conformità degli standard e delle norme stabiliti a livello internazionale, tenendo conto della situazione particolare dello Stato ACP interessato. I parametri di riferimento permettono di raggiungere i traguardi stabiliti mediante la definizione di obiettivi intermedi e di calendari per il raggiungimento della conformità.
3. Il dialogo politico di cui ai paragrafi 1 e 2 è sistematico e formale. Prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo si devono esaurire tutte le possibilità di dialogo.
4. Tranne nei casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, le consultazioni di cui all'articolo 96 possono svolgersi senza essere precedute da un dialogo politico intensificato in caso di inosservanza persistente degli impegni assunti da una delle parti in occasione di un dialogo precedente o di mancato avvio di un dialogo in buona fede.
5. Le parti si servono inoltre del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo per aiutare i paesi oggetto di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo a normalizzare le loro relazioni.

*Articolo 3***Norme supplementari relative alle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo**

1. Le parti si adoperano affinché il livello di rappresentanza sia uniforme durante le consultazioni di cui all'articolo 96.

▼ M4

2. Le parti si adoperano per promuovere un'interazione trasparente prima, nel corso e a seguito delle consultazioni formali, in considerazione dei parametri di riferimento e dei traguardi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

3. Le parti utilizzano il periodo di 30 giorni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, dell'accordo per prepararsi adeguatamente nonché per approfondire le consultazioni, sia nel gruppo ACP che tra la Comunità e i suoi Stati membri. Durante le consultazioni le parti dovrebbero concordare calendari flessibili pur riconoscendo che i casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b,) e all'articolo 2, paragrafo 4, del presente allegato, possono richiedere una reazione immediata.

▼ M10

4. Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità europea e ai suoi Stati membri. Il segretariato ACP e la Commissione europea si scambiano tutte le informazioni necessarie sul processo di dialogo politico condotto prima, durante e dopo le consultazioni intraprese ai sensi degli articoli 96 e 97 del presente accordo.

▼ M4

5. Le parti riconoscono la necessità di consultazioni strutturate e permanenti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Il Consiglio dei ministri può definire ulteriori modalità a tale scopo.

▼B

PROTOCOLLI



PROTOCOLLO N. 1

relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte

1. Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione.

Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) delle istituzioni congiunte istituite a norma del presente accordo sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP, a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

2. Gli arbitri designati a norma dell'articolo 98 dell'accordo hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri.

Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunità. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

3. Gli Stati ACP istituiscono un fondo, la cui gestione sarà affidata al loro segretariato generale, che parteciperà al finanziamento delle spese sostenute dai rappresentanti ACP che partecipano alle sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica e del Consiglio dei ministri.

Gli Stati ACP versano il loro contributo al fondo. Al fine d'incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli Stati ACP al dialogo condotto nell'ambito delle istituzioni congiunte ACP-CE, la Comunità contribuisce ad alimentare il fondo, come previsto nel protocollo finanziario (4 milioni di € in base al primo protocollo finanziario).

Per poter essere finanziate dal fondo le spese devono essere state effettuate conformemente al disposto del paragrafo 1 e alle condizioni seguenti:

— le spese devono essere state sostenute da parlamentari o da altri rappresentanti di pari livello degli Stati ACP per viaggi effettuati a partire dal paese rappresentato per partecipare a sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica, riunioni di gruppi di lavoro o missioni condotte per conto di tali organismi o essere state sostenute dagli stessi rappresentanti e da rappresentanti della società civile e di operatori economici e sociali degli Stati ACP per partecipare a riunioni di consultazione organizzate a norma degli articoli 15 e 17 del presente accordo.

— le decisioni relative alla natura, all'organizzazione, alla frequenza e all'ubicazione delle riunioni, delle missioni e dei gruppi di lavoro devono essere adottate in conformità dei regolamenti del Consiglio dei ministri e dell'Assemblea parlamentare paritetica.

▼B

4. Le riunioni di consultazione e le riunioni degli operatori economici e sociali ACP-UE sono organizzate dal Comitato economico e sociale delle Comunità europee. In questo caso specifico il contributo della Comunità destinato a coprire le spese di partecipazione degli operatori economici e sociali degli Stati ACP viene versato direttamente al Comitato economico e sociale.

Il segretariato degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri e l'Assemblea parlamentare paritetica possono, previo accordo con la Commissione, delegare l'organizzazione delle riunioni di consultazione della società civile degli Stati ACP a organismi rappresentativi accettati da entrambe le parti.



PROTOCOLLO N. 2

sui privilegi e sulle immunità

LE PARTI,

SOLLECITE di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, l'applicazione soddisfacente dell'accordo nonché la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'accordo e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione;

CONSIDERANDO che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965;

CONSIDERANDO altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale;

CONSIDERANDO che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il Gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei ministri ACP e un Comitato degli ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal segretariato degli Stati ACP;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo:

CAPITOLO 1

PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI RELATIVI ALL'ACCORDO

Articolo 1

I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni dell'accordo o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione dell'accordo, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunità e agevolazioni d'uso.

Il primo comma si applica altresì ai membri dell'Assemblea parlamentare paritetica prevista dall'accordo, agli arbitri che possono essere designati in virtù dell'accordo, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo delle imprese e al personale del Centro per lo sviluppo agricolo.

CAPITOLO 2

BENI, FONDI E AVERI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP

Articolo 2

I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

▼B

Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dall'accordo.

Articolo 3

Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.

Articolo 4

Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniquale volta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per la dispensa dal pagamento o il rimborso di dette imposte o tasse.

Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Articolo 5

Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati all'uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

CAPITOLO 3**COMUNICAZIONI UFFICIALI***Articolo 6*

Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità, le istituzioni congiunte dell'accordo e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti all'accordo del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni congiunte dell'accordo e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

CAPITOLO 4**PERSONALE DEL SEGRETARIATO DEGLI STATI ACP***Articolo 7*

1. Il segretario o i segretari e il segretario o i segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilità del presidente in carica del Comitato

▼B

degli ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

2. Il paese ospitante concede, ai membri permanenti del personale ACP non contemplati nel paragrafo 1, l'esenzione da imposte su stipendi, emolumenti ed indennità loro versate dagli Stati ACP, a decorrere dalla data in cui tali redditi sono soggetti ad un'imposta a profitto degli Stati ACP.

La precedente disposizione non si applica né alle pensioni, né alle rendite versate dal segretariato ACP agli ex agenti o ai loro aventi diritto, né a stipendi, emolumenti e indennità versate agli agenti locali.

Articolo 8

Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7, paragrafo 1 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.

Articolo 9

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, del segretario o dei segretari e del segretario o dei segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del presidente del Consiglio dei ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.

CAPITOLO 5

DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE NEGLI STATI ACP*Articolo 10*

1. Il delegato della Commissione e il personale nominato presso le delegazioni, escluso il personale assunto in loco, sono esentati dalle imposte dirette nello Stato ACP in cui prestano servizio.

2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'allegato IV, capitolo 4, articolo 31, paragrafo 2, lettera g).

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 11*

I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.

▼B

Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi.

Articolo 12

L'articolo 98 dell'accordo è applicabile alle controversie relative al presente protocollo.

Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

▼B**PROTOCOLLO N. 3****relativo al Sudafrica***Articolo 1***Status condizionale**

1. La partecipazione del Sudafrica al presente accordo è subordinata alle condizioni indicate nel presente protocollo.

2. Le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, ►**M10** modificato dall'accordo firmato l'11 settembre 2009 ◄ tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica Sudafricana, in appresso denominato l'«ASSC», prevalgono sulle disposizioni del presente accordo.

*Articolo 2***Disposizioni generali, dialogo politico e istituzioni congiunte**

1. Le disposizioni generali, istituzionali e finali del presente accordo si applicano al Sudafrica.

2. Il Sudafrica è pienamente associato al dialogo politico globale e partecipa alle istituzioni e agli organismi congiunti previsti nel quadro del presente accordo. Tuttavia, il Sudafrica non partecipa al processo decisionale relativo alle decisioni da adottare in merito a disposizioni che non si applicano al Sudafrica ai sensi del presente protocollo.

*Articolo 3***Strategie di cooperazione**

Le disposizioni del presente accordo relative alle strategie di cooperazione si applicano alla cooperazione tra la CE e il Sudafrica.

*Articolo 4***Risorse finanziarie**

1. Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo non si applicano al Sudafrica.

▼M10

2. Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica è ammesso a partecipare alla cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 8 del presente protocollo, sulla base dei principi di reciprocità e proporzionalità, restando inteso che la sua partecipazione sarà finanziata con le risorse di cui al titolo VII dell'ASSC. Nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti.

▼ B

3. Le persone fisiche e giuridiche sudafricane sono idonee a partecipare all'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse previste ai sensi del presente accordo. A questo proposito, le persone fisiche e giuridiche sudafricane non beneficiano però delle preferenze concesse alle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP.

▼ M10

4. Ai fini del finanziamento degli investimenti di cui all'allegato II, capitolo 1, del presente accordo, i fondi d'investimento e gli intermediari finanziari e non finanziari stabiliti in Sudafrica hanno i necessari requisiti.

▼ B*Articolo 5***Cooperazione commerciale**

1. Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.

2. Ciononostante il Sudafrica è associato come osservatore al dialogo condotto tra le parti a norma degli articoli 34-40 del presente accordo.

▼ M10

3. Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla parte 3, titolo II, del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE.

▼ B*Articolo 6***Applicabilità di protocolli e dichiarazioni**

I protocolli e le dichiarazioni allegati al presente accordo che si riferiscono a parti dell'accordo non applicabili al Sudafrica non si applicano a tale Stato. Tutte le altre dichiarazioni e protocolli si applicano anche al Sudafrica.

*Articolo 7***Clausola di revisione**

Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri.

*Articolo 8***Applicabilità**

Fatti salvi gli articoli che precedono, la tabella che segue distingue gli articoli dell'accordo e dei suoi allegati che si applicano e quelli che non si applicano al Sudafrica.

Applicabili	Osservazioni	Non applicabili
Preambolo		
Parte I, Titolo I, Capitolo 1: « <i>Obiettivi, principi e attori</i> » (Articoli 1 — 7)		
Parte I, Titolo II, « <i>La dimensione politica</i> »; Articoli 8 — 13		

▼B

Applicabili	Osservazioni	Non applicabili
Parte 2, «disposizioni istituzionali»; Articoli 14 — 17	<i>A norma dell'articolo 1 del presente protocollo, il Sudafrica non ha diritto di voto nelle istituzioni o negli organismi congiunti nei settori dell'accordo che ad esso non si applicano.</i>	
Parte 3, Titolo I, «Strategie di sviluppo».		
	<i>A norma dell'articolo 5 del presente protocollo, il Sudafrica è associato come osservatore al dialogo condotto tra le parti in conformità degli articoli 34 — 40.</i>	Parte 3, Titolo II, Cooperazione economica e commerciale.
Articolo 75, lettera i), punto i) (Promozione degli investimenti, sostegno al dialogo all'interno del settore privato ACP-UE a livello regionale), Articolo 78 (Tutela degli investimenti)	<i>Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC. Conformemente all'articolo 2, il Sudafrica può partecipare al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo previsto all'articolo 83 dell'accordo, ma non ha diritto di voto sulle disposizioni che non si applicano al paese.</i>	Parte 4, Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
Parte 5, Disposizioni generali per gli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, Articoli 84 — 90		
Parte 6, Disposizioni finali, Articoli 91 — 100		
		Allegato I (Protocollo finanziario)
Allegato II, Modi e condizioni di finanziamento, Capitolo 5 (in collegamento con l'articolo 78/tutela degli investimenti)	<i>Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC.</i>	Allegato II, Modi e condizioni di finanziamento, Capitoli 1, 2, 3 e 4
Allegato III Sostegno istituzionale (CSI e CSA)	<i>Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC.</i>	

▼ B

Applicabili	Osservazioni	Non applicabili
Allegato IV, <i>Procedure di attuazione e di gestione</i> : Articoli 6 — 14, (<i>Cooperazione regionale</i>), Articoli 20 — 32, (<i>Concorrenza e preferenze</i>)	<i>A norma dell'articolo 4 del presente protocollo, nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti. Le persone fisiche e giuridiche sudafricane saranno inoltre idonee a partecipare all'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse dell'accordo. In questo contesto i partecipanti alle gare d'appalto sudafricani non godranno delle preferenze previste per quelli degli Stati ACP.</i>	Allegato IV, Articoli 1 — 5 (<i>Programmazione nazionale</i>); 15 — 19 (<i>Disposizioni relative al ciclo del progetto</i>), 27 (<i>Preferenza concessa alle imprese ACP</i>) e 34 — 38 (<i>Agenti incaricati dell'esecuzione</i>)
		Allegato V/Regime commerciale applicabile nel periodo preparatorio.
Allegato VI; Elenco degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari.		

▼ M10

ATTO FINALE

▼ M10

I plenipotenziari di:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri»,

e l'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione» o «l'UE»,

da una parte, e

i plenipotenziari di:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

▼M10

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,
IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE COMORE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CÔTE D'IVOIRE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICHE DELLE ISOLE FIGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
IL PRESIDENTE E IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

▼M10

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,
IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
IL GOVERNO DI NIUE,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA
NUOVA GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,
IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E
PRÍNCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,
i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,
dall'altra,

▼M10

riuniti a Ouagadougou il ventidue giugno duemiladieci hanno, al momento di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005,

▼B

l'accordo di partenariato ACP-CE, nonché i seguenti allegati e protocolli:

Allegato I	Protocollo finanziario
Allegato II	Modalità e condizioni di finanziamento
Allegato III	Sostegno istituzionale
Allegato IV	Procedure di attuazione e di gestione
Allegato V	Regime commerciale applicabile durante il periodo preparatorio di cui all'articolo 37, paragrafo 1
Allegato VI	Elenchi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari
Protocollo 1	relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte
Protocollo 2	sui privilegi e sulle immunità
Protocollo 3	relativo al Sudafrica

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno adottato i testi delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente Atto finale:

Dichiarazione I	Dichiarazione comune sul sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE
Dichiarazione II	Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo (articolo 13)
Dichiarazione III	Dichiarazione dell'Unione europea sui cambiamenti istituzionali conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona
Dichiarazione IV	Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP
Dichiarazione V	Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte
Dichiarazione VI	Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità
Dichiarazione VII	Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità
Dichiarazione VIII	Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità
Dichiarazione IX	Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente
Dichiarazione X	Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente
Dichiarazione XI	Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP
Dichiarazione XII	Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali
Dichiarazione XIII	Dichiarazione comune sui diritti d'autore
Dichiarazione XIV	Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28)
Dichiarazione XV	Dichiarazione comune sulle adesioni

▼B

Dichiarazione XVI	Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato sull'Unione europea
Dichiarazione XVII	Dichiarazione comune sull'articolo 66 (alleggerimento del debito) dell'accordo
Dichiarazione XVIII	Dichiarazione UE sul protocollo finanziario
Dichiarazione XIX	Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione
Dichiarazione XX	Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili
Dichiarazione XXI	Dichiarazione della Comunità sull'allegato IV, articolo 3

▼B

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.
 Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.
 Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.
 Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.
 Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.
 Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.
 Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.
 Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.
 Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.
 Tehty Cotonoussa kahdentakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta
 vuonna kaksituhatta.
 Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
 Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
 Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
 Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
 Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
 Por Su Majestad el Rey de España
 Pour le Président de la République française
 Thar ceann Uachtarán na hÉireann
 For the President of Ireland
 Per il Presidente della Repubblica italiana
 Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
 Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
 Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
 Pelo Presidente da República Portuguesa
 Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
 För Republiken Finlands President
 På svenska regeringens vägnar
 For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 Por la Comunidad Europea
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Voor de Europese Gemeenschap
 Pela Comunidade Europeia
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar
 Pour le Président de la République d'Angola
 For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda
 For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas
 For the Head of State of Barbados
 For the Government of Belize
 Pour le Président de la République du Bénin
 For the President of the Republic of Botswana
 Pour le Président du Burkina Faso
 Pour le Président de la République du Burundi
 Pour le Président de la République du Cameroun
 Pour le Président de la République du Cap-Vert
 Pour le Président de la République Centrafricaine
 Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
 Pour le Président de la République démocratique du Congo
 Pour le Président de la République du Congo
 For the Government of the Cook Islands
 Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

▼B

Pour le Président de la République de Djibouti
 For the Government of the Commonwealth of Dominica
 For the President of the Dominican Republic
 For the President of the State of Eritrea
 For the President of the Federal Republic of Ethiopia
 For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji
 Pour le Président de la République gabonaise
 For the President and Head of State of the Republic of The Gambia
 For the President of the Republic of Ghana
 For Her Majesty the Queen of Grenada
 Pour le Président de la République de Guinée
 Pour le Président de la République de Guinée-Bissau
 Pour le Président de la République de Guinée équatoriale
 For the President of the Republic of Guyana
 Pour le Président de la République d'Haïti
 For the Head of State of Jamaica
 For the President of the Republic of Kenya
 For the President of the Republic of Kiribati
 For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho
 For the President of the Republic of Liberia
 Pour le Président de la République de Madagascar
 For the President of the Republic of Malawi
 Pour le Président de la République du Mali
 For the Government of the Republic of the Marshall Islands
 Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie
 For the President of the Republic of Mauritius
 For the Government of the Federated States of Micronesia
 Pour le Président de la République du Mozambique
 For the President of the Republic of Namibia
 For the Government of the Republic of Nauru
 Pour le Président de la République du Niger
 For the President of the Federal Republic of Nigeria
 For the Government of Niue
 For the Government of the Republic of Palau
 For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea
 Pour le Président de la République Rwandaise
 For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis
 For Her Majesty the Queen of Saint Lucia
 For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines
 For the Head of State of the Independent State of Samoa
 Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe
 Pour le Président de la République du Sénégal
 Pour le Président de la République des Seychelles
 For the President of the Republic of Sierra Leone
 For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands
 For the President of the Republic of South Africa
 For the President of the Republic of the Sudan
 For the President of the Republic of Suriname
 For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland
 For the President of the United Republic of Tanzania
 Pour le Président de la République du Tchad
 Pour le Président de la République togolaise
 For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga
 For the President of the Republic of Trinidad and Tobago
 For Her Majesty the Queen of Tuvalu
 For the President of the Republic of Uganda
 For the Government of the Republic of Vanuatu
 For the President of the Republic of Zambia
 For the Government of the Republic of Zimbabwe

▼ M10**DICHIARAZIONE I****Dichiarazione comune sul sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE**

Le parti riconoscono il notevole valore delle condizioni preferenziali di accesso al mercato per le economie ACP, in modo specifico per i prodotti di base e per altri settori agroindustriali, di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e il cui contributo all'occupazione, ai proventi da esportazione e alle entrate statali è di primaria importanza.

Le parti riconoscono che alcuni settori hanno intrapreso, con il sostegno dell'UE, un processo di trasformazione volto a consentire agli esportatori ACP interessati di competere nell'UE e sui mercati internazionali, anche mediante lo sviluppo di prodotti di marca e di altri prodotti a valore aggiunto.

Esse riconoscono altresì che un sostegno supplementare potrebbe risultare necessario laddove una maggiore liberalizzazione degli scambi determinasse una più profonda alterazione delle condizioni di accesso al mercato per i produttori ACP. A tal fine esse concordano di esaminare tutte le misure necessarie per mantenere la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato dell'UE. Un tale esame potrà comprendere norme d'origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l'attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere negli Stati ACP. Lo scopo è di far sì che gli Stati ACP possano sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato dell'UE.

Una volta sviluppati i programmi di aiuto e fornite le risorse, le parti concordano di effettuare valutazioni periodiche volte a determinare i progressi e i risultati ottenuti e a decidere sulle opportune ulteriori misure da attuare.

Il comitato ministeriale misto per il commercio controllerà l'attuazione della presente dichiarazione e ne riferirà al Consiglio dei ministri formulando le opportune raccomandazioni.

▼ M10**DICHIARAZIONE II****Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo (articolo 13)**

Le parti concordano di rafforzare e approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore delle migrazioni, basandosi sui seguenti tre pilastri di un approccio globale e equilibrato alla questione:

1. migrazione e sviluppo, compresi gli aspetti relativi alle diaspore, alla fuga di cervelli e alle rimesse;
2. migrazioni legali, compresi gli aspetti relativi all'ammissione, alla mobilità e alla circolazione delle competenze e dei servizi; e
3. migrazioni illegali, compresi il contrabbando e la tratta di esseri umani, la gestione delle frontiere e la riammissione.

Fatto salvo l'attuale articolo 13, le parti si impegnano a definire i dettagli di questa cooperazione rafforzata nel settore delle migrazioni.

Esse concordano inoltre di adoperarsi per il tempestivo completamento di questo dialogo e di riferire sui progressi compiuti al prossimo Consiglio ACP-CE.

▼ M10**DICHIARAZIONE III****Dichiarazione dell'Unione europea sui cambiamenti istituzionali conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona**

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti all'Unione europea.

L'Unione europea proporrà gli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l'accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell'Unione europea conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.



DICHIARAZIONE IV

Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP

La Comunità contribuisce ai costi di gestione del segretariato ACP attingendo alle risorse per la cooperazione intra-ACP.



DICHIARAZIONE V

Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte

La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare esigenze della Comunità, è disposta a mantenere la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, tanto per le riunioni delle istituzioni dell'accordo che si svolgono nel territorio di uno Stato membro, quanto per quelle che hanno luogo nel territorio di uno Stato ACP.



DICHIARAZIONE VI

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Dal punto di vista del diritto internazionale, il protocollo sui privilegi e le immunità è un atto multilaterale. Tuttavia, gli eventuali problemi specifici che dovessero sorgere nello Stato ospitante in merito all'applicazione di tale protocollo dovrebbero essere risolti mediante un accordo bilaterale con detto Stato.

La Comunità ha preso atto delle richieste degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n. 2, in particolare per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato ACP, del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro di sviluppo agricolo (CSA).

La Comunità è disposta a cercare congiuntamente adeguate risposte alle richieste degli Stati ACP, al fine di elaborare uno strumento giuridico distinto come sopra indicato.

In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato ACP, il CSI ed il CTA e il loro personale:

- (1) darà prova di apertura per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione «personale di grado superiore» che sarà definita di comune accordo;
- (2) riconoscerà i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri ACP al Presidente del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del protocollo;
- (3) acconsentirà a concedere talune agevolazioni al personale del segretariato ACP, del CSI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante;
- (4) esaminerà adeguatamente le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato ACP, il CSI e il CTA ed il loro personale.



DICHIARAZIONE VII

Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati membri si adopereranno per agevolare, nei rispettivi territori, gli spostamenti effettuati nell'ambito dei loro obblighi ufficiali dai diplomatici ACP accreditati presso la Comunità e dai membri del segretariato ACP di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2, i cui nomi e qualifiche sono notificati conformemente all'articolo 9 dello stesso protocollo, nonché dai dirigenti ACP del CSI e del CTA.



DICHIARAZIONE VIII

Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità

Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati ACP concedono alle delegazioni della Commissione privilegi e immunità analoghi a quelli concessi alle missioni diplomatiche, affinché esse siano in grado di adempiere in modo soddisfacente ed efficace alle funzioni loro assegnate dall'accordo.



DICHIARAZIONE IX

Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente

Profondamente consapevoli dei rischi specifici connessi ai residui radioattivi, le parti si astengono da qualsiasi pratica di scarico di siffatti residui che attenti alla sovranità di Stati o che costituisca una minaccia per l'ambiente o la salute pubblica in altri paesi. Esse attribuiscono la massima importanza ad un'intensificazione della cooperazione internazionale volta a proteggere l'ambiente e la salute pubblica da questo tipo di rischi. In quest'ottica, affermano la loro determinazione a contribuire attivamente ai lavori in corso in sede di AIEA ai fini dell'elaborazione di un codice di buona condotta approvato a livello internazionale.

Per «residui radioattivi» la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, intende qualsiasi materiale che contenga radionuclidi o ne sia contaminato e per cui non sia prevista alcuna utilizzazione. La direttiva è applicabile alle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e ed a quelle verso la Comunità e fuori da essa, allorché i quantitativi e la concentrazione superano i livelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996. I livelli stabiliti garantiscono il rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Le spedizioni di residui radioattivi sono soggette ad un sistema di autorizzazione preventiva previsto dalla direttiva 92/3/Euratom. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stabilisce che le autorità competenti degli stati membri non autorizzano le spedizioni di residui radioattivi verso uno Stato non comunitario parte della quarta convenzione ACP-CEE, tenendo conto tuttavia dell'articolo 14. La Comunità assicura che l'articolo 11 della direttiva 92/3/Euratom sarà rivisto in modo da includere tutti gli Stati non comunitari parti del presente accordo. Sino ad allora, la Comunità agirà come se le parti soprammenzionate fossero già state incluse.

Le parti si adoperano per firmare e ratificare nei tempi più brevi la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonché la modifica del 1995 alla stessa convenzione, di cui alla decisione III/1.



DICHIARAZIONE X

Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente

Gli Stati ACP manifestano la loro viva preoccupazione dinanzi ai problemi ambientali in generale e più particolarmente in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di residui nucleari e radioattivi.

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d) dell'accordo, gli Stati ACP hanno espresso la ferma intenzione di attenersi ai principi e alle disposizioni della risoluzione dell'OUA relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in Africa, che figura nel documento AHG 182 (XXV) .



DICHIARAZIONE XI

Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP

1. Le parti esprimono la propria comune volontà di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di ciascun paese ACP, a livello internazionale, bilaterale e privato, nonché nel quadro del presente accordo.
2. Le parti riconoscono l'esigenza di agevolare l'accesso di storici e di ricercatori ACP agli archivi, al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi di informazioni sul patrimonio culturale degli Stati ACP.
3. Esse riconoscono l'utilità dell'assistenza fornita, anche mediante la promulgazione e applicazione dell'appropriata legislazione, ad attività specifiche svolte, specialmente nel campo della formazione, a favore della conservazione, tutela ed esposizione delle proprietà, dei monumenti e degli oggetti di interesse culturale.
4. Le parti ribadiscono l'importanza di intraprendere attività culturali comuni, agevolando la mobilità di artisti di paesi ACP e di paesi europei, nonché lo scambio di oggetti culturali rappresentativi delle loro culture e civiltà, al fine di potenziare il livello di reciproca comprensione e solidarietà tra le rispettive popolazioni.



DICHIARAZIONE XII

Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali

Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri che riconoscono il diritto legittimo degli Stati ACP in materia di identità culturale a favorire il ritorno o la restituzione dei beni culturali provenienti dagli Stati ACP attualmente negli Stati membri.



DICHIARAZIONE XIII

Dichiarazione comune sui diritti d'autore

Le parti riconoscono che la promozione della protezione dei diritti d'autore è parte integrante della cooperazione culturale, intesa a promuovere la valorizzazione di ogni forma di espressione umana. Questa protezione è inoltre una condizione indispensabile affinché possano emergere e svilupparsi attività di produzione, di diffusione e di edizione.

Pertanto, nell'ambito della cooperazione culturale ACP-CE, le due parti operano a favore della promozione e del rispetto dei diritti d'autore e dei diritti analoghi.

In questo ambito e secondo le norme e procedure previste dall'accordo, la Comunità può fornire un sostegno finanziario e tecnico per la diffusione delle informazioni sui diritti d'autore, per l'aggiornamento degli operatori economici in materia di protezione di tali diritti e per l'elaborazione delle legislazioni nazionali intese a meglio garantirli.



DICHIARAZIONE XIV

Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28)

Il riferimento alle regioni ultraperiferiche riguarda la Comunità autonoma spagnola delle Isole Canarie, i quattro dipartimenti francesi d'oltremare — Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione — e le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira.

▼B

DICHIARAZIONE XV

Dichiarazione comune sulle adesioni

L'adesione di qualunque Stato terzo al presente accordo avviene conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 e agli obiettivi dell'articolo 2 stabiliti dal gruppo ACP nell'accordo di Georgetown, modificato nel novembre 1992.



DICHIARAZIONE XVI

Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato CE

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori d'oltremare di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di aderire al presente accordo se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in questa forma.

▼B

DICHIARAZIONE XVII

**Dichiarazione comune sull'articolo 66 (alleggerimento del debito)
dell'accordo**

Le parti concordano sui seguenti principi:

- a) a lungo termine, le parti perseguiranno un miglioramento dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e promuoveranno un programma approfondito, più ampio e più rapido di alleggerimento del debito dei paesi ACP;
- b) le parti perseguiranno inoltre la creazione e la messa in opera di meccanismi di sostegno per la riduzione del debito a favore di paesi ACP che non sono ancora ammissibili all'iniziativa HIPC.



DICHIARAZIONE XVIII

Dichiarazione UE sul protocollo finanziario

Dei 13 500 mio EUR che costituiscono l'importo complessivo del 9° FES, 12 500 milioni sono resi immediatamente disponibili al momento dell'entrata in vigore del protocollo finanziario. I restanti 1 000 mio EUR saranno svincolati in base alla verifica dei risultati, di cui al paragrafo 7 del protocollo finanziario, che sarà effettuata nel 2004.

Nel valutare l'esigenza di nuove risorse si terrà debitamente conto tanto di questa verifica dei risultati, quanto di una data limite per l'impegno dei fondi del 9° FES.



DICHIARAZIONE XIX

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione

La Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono la propria adesione all'accordo relativo ad una riforma della programmazione per l'attuazione dell'assistenza finanziata dal 9° FES.

In tale contesto, la Comunità e i suoi Stati membri ritengono che un meccanismo di verifica adeguatamente messo in atto sia lo strumento più importante per un'efficace programmazione. Il processo di verifica concordato per disciplinare l'attuazione del 9° FES garantirà la continuità del processo di programmazione, consentendo nel contempo periodici adeguamenti della strategia di sostegno al paese che riflettano gli sviluppi delle esigenze e dei risultati conseguiti dallo Stato ACP interessato.

Al fine di usufruire appieno dei benefici della riforma e garantire l'efficacia del processo di programmazione, la Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono l'impegno politico a favore dei seguenti principi:

Nei limiti del possibile, le verifiche devono essere effettuate nello Stato ACP interessato. Il fatto di circoscrivere l'ambito geografico delle verifiche non implica che gli Stati membri o i servizi della Commissione non possano seguire o non siano debitamente coinvolti nel processo di programmazione.

I limiti di tempo stabiliti per il completamento delle verifiche devono essere rispettati.

Le verifiche non devono costituire elementi a sé stanti nel processo di programmazione. Esse devono essere considerate strumenti di gestione destinati a sintetizzare i risultati del periodico (mensile) dialogo tra l'ordinatore nazionale e il capo delegazione della Commissione.

Le verifiche non devono appesantire il carico amministrativo per nessuna delle parti interessate. Occorre pertanto disciplinare la gestione delle procedure e degli obblighi di stesura di relazioni previsti nell'ambito del processo di programmazione. A tal fine, verranno riesaminati e adeguati i ruoli svolti nel processo decisionale rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione.

**DICHIARAZIONE XX****Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili**

Le parti prendono atto del fatto che gli Stati ACP temono che le modalità del meccanismo per l'ulteriore sostegno ai paesi soggetti alla fluttuazione dei proventi da esportazione non forniscano un sostegno sufficiente agli Stati piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili, esposti alla precarietà dei proventi da esportazione.

A partire dal secondo anno di funzionamento del meccanismo, e su richiesta di uno o più Stati ACP che hanno incontrato difficoltà, le parti accettano di riesaminare le modalità del meccanismo sulla base di una proposta della Commissione, al fine di porre rimedio, ove opportuno, agli effetti di tali fluttuazioni.

▼ B

DICHIARAZIONE XXI

Dichiarazione della Comunità sull'Allegato IV, Articolo 3

La notificazione del montante indicativo nell'Allegato IV, Articolo 3, non vale per gli Stati ACP con cui la Comunità ha interrotto la sua collaborazione.

▼ M10
